

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 luglio 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Le sentenze dal n. 240 al n. 242 e le ordinanze dal n. 798 al n. 861 e dal n. 863 al n. 868 del 1996 saranno pubblicate nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale.

(

,

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 234. Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - Previsione della facoltà di recupero volontario delle marche contributive relative ai periodi di «occasionalato» per i lavoratori che non hanno maturato i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992 - Mancata attribuzione di tale beneficio anche ai lavoratori che alla stessa data hanno maturato i requisiti minimi per essere ammessi al prepensionamento - Disparità di trattamento - Violazione del diritto dei lavoratori più anziani ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia - Non fondatezza.

(D.-L. 22 gennaio 1990, n. 6, art. 3, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58).

(Cost., artt. 3 e 38) Pag. 15

N. 235. Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Istanza di permesso premio - Provvedimento di diniego da parte del magistrato di sorveglianza - Eccessiva brevità del termine di ventiquattro ore concesso al condannato ed al pubblico ministero per proporre reclamo contro il provvedimento di diniego - Disparità di disciplina rispetto ad ipotesi analoghe per le quali è previsto il termine ordinario di dieci giorni - Inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 27) » 19

N. 236. Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Brevetti - Certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto - Previsione della presentazione della domanda, per il rilascio di tale certificato, esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio postale - Mancata previsione della presentazione di detta domanda anche per il tramite dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato territorialmente competente - Lesione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Non fondatezza.

(Legge 19 ottobre 1991, n. 349, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 41) » 23

N. 237. Ordinanza 26 giugno-4 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Istanza di permesso premio - Provvedimento di diniego da parte del magistrato di sorveglianza - Reclamo del detenuto al tribunale di sorveglianza - Lamentata eccessiva brevità del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale - Mancata previsione della ricorribilità per cassazione avverso tale decisione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal codice di procedura penale (artt. 666 e 678) per ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa e del principio rieducativo della pena - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) Pag. 26

N. 238. Sentenza 27 giugno-9 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Sottoposizione dell'indagato o di terzi a perizia medico-legale - Potere del giudice, se lo ritenga necessario per l'esecuzione delle operazioni peritali, di disporre sul periziando, anche senza il suo consenso, prelievi ematici - Mancata precisazione, nella norma su cui tale potere si basa (art. 224, secondo comma, del cod. proc. pen.), dei casi e dei modi in cui misure di tal genere possono essere adottate, come richiesto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione a garanzia della libertà personale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di altra censura - Richiamo a sentenze nn. 194/1996 e 54/1986.

(C.P.P., art. 224, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 13, secondo comma) » 28

N. 239. Sentenza 27 giugno-9 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici istituito con d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Misure cautelari previste nei confronti del personale addetto - Ufficiali di riscossione, o messi di notificazione (nella specie: dipendenti del Banco di Napoli quale concessionario del servizio) sottoposti a procedimento penale per false attestazioni nelle relazioni di notifica - Sospensione dall'impiego e dall'abilitazione all'esercizio della loro attività - Operatività della sospensione (ex art. 110 del citato d.P.R.) in base al presupposto meramente formale della pendenza del procedimento penale e senza altro limite di durata se non quello della sua definizione - Conseguente mancanza dei requisiti minimi necessari perché la misura cautelare in questione possa ritenersi non lesiva dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 della Costituzione) e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, della Costituzione) - Richiamo alle sentenze nn. 766/1988, 40-595/1990, 109/1994 e 447/1995 - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili di incostituzionalità dedotti.

(D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 110).

(Cost., artt. 3, 27, secondo comma, 36 e 76) » 32

N. 243. Sentenza 27 giugno-12 luglio 1996.**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Sanità pubblica - Servizi di guardia medica - Previsione, in delibera legislativa della regione Molise 31 ottobre 1995, ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito dei suddetti servizi, con norma dichiarata retroattivamente applicabile per gli anni 1994 e 1995, dell'attribuzione di cinque punti in più per i medici residenti da almeno due anni nella località per la quale concorrono - Violazione del principio della legislazione statale, escludente in materia la possibilità di punteggi aggiuntivi, posto dall'art. 4 del d.P.R. n. 41/1991, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 - Conseguente eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale stabiliti dall'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

(Delibera legislativa della regione Molise riapprovata il 31 ottobre 1995).

(Cost., art. 117, in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, e al d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, art. 4)

Pag 38

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTEN. 440. Ordinanza del tribunale di Torino del 7 febbraio 1996.

Salute (tutela della) - Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico - Mancata previsione dell'operatività del divieto stesso nei luoghi di lavoro chiusi - Violazione del principio di uguaglianza ed incidenza sul diritto alla salute.

[Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 1, lett. a); d.P.R. 19 marzo 1956, n. 330, artt. 9 e 14, come sostituiti dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 33, sesto e decimo comma, 64, lett. b), e 65, secondo comma].

(Cost., artt. 3, 32)

Pag 43

N. 684. Ordinanza del Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione del 13 maggio 1996.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Accertamenti e contestazioni di competenza di detto organo - Mancata previsione dell'attribuzione a soggetto pubblico distinto dal Collegio - Violazione del principio dell'imparzialità del giudice per la coincidenza tra l'organo titolare dell'azione e l'organo giudicante.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Procedimento davanti allo stesso - Audizione personale delle parti - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Procedimento davanti allo stesso - Mancata previsione della partecipazione del soggetto pubblico di cui alla prima questione ovvero, nell'ipotesi di mancato accoglimento della stessa, del «medesimo Collegio configurato come autorità amministrativa o di un suo rappresentante» - Incidenza sui principi di imparzialità del giudice e di difesa in giudizio.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Decisioni favorevoli al candidato - Mancata previsione dell'impugnabilità da parte di soggetto pubblico distinto dal Collegio - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di imparzialità del giudice.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Procedimento davanti allo stesso - Mancata previsione delle facoltà del ricorrente di deposito di memorie - Richiesta di copia degli atti del procedimento e di audizione personale - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, artt. 13, terzo comma, 14, primo, terzo e quinto comma, e 15, ottavo comma).

(Cost., artt. 24, 101 e 102)

» 52

- N. 685. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, del 23 giugno e 11 luglio 1995.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Ipotesi di concorso di azioni colpose - Divieto per il giudice di utilizzare il principio della solidarietà passiva - Conseguente impossibilità di pronuncia di condanna per l'intero di un condebitore solidale, con esclusione di ogni potere discrezionale nella riduzione dell'addebito - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista in tema di responsabilità civile, in particolare per i pubblici dipendenti e l'amministrazione - Lesione del principio di buona andamento della p.a.

(D.-L. 28 giugno 1995, n. 248, art. 9).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 28, 97, primo e secondo comma) Pag. 58

- N. 686. Ordinanza del tribunale di Foggia del 23 aprile 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) » 61

- N. 687. Ordinanza del pretore di La Spezia del 23 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Ricongiunzione di periodi assicurativi - Esclusione dell'accREDITAMENTO all'I.N.P.S. dei contributi in caso di omesso versamento degli stessi da parte del datore di lavoro - Deteriore trattamento dei pensionati che abbiano chiesto la ricongiunzione rispetto agli altri pensionati.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 2, secondo comma, e, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 62

- N. 688. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 64

- N. 689. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 66

N. 690. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 66

N. 691. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 67

N. 692. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 68

N. 693. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 68

N. 694. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 69

N. 695. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 70

N. 696. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 71

N. 697. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 71

N. 698. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 72

N. 699. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 73

N. 700. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 73

N. 701. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 74

N. 702. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 75

N. 703. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 75

N. 704. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art.1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 76

N. 705. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 77

N. 706. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 77

N. 707. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 78

N. 708. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 79

N. 709. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 79

N. 710. Ordinanza dal pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 80

N. 711. Ordinanza dal pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 81

N. 712. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 81

N. 713. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 82

N. 714. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 83

N. 715. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 83

N. 716. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 84

N. 717. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 85

N. 718. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 85

N. 719. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 86

N. 720. Ordinanza del Pretore di Brescia del 23 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale, dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e delle relative attribuzioni, nonché di copertura finanziaria - Abuso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Violazione del diritto al lavoro, dei principi di ugualianza, della tutela del lavoro e della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Giudizio di legittimità costituzionale - Sentenze di illegittimità costituzionale - Conseguente adempimento mediante decreto-legge del Governo - Violazione delle attribuzioni al riguardo conferite alle camere.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 77, 81, quarto comma, e 136, secondo comma)

Pag. 87

N. 862. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 18 ottobre 1995.

Processo penale - Interrogatorio dell'arrestato o del fermato - Lamentata omessa previsione di divieto di interrogatorio da parte del pubblico ministero prima di quello del giudice, come disposto nel caso di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare - Disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 294, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 93

N. 869. Ordinanza del giudice designato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, del 23 febbraio 1996.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Potere di deferimento del procuratore generale alle sezioni riunite per la risoluzione delle questioni di massima - Disparità di trattamento rispetto ai poteri spettanti alla parte privata, con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e di quello di indipendenza del giudice.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità (nella specie: procedimento di sequestro conservativo) - Giudice designato a confermare, modificare o revocare il decreto di sequestro - Individuazione del giudice designato, alla stregua del diritto vivente, nel giudice singolo anziché nella sezione giurisdizionale regionale - Contrasto con il principio di buon andamento degli uffici giudiziari.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, artt. 1, settimo comma, e 5, terzo comma, lett. a) convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19).

(Cost., artt. 3, 24, 25, primo comma, 101, secondo comma, e 97)

» 95

RETTIFICHE***ERRATA CORRIGE***

Comunicato della Corte costituzionale relativo all'ordinanza n. 480 emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice conciliatore di Robbio nel procedimento civile vertente tra il Tubettificio Robbiese S.r.l. e la Edyl System S.n.c. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 22 del 29 maggio 1996

Pag. 102

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 234

Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - Previsione della facoltà di recupero volontario delle marche contributive relative ai periodi di «occasionalato» per i lavoratori che non hanno maturato i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992 - Mancata attribuzione di tale beneficio anche ai lavoratori che alla stessa data hanno maturato i requisiti minimi per essere ammessi al prepensionamento - Disparità di trattamento - Violazione del diritto dei lavoratori più anziani ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia - Non fondatezza.

(D.-L. 22 gennaio 1990, n. 6, art. 3, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58).
(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal pretore di Savona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Angelo D'Agostini ed altri e l'INPS, iscritta al n. 910 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 nel corso di un giudizio promosso da Angelo D'Agostini e da altri novantacinque soci della compagnia portuale «P. Rebagliati» di Savona per ottenere il riconoscimento, ai fini contributivi e previdenziali, dell'intero periodo di iscrizione in elenchi di lavoratori occasionali, dai quali attingere di volta in volta per l'impiego temporaneo, il pretore di Savona ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione che, per il prepensionamento, disciplina il riscatto del periodo di così detto «occasionalato».

Il pretore ritiene che l'art. 3, comma 8-bis, del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, possa essere in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La disposizione denunciata consente ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, i quali non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di «occasionalato», senza onere per lo Stato.

Lo stesso beneficio non è, invece, attribuito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che, come i ricorrenti, hanno maturato i requisiti minimi per essere ammessi al pensionamento anticipato. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il giudice rimettente ritiene che la omessa estensione a questi ultimi del medesimo beneficio possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori, tanto più che sarebbero privilegiati quanti hanno un minor numero di anni di servizio rispetto a quanti hanno maggiore anzianità lavorativa. Possedere o meno i requisiti per il pensionamento anticipato non potrebbe costituire ragione di legittima discriminazione rispetto al recupero ed all'accreditamento di marche contributive relative ad un medesimo periodo di disponibilità al lavoro.

Il pretore di Savona ritiene, inoltre, che la mancata attribuzione delle facoltà di riscattare il periodo di «occasionalato» anche a coloro che hanno già maturato l'anzianità di servizio richiesta per il pensionamento anticipato, in modo da consentire ad essi di incrementare il periodo contributivo e la conseguente misura del trattamento pensionistico, sia in contrasto con il diritto ad avere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia (art. 38 della Costituzione).

2. — Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

L'Istituto considera che il recupero volontario del periodo di così detto «occasionalato» è ammesso in via del tutto eccezionale, solo per agevolare il pensionamento anticipato dei lavoratori del settore, i quali, senza il riscatto di quel periodo, non potrebbero beneficiare del prepensionamento; mentre i lavoratori più anziani non avrebbero bisogno di tale recupero per conseguire il pensionamento anticipato che, anche senza ulteriori benefici, li avvantaggia. Tenuto conto della natura particolare del prepensionamento, non sarebbe, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione.

L'INPS ritiene, inoltre, che non sia neppure configurabile una violazione dell'art. 38 della Costituzione, le cui finalità sono garantite proprio consentendo il pensionamento anticipato, mentre eventuali differenze che incidono sulla misura della prestazione sarebbero rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la possibilità di recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di «occasionalato», prevista per i lavoratori delle compagnie portuali che non hanno maturato i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, e la mancata attribuzione di questo beneficio anche a coloro che, a quella data, hanno maturato i requisiti per il prepensionamento, non determinerebbero una illegittima disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori. La diversità delle situazioni soggettive sarebbe nei fatti, dipendendo dalla maturazione o meno di una determinata anzianità entro la data fissata dal legislatore, il quale, usando del potere discrezionale che gli compete, si sarebbe limitato ad introdurre un'ulteriore e diversa facoltà per quanti altrimenti non avrebbero potuto usufruire del prepensionamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe violato neppure l'art. 38 della Costituzione. Il principio che impone di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita, non escluderebbe, difatti, che il legislatore possa prendere in considerazione esigenze considerate più meritevoli di tutela rispetto ad altre.

4. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha depositato una memoria per precisare le proprie argomentazioni.

L'Avvocatura ricorda, anzitutto, che l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990 proroga la facoltà di accedere al beneficio del prepensionamento, già previsto dal decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26 stabilendo quali requisiti l'età superiore a 52 anni per gli uomini ed a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione, oppure il possesso di almeno 27 anni di contribuzione effettiva. Si tratta di una misura del tutto speciale e temporanea, non equiparabile all'ordinario trattamento pensionistico e collegata all'emergenza sociale connessa alla fuoriuscita dei lavoratori dal circuito produttivo.

Il pensionamento, inoltre, concretizza una facoltà di scelta del lavoratore e non lede il principio di eguaglianza, che presuppone parità di trattamento in condizioni analoghe: mentre, in questo caso, si è in presenza di una disciplina speciale, di sostegno per situazioni specifiche di oggettiva e grave difficoltà.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe neppure violato l'art. 38 della Costituzione, in quanto la condizione fondamentale dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento sarebbe comunque assicurata dalla sussistenza del requisito minimo per l'ammissione al beneficio. La concessione di agevolazioni solo a coloro che non hanno raggiunto il requisito minimo per il pensionamento anticipato, sarebbe, infine, coerente con il sistema di garanzie approntate dall'ordinamento, che tiene anche conto della esiguità delle disponibilità finanziarie.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne la disciplina dei benefici concessi dall'art.3 del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6 per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali e ne investe il comma 8-bis, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1990, n. 58, che consente ai lavoratori, i quali non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di «occasionalato».

Il pretore di Savona ritiene che questa disposizione, nella parte in cui non prevede il recupero contributivo di tale periodo anche per i lavoratori che alla stessa data hanno già maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, possa essere in contrasto: *a)* con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), attribuendo la facoltà di riscatto ai lavoratori che vantano un minor numero di anni di servizio e non riconoscendo la stessa facoltà agli altri lavoratori collocati in pensione anticipatamente; *b)* con il diritto dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (art. 38 della Costituzione), giacché non sarebbe possibile incrementare il periodo contributivo, e quindi il trattamento pensionistico, mediante il riscatto del periodo di «occasionalato».

2. — La questione non è fondata.

Con riferimento al principio di eguaglianza, la comparazione delle posizioni, indicate per il raffronto dal giudice rimettente, richiede la ricognizione preliminare del contenuto, delle finalità e delle modalità del recupero facoltativo di periodi eccezionalmente considerati come lavorativi, ma altrimenti non assoggettabili al versamento di contributi previdenziali e quindi non computabili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.

La disposizione sottoposta a verifica di legittimità costituzionale si inserisce nell'ambito di misure di risanamento della gestione dei porti e di adeguamento delle dotazioni organiche del personale alle effettive necessità dei traffici marittimi. Questo obiettivo viene perseguito agevolando il pensionamento anticipato di lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche per le quali siano accertate eccedenze rispetto ai progetti di riorganizzazione.

Il sistema del pensionamento anticipato, prefigurato dal legislatore, è caratterizzato sia dalla delimitazione della fascia di lavoratori legittimati ad avvalersene, in relazione all'età ed all'anzianità contributiva effettiva, sia dalla volontarietà e dalla non automatica concessione dello stesso. È necessario, difatti, che i lavoratori interessati ne facciano domanda, e la loro ammissione al pensionamento anticipato può essere disposta solo nei limiti del contingente determinato per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge, seguendo una graduatoria che tiene conto dell'età e dell'anzianità contributiva di chi ha presentato domanda.

Il prepensionamento è, per più aspetti, incentivato. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico è attribuito un aumento figurativo dell'anzianità contributiva per un periodo che copre, sino al massimo di otto anni, la differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai registri dei lavoratori portuali e quella di raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio, ovvero di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Inoltre, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, sono riconosciuti contributi figurativi per i periodi di servizio militare e di cassa integrazione guadagni.

In questo contesto l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990 attribuisce ai lavoratori portuali, che altrimenti, al 31 dicembre 1992, non avrebbero maturato i requisiti di anzianità contributiva effettiva necessari per chiedere il prepensionamento, la facoltà di recuperare volontariamente le marche contributive del periodo di «occasionalato». Si consente così di considerare, ai fini dell'anzianità contributiva richiesta per il prepensionamento, non solo i periodi di effettivo impiego, sia pure temporaneo, ma l'intero periodo di inclusione in elenchi di lavoratori occasionali, non iscritti nei registri dei lavoratori portuali, elenchi ai quali tuttavia di volta in volta si poteva attingere quando i lavoratori iscritti nei registri non erano sufficienti per eseguire le operazioni portuali (art. 194 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche).

La facoltà di recupero contributivo del periodo di disponibilità per l'impiego temporaneo nel lavoro portuale costituisce, quindi, una eccezione alla regola generale della corrispondenza tra contributi e periodi di effettivo lavoro; eccezione giustificata dalla finalità di ridurre l'esuberato di lavoratori portuali, permettendo l'inserimento nelle graduatorie previste per il pensionamento anticipato anche di quelli che altrimenti, in mancanza del requisito del periodo contributivo minimo, non potrebbero essere collocati in pensione.

Diversa è la situazione di chi può già contare su di una anzianità lavorativa e contributiva che consente di accedere al prepensionamento. In questo caso non è necessaria, per il raggiungimento delle finalità previste dal legislatore, l'integrazione contributiva che permette, mediante il riscatto, di considerare come effettivamente lavorativo il periodo di «occasionalato».

La diversità di situazioni costituisce un elemento di non irragionevole differenziazione della disciplina normativa, considerando che dal riscatto del periodo di «occasionalato», secondo le finalità previste dalla legge, non discende l'attribuzione di un vantaggio ulteriore rispetto a quello costituito dal recupero contributivo nei limiti in cui sia necessario per raggiungere l'anzianità prevista per il prepensionamento. Difatti l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990, pur non enunciando esplicitamente tale limitazione, la presuppone secondo quanto è dato ricavare da una interpretazione basata sulla *ratio* della disposizione e legata al sistema normativo nel quale la stessa è inserita. Il collegamento funzionale, che la disposizione enuncia, del recupero di periodi figurativi al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti, e la finalità di tale recupero, orientano l'interpretazione nel senso che il periodo di «occasionalato» sia riscattabile solo nei limiti necessari al raggiungimento dei requisiti per il prepensionamento. A tale interpretazione non è di ostacolo, in assenza di una diversa e consolidata interpretazione giurisprudenziale, una prassi amministrativa volta a consentire il recupero dell'intero periodo di «occasionalato», anche oltre la misura necessaria per raggiungere l'anzianità lavorativa richiesta per il prepensionamento, dovendo essere preferita, tra le varie possibili, l'interpretazione che esclude il determinarsi di una disparità di trattamento nel sistema normativo.

3. — Anche con riferimento all'rt. 38 della Costituzione la questione non è fondata.

Il dovere di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia non esclude che possano essere disciplinate diversamente le varie situazioni che si verificano. Il sistema del prepensionamento agevolato risponda all'esigenza di non lasciare senza mezzi i lavoratori anziani che perdono il lavoro in connessione con la ristrutturazione di interi settori produttivi. Una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, non ne segue la necessità di integrare ulteriormente, con il riscatto del periodo figurativo di «occasionalato», la base contributiva per la liquidazione, secondo le regole generali, del trattamento pensionistico, la cui sufficienza in sé non è stata posta in discussione, tanto più che tale trattamento consegue ad una scelta, volontariamente effettuata dallo stesso lavoratore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis, del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: MALVICA

96C1131

N. 235

Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Istanza di permesso premio - Provvedimento di diniego da parte del magistrato di sorveglianza - Eccessiva brevità del termine di ventiquattro ore concesso al condannato ed al pubblico ministero per proporre reclamo contro il provvedimento di diniego - Disparità di disciplina rispetto ad ipotesi analoghe per le quali è previsto il termine ordinario di dieci giorni - Inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 agosto 1995 dal tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Buso Antonio, iscritta al n. 950 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a giudicare sul reclamo proposto da un detenuto il 2 giugno 1995 avverso il diniego, ad opera del magistrato di sorveglianza, di un permesso premio, provvedimento notificato all'interessato il 31 maggio 1995, il tribunale di sorveglianza di Brescia, rilevata la tardività del gravame in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha, con ordinanza dell'8 agosto 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità della detta disposizione dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di ventiquattro ore per il reclamo avverso il provvedimento di diniego del permesso premio, anziché quello «ordinario» di dieci giorni.

Rileva il giudice *a quo* che il detto termine — «accettabile se riferito al permesso di urgenza e ordinario» — risulta del tutto incongruo rispetto ai permessi premio.

Tanto più che la Corte costituzionale mentre, da un lato, ha, con sentenza n. 53 del 1993, dichiarato (fra l'altro) l'illegittimità dell'art. 30-*bis* della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio, dall'altro lato, con le sentenze n. 349 del 1993 e 227 del 1995, ha affermato «la natura giurisdizionale del permesso premio».

E, se pure l'art. 172 del codice di procedura penale stabilisce che i termini si computano anche in ore, sta di fatto che l'art. 585 dello stesso codice stabilisce il termine per l'impugnazione non inferiore ai quindici giorni, mentre l'ordinamento penitenziario contempla il termine di dieci giorni per i reclami avverso i provvedimenti concernenti il regime di sorveglianza particolare (art. 14-*ter*, primo comma) e le licenze (art. 53-*bis*, comma secondo, che richiama l'art. 14-*ter*).

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nessun contrasto — rileva l'avvocatura — con il principio di eguaglianza sotto il profilo della irrazionale identità di trattamento sarebbe ravvisabile perché, nonostante la diversità di presupposti, sia il permesso ordinario quanto il permesso premio consistono in una deroga temporanea alla detenzione carceraria e ad entrambi devono applicarsi le stesse cautele. Donde anche la non pertinenza — sotto il profilo della irrazionale diversità di trattamento — delle norme del codice e dell'ordinamento penitenziario richiamate.

La dedotta violazione degli artt. 25 e 27 della Costituzione sarebbe, poi, del tutto incomprensibile.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, dubita, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, della legittimità dell'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi premio adottati dal magistrato di sorveglianza.

Più in particolare, il giudice *a quo* chiamato a decidere su un reclamo avverso il diniego di un permesso premio, reclamo proposto un solo giorno oltre il termine previsto dalla norma di cui viene denunciata la illegittimità, ha lamentato la eccessiva brevità di tale termine che, originariamente dettato in via esclusiva per i permessi ordinari, è stato esteso ai permessi premio dall'art. 30-*ter*, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, articolo introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, con il semplice richiamo («si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo») all'art. 30-*bis* della stessa legge n. 354 del 1975.

A sostegno della illegittimità della norma ora denunciata, il giudice *a quo* deduce l'irragionevolezza dell'assimilazione fra il regime del reclamo in materia di permessi premio a quello del reclamo avverso i provvedimenti concernenti i permessi ordinari. E ciò nonostante che due significativi interventi della Corte costituzionale facciano implicitamente propendere per una disciplina differenziata. Il primo (sentenza n. 53 del 1993) che ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale «anche» dell'art. 30-*bis* della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede l'applicazione al reclamo in materia di permessi premio della procedura prevista dall'art. 666 del codice di procedura penale. Il secondo (sentenza n. 349 del 1993; ma anche sentenza n. 504 del 1995), volto a «ribadire» la «natura giurisdizionale del permesso premiale».

Proprio in forza dell'avvenuta giurisdizionalizzazione della procedura, del tutto incongruo si rivela, allora, il termine per proporre reclamo avverso i provvedimenti concernenti i permessi premio, assolutamente eccezionale risultando un termine determinato in ore «che non si ritrova in altre norme del codice di procedura penale», pure se, ai sensi dell'art. 172 dello stesso codice, i termini processuali possono essere fissati anche in ore.

A ciò aggiungasi che è lo stesso ordinamento penitenziario a contemplare un regime relativo al termine per i reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, termine da identificare in quello di dieci giorni, previsto in materia di reclamo contro i provvedimenti sulla sorveglianza particolare.

2. — La questione è inammissibile.

È opportuno premettere — anche per pervenire ad una necessaria chiarificazione nella materia dei permessi premio, la cui disciplina è stata più volte dichiarata non conforme alla Costituzione ad opera di decisioni di questa Corte — che il richiamo ad opera del giudice *a quo* volto a stabilire una sorta di diretta consequenzialità tra la sentenza n. 53 del 1993 e la disciplina concernente il termine per proporre reclamo in materia di permessi premio non appare del tutto pertinente.

Con la detta sentenza, infatti, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale, per violazione della legge-delega, dell'art. 236 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (norme approvate, insieme alle norme di coordinamento e transitorie, con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nonché dell'art. 14-ter, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale al procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio.

Una decisione che non è in grado di incidere — neppure sul piano interpretativo — sulla questione sottoposta ora all'esame della Corte, sia perché l'estensione del sistema giurisdizionalizzato riguarda esclusivamente la procedura e non anche il termine per attivarla, sia perché la detta decisione aveva esclusivo riguardo ad una specifica procedura, quella, cioè, relativa al procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che escluda dal computo di detenzione il periodo trascorso in permesso premio.

3. — Poste tali premesse, le argomentazioni del giudice *a quo* circa la eccessiva brevità del termine di ventiquattro ore stabilito dalla legge per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi premio non sono prive di una qualche plausibilità.

Questa Corte non può, invero, non sottolineare come l'esperienza dei permessi premio, da ritenere parte integrante del trattamento, rappresenta, come già si è avuto occasione di precisare sin dalle prime pronunce in materia, «incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale quale conseguenza di regolare condotta, tanto da venir considerato esso stesso strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società, così da potersene trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione» (v. sentenza n. 188 del 1990, ma anche la sentenza n. 504 del 1995). Tanto più che, pur non essendo compreso dal capo sesto della legge penitenziaria, relativo alle misure alternative alla detenzione, esso diviene comunque «uno strumento cruciale ai fini del trattamento» perché può rivelarsi funzionale — in applicazione del principio di progressività — all'affidamento in prova (v., oltre alla già ricordata sentenza n. 504 del 1995, anche la sentenza n. 227 del 1995), ferma, peraltro, restando la natura ampiamente discrezionale che contrassegna il provvedimento che concede il permesso.

Si spiega così come, in tempi recenti, questa Corte, superando la costruzione che vedeva nel permesso premio un istituto non eccedente l'ambito della regolamentazione della vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari senza alcuna possibile incidenza sostanziale sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l'inizio dell'esecuzione della pena (cfr., invece, in tal senso, le ordinanze n. 1163 del 1988 e n. 436 del 1989), abbia incluso i permessi premio fra le misure che ammettono a forme di espiatione della pena fuori del carcere, come tali incidenti «sull'esecuzione della pena e, quindi, sul grado di libertà personale del detenuto» (v. sentenze n. 227 del 1995 e n. 349 del 1993).

4. — Così verificata la funzione del permesso premio, ne consegue una profonda distinzione tra tale istituto e quello del permesso c.d. di necessità previsto dall'art. 30 della legge n. 354 del 1975, istituto peraltro non connotato alla esecuzione della pena, potendo essere concesso il permesso di necessità anche prima del passaggio in giudicato della sentenza (v. art. 30, primo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 354 del 1975). Fra l'altro, i rigorosi presupposti cui la detta norma subordina la concessione di permessi giustifica i brevissimi termini entro i quali è possibile impugnare il provvedimento del magistrato di sorveglianza, senza che, proprio per la dissociazione dei permessi premio dalle esigenze del trattamento, possa profilarsi una qualsiasi omologazione con gli altri permessi, che ecceda l'ambito meramente nominalistico.

5. — Questa Corte non può, dunque, non rilevare che la fissazione di un identico termine per il reclamo nei confronti dei provvedimenti concernenti i permessi di necessità ed il reclamo nei confronti dei provvedimenti concernenti i permessi premio si riveli non ragionevole, rispondendo ciascuno dei due provvedimenti reclamati a presupposti e finalità diverse. Ma a parte ciò, è la disciplina dell'art. 30-ter, sesto comma, della legge n. 354 del 1975 a suscitare dubbi di ragionevolezza, potendo apparire non del tutto congruo il termine di ventiquattro ore per censurare un provvedimento che incide su un regime che è parte integrante del trattamento e da cui possono discendere conseguenze dirette anche al fine dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

6. — Senonché i *tertia comparationis* additati dal giudice *a quo* risultano così disomogenei da non consentire alcuna possibilità di adattamento all'istituto in esame.

Non è, certo, evocabile il termine di dieci giorni, di cui all'art. 14-ter, previsto per il reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, richiamato per i reclami avverso il decreto che esclude dal computo della pena detentiva il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o in licenza in caso di mancato rientro o di gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. Trattasi infatti di istituti di ben diversa complessità e perseguenti finalità non assimilabili a quelle perseguite dai provvedimenti riguardanti la concessione o il diniego dei permessi premio. Ancor meno è richiamabile l'ulteriore termine, pur esso evocato dal giudice *a quo* concernente l'impugnazione dei provvedimenti del giudice, secondo la regolamentazione apprestata dal codice di procedura penale; un termine, oltre tutto, da collegare ad una serie di più articolate prescrizioni non riferibili, in alcun modo, all'istituto in esame.

7. — Poiché, dunque, non è consentito rintracciare nell'ordinamento una conclusione costituzionalmente obbligata che permetta a questa Corte di porre rimedio alla brevità del termine per proporre reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio rideterminandolo essa stessa, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

Sarà compito del legislatore provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contempererà la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura. Ferma restando la possibilità per l'interessato di azionare il procedimento per la restituzione nel termine, nei limiti indicati dall'art. 175, primo comma, del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelleria: MALVICA

N. 236

*Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Brevetti - Certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto - Previsione della presentazione della domanda, per il rilascio di tale certificato, esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio postale - Mancata previsione della presentazione di detta domanda anche per il tramite dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato territorialmente competente - Lesione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Non fondatezza.

(Legge 19 ottobre 1991, n. 349, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1995 dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sul ricorso proposto da Kirin-Amgen Inc. contro Ufficio italiano brevetti e marchi, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione della società Kirin-Amgen Inc. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Giovanni Pellegrino e Carlo Fiammenghi per la società Kirin-Amgen Inc. e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Una società statunitense aveva depositato, nell'ultimo giorno utile consentitole dalla normativa, presso l'Ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) di Milano la domanda volta ad ottenere il «certificato complementare di protezione per i medicinali» che la legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto) ha previsto onde consentire al titolare di brevetto farmaceutico di prolungarne la durata oltre il limite ventennale. Ma l'Ufficio italiano brevetti e marchi aveva respinto la richiesta, perché pervenutagli oltre il termine di legge, in quanto, a norma dell'art. 2 della legge predetta, la domanda può essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio centrale stesso, direttamente o tramite il servizio postale.

Adita con ricorso avverso tale provvedimento dalla società richiedente, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1995, ha sollevato — in riferimento all'art. 41 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della citata legge n. 349 del 1991, nella parte in cui non prevede che detta domanda possa essere presentata anche per il tramite dell'Ufficio provinciale territorialmente competente. L'esclusione di tale possibilità non appare ragionevole alla rimettente Commissione, in quanto il deposito presso l'Ufficio provinciale fornirebbe garanzie di certezza circa la data di presentazione, non meno adeguate di quelle offerte dal servizio postale. Essa si tradurrebbe quindi in una ingiustificata limitazione della scelta dei mezzi preordinati all'attuazione dell'iniziativa economica, costituzionalmente garantita.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando come la norma impugnata si ispiri alle generali finalità di accertamento proprie della legislazione brevettuale, riconducibile alla riserva con cui all'art. 41 della Costituzione consente alla legge di determinare i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali. Le formalità di presentazione descritte dal censurato art. 2 risulterebbero chiare, normali e di impegno per nulla gravoso.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, che ha chiesto la declaratoria d'illegittimità costituzionale, rilevando anzitutto come il deposito dell'ordinaria domanda di brevetto presso l'U.P.I.C.A. sia previsto dalla legge quale alternativa a quello effettuato presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi). Gli Uffici provinciali in argomento, che sono i rappresentanti periferici dell'amministrazione interessata, offrono — osserva la parte — tutte le necessarie garanzie di regolarità delle operazioni e la certezza della data. La denunciata esclusione del deposito presso di essi della domanda relativa al certificato complementare limiterebbe in modo ingiustificato il diritto del cittadino di scegliere i mezzi per l'attuazione dell'iniziativa economica, penalizzando oltretutto i brevettanti non residenti in Roma, ove ha sede l'Ufficio citato, i quali «devono investire energie per fargli pervenire le domande».

Considerato in diritto

1. — La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nella parte in cui prevede che la domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco debba essere presentata, direttamente o tramite il servizio postale, soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi) con sede in Roma, e non possa invece essere anche depositata presso l'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato territorialmente competente. A parere della rimettente commissione, dall'omessa previsione di tale ultima possibilità deriverebbe una lesione della libertà d'iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — L'art. 4-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali), introdotto dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, prevede la possibilità del rilascio di un «certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto». Tale certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione brevettuale: periodo corrispondente a quello intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

Quest'ultimo lasso di tempo può infatti, nel settore farmaceutico, protrarsi a lungo, per via del succedersi di sperimentazioni obbligatorie ed autorizzazioni amministrative, così da non consentire al titolare un adeguato sfruttamento del brevetto e, con esso, anche un completo ammortamento degli elevati costi solitamente connessi alla ricerca ed alla produzione dei farmaci.

Il citato art. 4-bis prevede nel secondo comma che la domanda di certificato complementare debba essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi ex art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480). E l'art. 2 della legge n. 349 del 1991, nel secondo comma denunciato dalla rimettente Commissione, precisa a sua volta che la domanda può essere presentata «esclusivamente» presso detto Ufficio, «direttamente o tramite servizio postale».

2.2. — Quest'ultima previsione è evidentemente da porre in relazione con l'obbligo, sancito dal terzo comma del citato art. 4-bis a carico dell'Ufficio stesso, di rendere noti, mediante pubblicazione di un bollettino mensile, i medicinali per i quali sia stato richiesto il rilascio del certificato complementare; bollettino che dev'essere «reso disponibile al pubblico» entro il mese successivo a quello durante il quale sono state depositate le domande, alle quali — è da sottolineare — il successivo quinto comma attribuisce in via provvisoria «gli stessi effetti del certificato complementare di protezione», ove questo non sia stato ancora concesso al momento della scadenza del brevetto.

Trattasi dunque di un onere che si ricollega all'esigenza di garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e relativo sistema di pubblicità, in vista dei predetti effetti sostanziali. Come tale esso trova, in definitiva, una razionale giustificazione nella necessaria tutela delle regole della concorrenza (secondo la *ratio* illustrata nella relazione alla proposta di legge n. 4653 presentata il 9 marzo 1990 alla Camera dei deputati).

Non si vede allora in qual senso l'adempimento dell'onere stesso possa risolversi «in una limitazione ingiustificata dei mezzi preordinati all'attuazione dell'iniziativa economica», secondo quanto asserito viceversa dalla Commissione rimettente.

La *ratio* della garanzia ex art. 41 della Costituzione, invero, non si estende certo alle mere modalità di comunicazione degli atti che hanno l'esclusiva funzione di portare gli stessi a conoscenza di terzi, e la cui eventuale onerosità troverebbe comunque un suo più che congruo bilanciamento nell'utilità sociale, individuabile, con riguardo alla presente specie, nel corretto funzionamento del mercato (cfr. sentenze n. 110 del 1995 e n. 389 del 1992).

L'attività produttiva del titolare del brevetto di farmaco impone una serie di complessi rapporti con il Ministero della sanità, relativi al metodo di fabbricazione, alle varie fasi di sperimentazione, fino all'emissione del decreto autorizzativo della immissione in commercio; cui seguono ulteriori incombenze, implicanti la necessità di rivolgersi ad autorità centrali, come la fissazione del prezzo e l'eventuale inclusione del farmaco nella lista dei prodotti rimborsabili dal Servizio sanitario. Appunto in tale quadro — ispirato alle evidenti finalità di interesse pubblico che sono proprie della materia e che danno specificità a questa nell'ambito della generale disciplina dei brevetti — viene ad inserirsi l'onere di presentare la domanda all'Ufficio centrale: il cui adempimento, oltretutto, rimane facilitato dalla prevista possibilità di avvalersi del servizio postale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto), sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: MALVICA

N. 237

Ordinanza 26 giugno-4 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ordinamento penitenziario - Istanza di permesso premio - Provvedimento di diniego da parte del magistrato di sorveglianza - Reclamo del detenuto al tribunale di sorveglianza - Lamentata eccessiva brevità del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale - Mancata previsione della ricorribilità per cassazione avverso tale decisione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal codice di procedura penale (artt. 666 e 678) per ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa e del principio rieducativo della pena - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Maurò FERRI;**Giudici:** prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 agosto 1995 dal tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Braccioli Pietro, iscritta al n. 951 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, chiamato a decidere sul reclamo proposto da un detenuto avverso il provvedimento di diniego di un permesso premio pronunciato dal magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza di Brescia ha, con ordinanza dell'8 agosto 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, due distinte questioni di legittimità, entrambe incentrate sull'art. 30-bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), censurato nella parte in cui, da un lato, esige che il tribunale di sorveglianza si pronunci sul reclamo entro il termine di dieci giorni e, dall'altro lato, non prevede che avverso la decisione dello stesso tribunale nella medesima materia possa essere proposto ricorso per cassazione;

che il rimettente richiama la sentenza costituzionale n. 53 del 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità (fra l'altro) dell'art. 30-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio, osservando che, poiché in tale sentenza si fa riferimento soltanto al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 53-bis della legge n. 354 del 1975 e alla procedura di cui all'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la detta statuizione non sarebbe riferibile al procedimento *a quo*;

che, peraltro, di fronte alla più volte affermata giurisdizionalizzazione della procedura concernente i permessi premio (sentenze n. 349 del 1993 e 227 del 1995) risulterebbe evidente l'illegittimità della norma denunciata, in relazione ad entrambi i parametri evocati;

che l'osservanza dell'art. 3 della Costituzione sarebbe compromessa perché del tutto irrazionalmente si impone al tribunale di sorveglianza di decidere sul reclamo entro dieci giorni, un termine che «confligge» con quello previsto dall'art. 666, comma terzo, del codice di procedura penale, il quale dispone che l'avviso deve essere notificato almeno dieci giorni prima della data dell'udienza;

che ciò comporterebbe altresì violazione del diritto di difesa e del principio rieducativo della pena, anche con riferimento alla non ricorribilità per cassazione di un provvedimento, come quello del tribunale di sorveglianza, avente sicura natura giurisdizionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la seconda questione sia dichiarata inammissibile perché del tutto irrilevante, e che la prima questione venga dichiarata non fondata, non potendo giungersi a conclusione diversa da quella assunta dalla Corte costituzionale, la quale ha, «ad altro proposito», dichiarato l'illegittimità della norma denunciata;

Considerato che entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili;

che, più in particolare, la censura incentrata sulla brevità del termine previsto per la decisione del tribunale di sorveglianza sui reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio è del tutto irrilevante nel processo *a quo*, avendo il rimettente fatto applicazione di norme diverse da quelle di cui denuncia l'illegittimità costituzionale, perché non riferibili alla procedura del reclamo di cui all'art. 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, con il notificare all'interessato il decreto di fissazione per l'udienza circa cinquanta giorni prima, così da superare comunque il termine di dieci giorni dalla proposizione del reclamo per la decisione sul reclamo stesso;

che, del pari, manifestamente inammissibile, perché del tutto futura ed eventuale, è la questione riguardante la dedotta non ricorribilità per cassazione del provvedimento del tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo in tema di permessi premio, il tutto senza contare che detta ricorribilità, già affermata da questa Corte (v. sentenza n. 227 del 1995), è stata ritenuta di recente anche dalla Corte di cassazione (v. sez. I, 2 febbraio 1996, Lakhdar; sez. I, 21 febbraio 1996, Resica).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Didichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: MALVICA

N. 238

Sentenza 27 giugno-9 luglio 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Incidente probatorio - Sottoposizione dell'indagato o di terzi a perizia medico-legale - Potere del giudice, se lo ritenga necessario per l'esecuzione delle operazioni peritali, di disporre sul periziando, anche senza il suo consenso, prelievi ematici - Mancata precisazione, nella norma su cui tale potere si basa (art. 224, secondo comma, del cod. proc. pen.), dei casi e dei modi in cui misure di tal genere possono essere adottate, come richiesto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione a garanzia della libertà personale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di altra censura - Richiamo a sentenze nn. 194/1996 e 54/1986.

(C.P.P., art. 224, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 13, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Gregori Fabio iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Gregori Fabio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Paola Severino per Gregori Fabio e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 13 dicembre 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione.

Premette il giudice per le indagini preliminari rimettente che nel corso del procedimento penale a carico di Gregori Fabio il pubblico ministero aveva chiesto di procedersi con incidente probatorio a perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi genetici emergenti dagli effettuando prelievi con quelli presenti ed accertati nel materiale ematico rinvenuto su una statua raffigurante la Madonna.

Ammesso l'incidente probatorio, all'udienza fissata l'indagato manifestava la volontà di non sottoporsi al prelievo ematico ed altresì comunicava che tale era anche l'intendimento dei parenti richiesti del medesimo accertamento; nella stessa sede contestava che il giudice potesse imporre coattivamente il prelievo ematico.

Ciò posto, il giudice rimettente osserva che il mezzo di prova, di cui è chiesto l'espletamento anche in assenza della necessaria adesione e disponibilità delle persone interessate, comporta inevitabilmente l'uso di mezzi coercitivi che impongono la privazione della libertà personale e la sottoposizione del soggetto ad accertamenti invasivi del suo corpo. D'altra parte la possibilità di disporre coattivamente gli accertamenti richiesti rientra nell'ambito dei poteri assegnati al giudice dalle norme sulla perizia (artt. 220 e segg. del codice di procedura penale). Però — prosegue il giudice per le indagini preliminari rimettente — se è vero che questa Corte (con la sentenza n. 54 del 1986) ha già legittimato il prelievo ematico coattivo con riferimento alle norme del codice di procedura penale abrogato, la questione può non di meno essere riproposta nel mutato assetto processuale del nuovo codice di rito. Ed infatti l'art. 224, secondo comma, del codice di procedura penale consente in modo del tutto generico la possibilità di emettere un provvedimento coattivo per assicurare il compimento della perizia perché prevede la facoltà del giudice di dare gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito e di adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali, senza alcuna concreta precisazione circa la natura e la possibilità di estensione della coazione. Invece la norma costituzionale, riconoscendo la inviolabilità della libertà personale, non consente restrizione alcuna della stessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; e ciò implica la necessaria «tipizzazione» delle possibilità di restrizione della libertà personale. D'altra parte il nuovo codice di procedura penale ha curato in modo analitico e scrupoloso il tema della libertà personale dell'indagato, prevedendo tutta una serie di restrizioni dei poteri della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e dello stesso giudice, ed ha graduato l'entità delle misure restrittive in relazione alla situazione concreta, riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravità. Invece il riconoscimento al giudice di un indiscriminato potere di sottoporre coattivamente l'indagato o anche persone estranee all'imputazione a prelievi ematici, o ad altre forme di accertamenti medici di carattere invasivo, contrasta con l'assetto normativo complessivo che il legislatore ha posto in tema di libertà personale con il nuovo codice di rito.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamando essenzialmente il citato precedente di questa Corte ed evidenziando che comunque il provvedimento che ordina l'esame coattivo del sangue è direttamente impugnabile *ex art.* 111 della Costituzione.

3. — Si è costituito Gregori Fabio, indagato nel procedimento penale pendente innanzi al giudice rimettente, e — aderendo alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione — ha chiesto, anche con una successiva memoria, la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione — dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice delle indagini preliminari di disporre coattivamente — in sede di incidente probatorio per l'esecuzione di perizia ematologica — il prelievo ematico nei confronti tanto dell'indagato quanto di terzi per sospetta violazione sia del principio di inviolabilità della libertà personale, non essendo determinati con carattere di tassatività i casi ed i modi in cui sia possibile procedere a tale prelievo coattivo che è anche invasivo dell'integrità fisica; sia del principio di disparità di trattamento, per il carattere indiscriminato ed indistinto dell'assoggettamento al prelievo coattivo di qualsiasi indagato ed anche di persone estranee ai fatti.

2. — La disposizione censurata prevede che il giudice che ha disposto la perizia possa adottare tutti «gli altri provvedimenti» — ulteriori rispetto all'ordine di comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito — «che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali». Tra questi provvedimenti il giudice rimettente ritiene compreso implicitamente anche l'ordine di procedere coattivamente al prelievo ematico della persona sottoposta all'esame, ed argomenta le censure di incostituzionalità della disposizione muovendo da tale presupposto interpretativo, che trova peraltro riscontro sia nella giurisprudenza di legittimità, che si è interrogata in ordine ai limiti di ammissibilità di tale prelievo coattivo allorché questo possa compromettere l'integrità fisica o la dignità (comprensiva del diritto alla riservatezza) della persona sottoposta all'esame, sia nella stessa giurisprudenza di questa Corte, che nella sentenza n. 54 del 1986 ha già scrutinato analoghe disposizioni dell'abrogato codice di pro-

cedura penale. In tale pronuncia la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314, 317 di quel codice, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, appunto, prevedevano la facoltà del giudice istruttore di disporre, senza limite alcuno, il prelievo ematico coattivo, puntualizzando poi nella motivazione che il giudice incontrava invece precisi limiti, perché le specifiche norme denunciate dovevano esser lette nel contesto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali, così che, per un verso, era necessario un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e, per altro verso, il giudice non avrebbe potuto disporre il prelievo ematico coattivo ove questo, in considerazione delle circostanze del caso, avesse messo in pericolo la vita, la salute o l'incolumità o fosse risultato lesivo della dignità della persona o invasivo dell'intimo della sua psiche.

3. — La questione è fondata.

3.1. — La prima verifica richiesta dall'ordinanza di rimessione è quella della compatibilità del contenuto pre-cettivo così enucleato dall'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale con la prescrizione espressa dal primo parametro evocato (art. 13, secondo comma, della Costituzione), il quale assoggetta ogni restrizione della libertà personale, tra cui nominatamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, ad una duplice garanzia: la riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili «nei soli casi e modi previsti dalla legge») e la riserva di giurisdizione (richiedendosi l'«atto motivato dell'autorità giudiziaria»); e così appronta una tutela che è centrale nel disegno costituzionale, avendo ad oggetto un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e strettamente connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona.

3.2. — Il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante — e quindi bisognosa di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei «casi e modi» in cui può esser disposta dal giudice — in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona — pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) — e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla.

È quindi operante nel caso la garanzia della riserva — assoluta — di legge, che implica l'esigenza di tipizzazione dei «casi e modi», in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e ristretta. Né tale rinvio alla legge può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale.

3.3. — In passato questa Corte, nella citata sentenza n. 54 del 1986, ha fissato i limiti negativi (desumibili dagli artt. 2 e 32 della Costituzione) del prelievo ematico coattivo, ritenendo altresì soddisfatta anche la riserva di legge, quanto sia ai «casi» che ai «modi».

La questione però va rimeditata, ritenendosi di dover pervenire a conclusioni diverse, tenuto conto anche della maggiore forza con cui il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale, ispirato in modo particolarmente accentuato al *favor libertatis*. Non senza considerare che proprio il precedente intervento di questa Corte, e le esigenze di garanzia in esso sottolineate, avrebbero dovuto suggerire al legislatore, in sede di redazione del nuovo codice di rito, di fissare e definire condizioni, presupposti e limiti per l'adozione del provvedimento coercitivo in questione, così come puntualmente è stato fatto per altre misure restrittive della libertà personale, seppur non di natura cautelare, quale l'accompagnamento coattivo (artt. 133 e 134 del codice di procedura penale); sicché in tale mutato contesto normativo mentre queste ed altre misure restrittive sono state positivamente, in modo più o meno dettagliato, disciplinate, non altrettanto è avvenuto per il prelievo ematico coattivo, riconducibile soltanto alla generica formulazione dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, senza alcuna previsione espressa né dello stesso provvedimento, né dei suoi presupposti e limiti.

3.4. — Non è senza rilievo d'altra parte che, in un diverso (ma anch'esso recente) contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore — operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale — abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e coope-

rare all'acquisizione probatoria); disciplina — questa — la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione atteso che la «dettagliata normativa» di tale accertamento «non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge».

Invece, con riferimento alla generica fattispecie normativa in questa sede censurata, si ha che le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano in realtà soltanto la finalità della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei «casi» voluta dalla garanzia costituzionale. Così come la considerazione che il prelievo ematico coattivo non possa essere disposto quando lede la dignità della persona o metta in pericolo la vita o l'integrità fisica della stessa costituisce null'altro che il riflesso dei limiti negativi dedotti dall'inquadramento della misura specifica nel contesto generale dell'ordinamento, ma non realizza la indicazione al positivo dei «modi», come prescritto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.

3.5. — Più in generale, con riferimento anche ad ogni altro provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi alla nozione di «provvedimenti ... necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali», la disposizione censurata — nella quale manca addirittura la previsione specifica delle misure che possono essere adottate dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione delle operazioni peritali facendosi riferimento, con una unica ed indifferenziata locuzione, ad una serie indeterminata di provvedimenti, senza distinguere tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale e cumulando in una disciplina indistinta gli uni e gli altri — presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. E manca anche, come già si è rilevato, la stessa precisazione della tipologia delle misure restrittive adottabili, il che accentua — evidenziandone il contrasto con il parametro evocato — l'assoluta mancanza di indicazioni al positivo circa i «casi» e i «modi».

4. — Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2 (seconda proposizione), del codice di procedura penale, nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate.

Ne segue che — fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate — nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.

5. — Rimane assorbito l'esame dell'ulteriore censura allegata dal giudice rimettente con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei «casi» e nei «modi» dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA.

N. 239

Sentenza 27 giugno-9 luglio 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici istituito con d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Misure cautelari previste nei confronti del personale addetto - Ufficiali di riscossione, o messi di notificazione (nella specie: dipendenti del Banco di Napoli quale concessionario del servizio) sottoposti a procedimento penale per false attestazioni nelle relazioni di notifica - Sospensione dall'impiego e dall'abilitazione all'esercizio della loro attività - Operatività della sospensione (ex art. 110 del citato d.P.R.) in base al presupposto meramente formale della pendenza del procedimento penale e senza altro limite di durata se non quello della sua definizione - Conseguente mancanza dei requisiti minimi necessari perché la misura cautelare in questione possa ritenersi non lesiva dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 della Costituzione) e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, della Costituzione) - Richiamo alle sentenze nn. 766/1988, 40 e 595 del 1990, 109/1994 e 447/1995 - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili di incostituzionalità dedotti.

(D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 110).

(Cost., artt. 3, 27, secondo comma, 36 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), promossi con ordinanze emesse il 30 novembre 1995 dal pretore di Nola, sezione distaccata di Ottaviano, nel procedimento civile vertente tra Pilati Vincenzo e Banco di Napoli S.p.a., iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996; il 17 gennaio 1996 dal Tribunale di Nola, nel procedimento civile vertente tra Bove Raffaele e Banco di Napoli s.p.a, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Pilati Vincenzo, Bove Raffaele e del Banco di Napoli S.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Errico Di Lorenzo per Pilati Vincenzo e Bove Raffaele, Nunzio Rizzo per il Banco di Napoli S.p.a. e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile instaurato con ricorso per provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile il pretore di Nola, sezione distaccata di Ottaviano, ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 novembre 1995 e pervenuta a questa Corte il 2 febbraio 1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 36 della Costituzione.

2. — Risulta dagli atti che il ricorrente, impiegato del Banco di Napoli già svolgente funzioni di ufficiale di riscossione nell'ambito del servizio di riscossione dei tributi affidato in concessione a detto istituto di credito, indagato per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476, secondo comma, cod. pen.), e colpito da ordinanza di custodia cautelare, poi però revocata, era stato raggiunto da provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della funzione di ufficiale di riscossione, emesso dal Procuratore della Repubblica.

In relazione al predetto procedimento penale, ed al menzionato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, l'istituto di credito datore di lavoro aveva comunicato all'impiegato che egli era sospeso «dall'impiego e dall'abilitazione ai sensi e per gli effetti dall'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e delle altre norme legislative vigenti».

Dopo che, nonostante la successiva revoca dell'ordinanza di custodia cautelare, il Procuratore della Repubblica aveva respinto istanza diretta alla rimozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, ritenendo discendere dall'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988 l'obbligo di revoca dell'autorizzazione fino alla definizione del procedimento penale, il ricorrente aveva adito il Pretore del lavoro chiedendo disporsi la propria riassunzione con ripristino del relativo trattamento economico, e in tale sede sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988.

Il remittente rileva che detta norma prevede una misura cautelare automatica e operante di diritto, volta al fine di evitare il rischio di commissione di altri reati della stessa specie, senza offrire alcun margine di valutazione o di discrezionalità al concessionario datore di lavoro; che tale norma è destinata a prevalere, per il suo carattere pubblicistico, sulle norme del contratto collettivo che disciplinano la sospensione cautelare dall'impiego su iniziativa del datore di lavoro; che unico presupposto per l'applicazione di detta norma è l'esistenza di un procedimento penale per falso in certificazione, anche solo nella fase delle indagini preliminari.

Ciò premesso, il giudice remittente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata, da un lato in riferimento al principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., in ragione del carattere automatico della misura cautelare, disposta *ex lege* al di fuori di ogni valutazione del caso concreto e senza alcun limite temporale se non quello della definizione del procedimento penale; dall'altro lato in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sospensione dall'impiego senza prevedere la corresponsione all'impiegato di un assegno alimentare, col che la misura si tradurrebbe in una implicita anticipata sanzione, violandosi la funzione di sostentamento per il lavoratore cui soccorre la retribuzione.

3. — Nel corso di un procedimento civile instaurato con reclamo avverso una decisione del Pretore di Nola, sezione distaccata di Ottaviano, di reiezione di ricorso per provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato a sua volta, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 e pervenuta a questa Corte il 13 marzo 1996, analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del citato d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 76 della Costituzione.

La fattispecie sottoposta al Tribunale è sostanzialmente identica a quella cui si riferisce l'ordinanza pretorile sopra riferita, salvo che il provvedimento di sospensione risulta adottato a distanza di qualche tempo dalla avvenuta revoca dell'ordinanza di custodia cautelare e dalla riassunzione in servizio dell'impiegato. Questi aveva fatto ricorso al Pretore il quale però aveva rigettato la domanda per mancanza del *fumus boni juris*, sulla base del carattere inderogabile e obbligatorio della misura cautelare prevista dall'art. 110 citato.

Il ricorrente aveva proposto reclamo sollevando eccezione di legittimità costituzionale di detta norma, ritenuta dal Tribunale rilevante e non manifestamente infondata.

In particolare il Tribunale remittente ritiene che il carattere inderogabile e automatico della misura cautelare contrasti, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, per le stesse ragioni che indussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 971 del 1988, l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano la destituzione di

diritto di pubblici impiegati nel caso di condanna degli stessi per alcuni reati: ricordando inoltre come la tendenza dell'ordinamento ad espungere ogni forma di automatismo in questo campo risulti oggi anche dalla legge n. 19 del 1990, la quale, modificando l'art. 166 del codice penale, ha escluso che la condanna a pena condizionalmente sospesa possa costituire di per sé sola motivo per il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

In secondo luogo, ad avviso del Tribunale remittente, la norma in questione sarebbe in contrasto con l'art. 3 — sotto il profilo della irragionevolezza — nonché con gli artt. 24 e 27 della Costituzione, in quanto la misura sospensiva automatica prevista pregiudicherebbe il diritto alla difesa e violerebbe la presunzione di non colpevolezza dell'indagato, operando fin dall'inizio del procedimento penale e non dopo la sentenza definitiva, e per di più essendo applicata senza che un giudice sia chiamato a valutare i presupposti della misura stessa, come invece accade per le misure interdittive previste nell'ambito dell'ordinamento processuale penale dagli artt. 287 e seguenti del codice di rito.

Infine la norma sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto la legge di delega (4 ottobre 1986, n. 657) sulla cui base fu emanato il decreto legislativo delegato n. 43 del 1988 non conterrebbe alcun principio direttivo in tema di provvedimenti nei confronti degli ufficiali di riscossione sottoposti a procedimento penale.

4. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata «inammissibile e non fondata».

Secondo l'Avvocatura erariale il d.P.R. n. 43 del 1988, nel disciplinare in modo specifico una materia particolarmente meritevole di tutela, avrebbe inteso sottrarre la fattispecie in questione all'ambito di applicazione della normativa generale sulla sospensione cautelare dei pubblici impiegati (art. 91 del d.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3), limitando il potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione da tale normativa in tema di sospensione facoltativa.

La questione, secondo l'interveniente, potrebbe inquadrarsi nella prospettiva dell'opportunità politica, ma non attingerebbe il livello della costituzionalità.

5. — Si sono costituiti in entrambi i giudizi le parti ricorrenti dei giudizi principali, chiedendo, con deduzioni di contenuto analogo, l'accoglimento della questione, e anzi una pronuncia di incostituzionalità che investa anche la disposizione dell'art. 99 dello stesso d.P.R. n. 43 del 1988 che prevede il potere di revoca dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.

I deducenti insistono sull'automatismo che caratterizzerebbe le norme denunciate, in relazione al semplice inizio del procedimento penale, il che lederebbe i principi costituzionali per le stesse ragioni fatte valere da questa Corte, oltre che nella citata sentenza n. 971 del 1988, nella sentenza n. 109 del 1994, che ha dichiarato illegittimo l'art. 281, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, ove si disponeva che la misura cautelare del divieto di espatrio si applicasse automaticamente nel caso di applicazione di una delle altre misure cautelari coercitive previste dagli artt. 280 e seguenti cod. proc. pen.

Circa l'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, i ricorrenti ne mettono in dubbio anzitutto la vigenza, rilevando che esso dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato dalle norme sopravvenute del codice di procedura penale che disciplinano le misure interdittive, applicabili ad opera del giudice per le indagini preliminari; e sottolineano comunque la singolarità di una misura interdittiva che il pubblico ministero avrebbe il potere di applicare sulla base di un procedimento penale da lui stesso promosso.

6. — Si è costituito altresì, nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Nola, il Banco di Napoli, parte convenuta nel giudizio *a quo*, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile per irrilevanza, e comunque infondata, la questione.

La difesa del Banco di Napoli premette che il rapporto di lavoro dei dipendenti ha natura privatistica ed è retto dalle norme del diritto privato, anche se l'esercizio di alcune funzioni richiede una autorizzazione amministrativa da parte del Procuratore della Repubblica, autorizzazione che avrebbe natura discrezionale per quanto riguarda sia il suo rilascio sia la sua revoca e sospensione.

La sospensione di cui è parola nell'art. 110, ricorrendo un rapporto di lavoro privatistico, riguarderebbe il solo esercizio delle funzioni pubbliche da parte del dipendente, non il rapporto di lavoro. Le conseguenze che discendono dal provvedimento del Procuratore della Repubblica sul piano del rapporto di lavoro non deriverebbero dall'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988, bensì dai principi propri di tale rapporto (sospensione delle prestazioni per sopravvenuta impossibilità temporanea, risoluzione del rapporto per sopravvenuta impossibilità definitiva, licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Qualunque provvedimento afferente alla conservazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro non potrebbe che fare capo all'imprenditore.

La questione sollevata sarebbe dunque, secondo il Banco di Napoli, irrilevante in quanto, quand'anche venisse dichiarato incostituzionale l'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988, non potrebbe mettersi in discussione il potere del Procuratore della Repubblica di revocare o sospendere l'autorizzazione, potere previsto dall'art. 99 dello stesso decreto, che non è stato oggetto di impugnazione.

Non potendosi dunque riattribuire le funzioni in oggetto al dipendente, il rapporto di lavoro rimarrebbe sospeso per impossibilità della prestazione.

La questione sarebbe comunque infondata, venendo in rilievo non il rapporto di impiego ma il mero esercizio delle funzioni soggette ad autorizzazione amministrativa.

7. — In vista dell'udienza il ricorrente costituito nel giudizio promosso dal Tribunale di Nola ha prodotto una memoria aggiuntiva.

In essa si rileva una contraddizione fra la tesi sostenuta in questa sede dal Banco di Napoli — circa la riferibilità della sospensione *ex art. 110* alle sole funzioni pubbliche, e non anche al rapporto di impiego — e quella sostenuta dallo stesso istituto datore di lavoro nei giudizi civili, secondo la quale la norma comporterebbe la sospensione automatica dall'impiego oltre che dall'abilitazione: tesi quest'ultima che — aggiunge il deducente — è stata accolta da vari giudicanti, le cui pronunce vengono prodotte davanti a questa Corte.

In ogni caso, secondo la parte deducente, pur se si dovessero interpretare le norme nel senso che la sospensione *ex lege* riguardi le sole funzioni pubbliche, l'art. 110 e l'art. 99, al primo connesso, non sfuggirebbero alle censure di incostituzionalità, prevedendo una sospensione automatica, sottratta a qualsiasi valutazione in rapporto al caso concreto, non motivata, e disposta da chi, come il Procuratore della Repubblica, è lo stesso promotore del procedimento penale che costituisce il presupposto della sospensione medesima.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze sollevano questioni aventi identico oggetto e parametri parzialmente coincidenti, onde i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia.

2. — Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza avanzata dal Banco di Napoli.

È vero, infatti, che il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dal Procuratore della Repubblica si è fondato sull'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, che configura un potere discrezionale da esercitarsi con atto motivato. Ma — a parte il fatto che lo stesso Procuratore ha mostrato, nel respingere l'istanza di uno dei ricorrenti, di ritenere tale provvedimento vincolato in forza dell'art. 110 del medesimo d.P.R. — ciò che rileva in questa sede è che i provvedimenti del datore di lavoro impugnati nei giudizi *a quibus* erano esplicitamente fondati sull'art. 110, sostanziandosi nella comunicazione che i dipendenti erano sospesi dall'impiego e dall'abilitazione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43», oltre che «delle altre norme legislative vigenti»; e che i giudici remittenti hanno concordemente ritenuto tale norma la base legale vincolante dei medesimi provvedimenti impugnati.

La valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta in via principale al giudice *a quo*, e può essere disattesa in questa sede solo se non plausibilmente motivata o evidentemente contraddetta dagli atti.

Ora, nella specie, viceversa, i giudici remittenti hanno compiuto una valutazione positiva della rilevanza non implausibilmente motivata, che dunque questa Corte non ha ragione di disattendere.

Resta naturalmente estraneo all'oggetto del presente giudizio il tema degli effetti che, sul rapporto di lavoro e sull'esercizio delle funzioni degli ufficiali di riscossione, esplicano in quanto tali i provvedimenti del Procuratore della Repubblica adottati ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, nonché quello delle conseguenze che dall'esito del giudizio di costituzionalità dell'art. 110 possano discendere in ordine alla sorte dei medesimi provvedimenti.

3. — Per converso, non può accogliersi la richiesta, avanzata in questa sede dagli impiegati ricorrenti, di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità anche l'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988.

I limiti della questione proposta sono quelli segnati dalle ordinanze di remissione, che prospettano dubbi di costituzionalità esclusivamente in ordine all'art. 110: ad essi la Corte deve attenersi in forza della regola sancita dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai cui sensi la Corte pronuncia «nei limiti dell'impugnazione», salvo il potere di dichiarare quali sono le altre disposizioni legislative «la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata».

Nella specie, peraltro, le disposizioni degli artt. 99 e 110 hanno presupposti diversi, attribuiscono poteri diversi e contemplano atti aventi effetti giuridici diversi: mentre infatti l'art. 99 prevede (oltre ad un potere di revoca in ogni tempo, da parte del concessionario del servizio, della nomina dell'ufficiale di riscossione) un potere discrezionale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni, da parte della stessa autorità che la ha rilasciata, l'art. 110 prevede invece che l'ufficiale di riscossione sottoposto a procedimento penale per falsità nelle relazioni di notifica sia «sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso», configurando quindi una autonoma misura di tipo cautelare ad effetto più ampio (incidente sull'abilitazione e non solo sul concreto esercizio delle funzioni, oltre che sull'impiego), operante *de jure*, e collegata al fatto oggettivo della pendenza del procedimento penale.

4. — Quest'ultima è dunque l'unica norma che deve essere in questa sede sottoposta a scrutinio di costituzionalità sulla base degli invocati parametri degli artt. 3, 24, 27, 36 e 76 della Costituzione.

La questione è fondata sotto il profilo congiunto degli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione.

Non può adottarsi qui, propriamente, la stessa *ratio decidendi* che questa Corte ha posto a base della pronuncia, invocata nell'ordinanza del Tribunale di Nola, con cui venne dichiarata la illegittimità costituzionale di norme che prevedevano la destituzione di diritto di pubblici impiegati a seguito di condanna penale per taluni delitti (sentenza n. 971 del 1988; e v., già prima, la sentenza n. 270 del 1986; nonché sentenza n. 16 del 1991). Infatti in quel caso si trattava di misura sanzionatoria definitiva, conseguente ad una condanna definitiva, e perciò veniva in considerazione la irragionevolezza di una sanzione automatica e non graduata in relazione ad un apprezzamento concreto del fatto in sede disciplinare.

In questa sede, viceversa, si discute di una misura a carattere cautelare, discendente, in modo ancora una volta automatico, dalla pendenza di un procedimento penale per reati determinati.

Ora, da un lato, non può negarsi la facoltà del legislatore di contemplare misure cautelari che interdicano l'esercizio di pubblici uffici o servizi o di determinate attività professionali o imprenditoriali da parte di chi sia sottoposto a procedimento penale per reati connessi a dette funzioni o attività o comunque suscettibili di incidere su di esse o sulla posizione del loro titolare: e del resto in tal senso provvedono diverse norme sia dell'ordinamento processuale penale (artt. 289 e 290 cod. proc. pen.), sia dell'ordinamento amministrativo (cfr. ad es. art. 91, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Dall'altro lato, collegandosi la misura non già ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale, è necessario, per rispettare il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, che la misura medesima sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime, e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza, e caratteristiche di tale automatismo, da configurarsi piuttosto come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di accertamento di colpevolezza.

È sulla base di tale ordine di principi che questa Corte, in diverse occasioni, ha censurato norme le quali imponevano il mantenimento di misure cautelari di sospensione dall'esercizio di funzioni o attività professionali, collegate all'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche dopo che tali ultimi provvedimenti fossero venuti meno (cfr. sentenze n. 766 del 1988, con riguardo alla sospensione dall'esercizio della professione di dottore commercialista; n. 40 del 1990, con riguardo alla «inabilitazione» di diritto all'esercizio delle funzioni di notaio; n. 595 del 1990, con riguardo alla sospensione dello spedizioniere doganale; cfr. anche, sui principi di proporzionalità e di adeguatezza in materia di misure cautelari personali adottate dal giudice, sentenza n. 109 del 1994).

All'opposto, la Corte ha escluso che leda i principi costituzionali la statuizione legislativa (art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19) che prevede un termine massimo (quinquennale) di durata della sospensione cautelare facoltativa disposta nei confronti del pubblico dipendente «a causa del procedimento penale», e la revoca di diritto di tale sospensione dopo la scadenza del termine: riconoscendo che tale statuizione realizza in modo non irragionevole il «doveroso bilanciamento» fra l'interesse del dipendente a riprendere il servizio e quello dell'amministrazione ad escludere temporaneamente dal servizio il dipendente sul quale penda l'imputazione per un grave reato (sentenza n. 447 del 1995).

5. — Ora, la sospensione prevista dall'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988 è misura che può certo trovare fondamento nell'esigenza cautelare, valutata dal legislatore, di inibire temporaneamente la permanenza nell'esercizio di delicate funzioni pubbliche di chi sia indagato o processato per reati specificamente connessi a tale esercizio.

Tuttavia, da un lato, tale sospensione estende i suoi effetti non alla sola autorizzazione all'esercizio in concreto della funzione di ufficiale di riscossione, ma anche all'«abilitazione», e cioè al titolo tecnico-professionale abilitante all'esercizio di tale attività, nonché allo stesso rapporto di impiego, e dunque eccede, per questo aspetto, l'ambito delle esigenze cautelari che potrebbero giustificarla.

Dall'altro lato, e soprattutto, anche in questo caso si riscontra quell'assoluto «automatismo della misura cautelare» (sentenza n. 40 del 1990) che confligge con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in base ai quali dovrebbe in linea generale essere invece «consentito di valutare discrezionalmente, in relazione alla gravità del fatto e delle sue circostanze nonché alla personalità del soggetto agente, l'opportunità di applicare o meno la misura cautelare» (*ibidem*). Tanto più che la sospensione in esame opera in base al presupposto meramente formale della pendenza del procedimento penale, qualunque sia la fase in cui esso si trova, e non ha altro limite di durata se non quello della definizione del procedimento medesimo, che può ritardare anche per lungo tempo.

Né il tentativo di restringere in via interpretativa, in base al canone dell'interpretazione conforme a Costituzione — secondo le tesi in parte avanzate in questa sede dalla difesa del Banco di Napoli, e che trovano riscontro anche in una isolata pronuncia di merito, fra quelle prodotte in questa sede —, potrebbe far superare le censure di incostituzionalità.

Infatti, anche a voler intendere la sospensione come riferita, nel caso di rapporto di lavoro privatistico, al solo esercizio della funzione pubblica, e non al rapporto d'impiego, pure menzionato dalla disposizione in esame, si tratterebbe pur sempre di una misura cautelare automatica ad effetto interdittivo, incidente sulla efficacia della stessa abilitazione tecnico-professionale, svincolata da ogni valutazione del caso concreto ed operante sulla base del semplice presupposto formale della pendenza del procedimento penale. E anche a intendere in senso restrittivo, a questi effetti, la nozione di pendenza del procedimento penale, limitandola alle sole ipotesi in cui sia intervenuta la contestazione di un fatto specifico costituente reato, con esclusione della mera esistenza di indagini preliminari, restano comunque il carattere automatico e la durata indeterminata della sospensione, indipendente da ogni accertamento giudiziale del reato medesimo.

In definitiva, non può ritenersi che la norma denunciata risponda ai requisiti minimi necessari perché possa aversi una misura cautelare legittimamente disposta, non contrastante con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità e con la presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva.

6. — Restano assorbiti gli altri profili di costituzionalità sollevati dalle ordinanze di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 243

Sentenza 27 giugno-12 luglio 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Sanità pubblica - Servizi di guardia medica - Previsione, in delibera legislativa della regione Molise 31 ottobre 1995, ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito dei suddetti servizi, con norma dichiarata retroattivamente applicabile per gli anni 1994 e 1995, dell'attribuzione di cinque punti in più per i medici residenti da almeno due anni nella località per la quale concorrono - Violazione del principio della legislazione statale, escludente in materia la possibilità di punteggi aggiuntivi, posto dall'art. 4 del d.P.R. n. 41/1991, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 - Conseguente eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale stabiliti dall'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

(Delibera legislativa della regione Molise riapprovata il 31 ottobre 1995).

(Cost., art. 117, in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, e al d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Molise, riapprovata il 31 ottobre 1995 concernente: «Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale. D.P.R. n. 41/1991 — Integrazione criteri attuativi — Abrogazione di norma», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 novembre 1995, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 17 novembre 1995, ha impugnato la legge della Regione Molise (Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale. d.P.R. 41/1991 — Integrazione criteri attuativi — Abrogazione di norma), riapprovata a maggioranza assoluta, con modificazioni, dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995.

La legge impugnata mira ad estendere, per gli anni 1994 e 1995 (efficacia temporale così delimitata in sede di riesame, a seguito del rinvio governativo), l'efficacia delle norme dettate dalla legge della Regione Molise 7 aprile 1993, n. 10 (Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale — D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 — Integrazione dei criteri attuativi), che stabiliva, per gli anni 1992 e 1993, l'attribuzione di 5 punti, nella graduatoria di guardia medica, ai medici che, nella località per la quale concorrevano, avessero la residenza da almeno due

anni, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 4 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Secondo il ricorrente, la legge impugnata violerebbe l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) che, in armonia col riparto di competenze statuito dall'art. 117 della Costituzione, riserva allo Stato e ad accordi collettivi nazionali la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e medici convenzionati e si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialità contenuto nell'art. 97 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, sottolinea che la legge regionale impugnata, anche se per soli due anni, interferirebbe indebitamente in una materia che sarebbe riservata esclusivamente alla contrattazione collettiva al fine di realizzare il principio dell'uniformità del trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Né la stessa legge potrebbe essere giustificata dalla esigenza di dare attuazione sollecitata alle disposizioni del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320 (Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale), che affiderebbe alle Regioni il compito della definitiva copertura delle zone carenti, in relazione alle peculiarità orografiche, climatiche ed ambientali, poiché queste ultime avrebbero dovuto essere segnalate nella fase preparatoria dell'accordo collettivo, ad opera dei rappresentanti delle Regioni e delle comunità montane.

La legge, infine, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto dalla attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai soli medici residenti da almeno due anni nella Regione, deriverebbero posizioni di privilegio incompatibili con il principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

2. — Si è costituita la Regione Molise, concludendo per l'infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

La legge impugnata si sarebbe, infatti, uniformata all'indirizzo assunto in precedenza dallo Stato, in relazione alla legge regionale n. 10 del 1993, a suo tempo non censurata. La stessa legge si conformerebbe, poi, ai principi contenuti nel d.l. n. 320 del 1995, che, come detto, imporrebbe alle Regioni di aver riguardo alle particolari condizioni di ambiente e di territorio.

La difesa della Regione Molise assume, infine, che la legge impugnata, anziché introdurla, tenderebbe ad evitare disparità di trattamento ed individuerrebbe procedure più celeri di conferimento degli incarichi di guardia medica, come previsto dal d.P.R. n. 41 del 1991.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se la legge della Regione Molise, riapprovata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995, intitolata «Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale. d.P.R. n. 41/1991 — Integrazione criteri attuativi — Abrogazione di norma», violi l'artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui prevede, ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo non previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 41 del 1991 per i soli medici residenti da almeno due anni nella località per la quale concorrono, così introducendo, per gli anni 1994 e 1995, un beneficio in precedenza accordato ai medici residenti, per gli anni 1992 e 1993, dalla legge regionale 7 aprile 1993, n. 10.

2. — Va in primo luogo dichiarata inammissibile la censura con la quale l'Avvocatura generale dello Stato assume che la legge impugnata, attribuendo cinque punti in graduatoria ai medici residenti, sia tesa «a creare posizioni di privilegio in violazione dei principi di imparzialità e correttezza, sanciti dall'art. 97 della Costituzione».

Tale censura non figurava nell'atto di rinvio, nel quale l'addebito mosso alla legge regionale era di avere introdotto criteri di valutazione aggiuntivi, non contemplati dall'art. 4 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 — regolante la materia in attuazione dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 — e pertanto eccedenti i limiti stabiliti nell'art. 117 della Costituzione. Ne risulta che il principio di corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione la cui inosservanza può essere rilevata da questa Corte anche d'ufficio (sentenza n. 233 del 1994) non è stato nella specie rispettato, non potendosi desumere dall'atto di rinvio alcun richiamo, neppure implicito, all'imparzialità della pubblica amministrazione.

3. — La questione va invece esaminata nel merito in relazione alla censura sostanzialmente corrispondente al contenuto dell'atto governativo di rinvio con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la violazione dell'art. 4 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.

Ad avviso del ricorrente, la legge regionale impugnata, anche nel testo risultante dalla delibera riapprovativa che ha limitato ai soli anni 1994 e 1995 l'attribuzione di un punteggio integrativo ai medici residenti nella località per la quale concorrono, lede il principio di uniformità di trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e supera la competenza legislativa regionale, stabilita nell'art. 117 Cost., in una materia riservata alla contrattazione collettiva.

La questione è fondata.

Che si versi in materia riservata alla contrattazione collettiva e sottratta alla competenza legislativa regionale (sentenza n. 245 del 1984) è confermato dalla disciplina, in parte nuova, introdotta dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a mente del quale il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; dove è chiaro che il previsto ambito nazionale di operatività dell'accordo risponde a quella medesima esigenza di uniformità di trattamento economico e normativo, che nell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 era positivamente enunciata e garantita con la sanzione di nullità di qualsiasi atto integrativo, individuale o collettivo.

È vero che, proprio in relazione alla guardia medica, il principio di uniformità è destinato a subire una qualche attenuazione: lo stesso art. 8, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992, nel predeterminare il contenuto necessario degli accordi collettivi nazionali, stabilisce — alla lettera e) — che in questi dovranno essere tra l'altro definiti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica (e di medicina dei servizi), gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale. Ciò non significa, tuttavia, che, nel nuovo contesto cui ha dato luogo il riordino della disciplina in materia sanitaria, si delinei un riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, in base al quale queste ultime siano legittimate a introdurre, ai fini del convenzionamento, sia pure in via transitoria, criteri integrativi di reclutamento e di selezione dei medici per il servizio di guardia medica. Al contrario: per l'utilizzazione di questi ultimi, il primo comma-bis dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, con richiamo esplicito, rende operanti le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, e, di conseguenza, il d.P.R. n. 41 del 1991, contenente l'accordo collettivo nazionale per la guardia medica, che non contempla alcun punteggio aggiuntivo a favore dei medici residenti.

Neppure dall'art. 1 del d.-l. 3 giugno 1996, n. 299 (che ha, da ultimo, reiterato nel medesimo testo, l'art. 5 del d.-l. 3 agosto 1995, n. 320), è desumibile un allargamento «transitorio» della potestà legislativa regionale nel senso sostenuto dalla difesa della Regione Molise. È previsto, in questa disposizione, che per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, l'utilizzazione di medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 si protragga «fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza» (di cui al d.P.R. 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 76 del 31 marzo 1992, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»), ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale.

Il principio di uniformità di trattamento, in questa fase transitoria, non subisce alcuna deroga, ed anzi risulta, se possibile, rafforzato per la particolare pregnanza che viene ad assumere la *ratio* che lo ispira: evitare che, nelle more della riorganizzazione dei servizi e della definizione dei nuovi modelli organizzativi, una politica eccessivamente localistica delle Regioni interessate, volta a precostituire ingiustificate posizioni di vantaggio, venga a ostacolare o compromettere l'azione riformatrice in corso.

È questa la ragione per la quale l'art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 prevedeva l'utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento; ed è anche questa la ragione che deve indurre a ritenere che, là dove il decreto-legge ora ricordato consente alle Regioni di utilizzare, per il servizio di guardia medica «altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali», ciò debba avvenire solo sulla base di graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal d.P.R. n. 41 del 1991, restando esclusa ogni potestà derogatoria delle singole Regioni.

D'altronde, la legge impugnata non intende rendere operante il previsto beneficio del punteggio aggiuntivo per i residenti ai soli fini della copertura delle zone carenti; tale beneficio, peraltro disposto retroattivamente (deliberato il 31 ottobre 1995, e dichiarato applicabile per gli anni 1994 e 1995), riguarda tutti «gli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica» e, quindi, anche quelli il conferimento dei quali sarebbe possibile in base alle gradua-

torie già esistenti. È la prova che nella specie non vi è stata soltanto una rottura, di per sé censurabile, del principio di uniformità, ma si è avuta una vera e propria alterazione delle graduatorie già formate e l'imposizione di criteri per il conferimento degli incarichi diversi da quelli stabiliti dalla convenzione e valevoli per il territorio nazionale.

4. — Le argomentazioni difensive della Regione ruotano tutte attorno alla tesi secondo la quale la legge impugnata sarebbe stata adottata in applicazione di un indirizzo risalente al Governo, per avere questo omesso di rinviare la legge regionale 7 aprile 1993, n. 10, di analogo contenuto.

Tale tesi non può essere accolta, poiché il mancato esercizio dei poteri governativi di controllo non può concretare attività di indirizzo politico nei confronti delle Regioni, né può significare, in casi quali quello in esame, acquiescenza preventiva all'adozione di leggi aventi contenuto analogo a quello di precedenti leggi non impuginate (sentenze n. 49 del 1987, n. 114 del 1985, n. 76 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995 (Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale. D.P.R. n. 41/1991 — Integrazione criteri attuativi — Abrogazione di norma).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1135

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 440

Ordinanza emessa il 7 febbraio 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino S.p.a. e Abronio Susanna ed altri

Salute (tutela della) - Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico - Mancata previsione dell'operatività del divieto stesso nei luoghi di lavoro chiusi - Violazione del principio di uguaglianza ed incidenza sul diritto alla salute.

[Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 1, lett. a); d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 9 e 14, come sostituiti dal d.lgs 19 settembre 1994, n. 626, artt. 33, sesto e decimo comma, 64, lett. b), e 65, secondo comma].

(Cost., artt. 3 e 32).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro promossa dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a. rappresentante e difeso dall'avv. G.P. Borsotti e F. Bonamico, contro Abronio Susanna, Alciati Rita, Amerio Paolo, Arri Paolo, Astolfi Alberto, Audero Massimo, Bacchan Angelo, Baggia Chiara, Baldi Fiorenzo, Barale Laura, Basso Virginio, Beretta Marilena, Bertarelli Giovanni, Bertero Marina, Bevione Giuseppe, Bicego Luigi, Boffa Ida, Bonini Maurizio, Bonito Aldo, Borgogno Sergio, Borsero Marisa, Brescia Mario, Brunetto Lorella, Buffa Valeria, Burzio Agnese, Cabella Anna Lisa, Caccialupi Alessandro, Campia Mauro, Candelari Paolo, Candellone Mario, Cappello Claudio, Carpignano Marco, Casalis Anna Grazia, Chinelli Marco, Cianchini Mario, Ciccottino M. Alessandra, Civiero Gianpiero, Codetta Marco, Coduti Bruno, Colasanto Antonio, Crescenzo Valerio, Dassano Maria Grazia, De Trovato Aldo, Del Bosco Gianni, Deregibus Franca, Dompé Silvia, Duò Rita, Enrico Giancarlo, Fanello Francesco, Fantini Giuseppe, Ferraris Aldo, Ferretti Renzo, Francia Simonetta, Franco Federico, Fraternali Silvio, Frigato Marzio, Fumero Domenico, Galliano Roberto, Garabello Susanna, Garbolino Maurizio, Garrone Bruno, Gava Renato, Gay Andrea, Genga Vincenza, Gentile Pietro, Giacomino Paolo, Gianoglio Giuliana, Giordano Antonella, Giordano Gianpaolo, Giovannini Anna, Girbuola Silvana, Gorlato Ennio, Griffa Piero, Guelfo Claudio, Isoardi Walter, Liuzzo Paolo, Lupo Erminia, Magaldi Concetta, Maino Flavio, Manassi Gabriele, Marchisio Giovanna, Marenda Nando, Marocco Maria Rosa, Martina Silvano, Maserà Franco, Massa Rita, Massa Simonetta, Mazzetto Claudio, Mingolla Giuseppe, Mo Angelo, Molon Rino, Morello Carlo, Nebiolo Fabrizio, Oberto Delfina, Olivieri Vilma, Oppezzo Pino, Panero Anna, Parolini Roberto, Penasso Piero, Perrero Luciano, Petiti Claudio, Petrini Alberto, Piccarolo Giovanni, Pizzuto Cristina, Pomarico Stefania, Ponzone Augusta, Randazzo Laura, Rao Roberta, Ricci Rita, Ronzano Mauro, Rosso Piergiorgio, Rubba Flavio, Rubo Dario, Salvatore Giuseppe, Sanfilippo Michele, Scassiano Oreste, Silvano Laura, Speggiorin Silvana, Summa Luigi, Tiboni Laura, Tonelli Gianpaolo, Toniolatti Paolo, Trincherò Aldo, Turturro Enzo, Valente Loretta, Vergnano Claudio; rappresentati e difesi dall'avv. L. Sanfelici;

e contro Ocelli Pietro, Fassi Marco, Vay Elena, Baima Alberto, Borello Giovanni, Giardini Alberto, Bosco Sergio, Andreis Piero, Mantero Roberto, Mignone Paolo, Scarzella Massimo, Pesce Mario, Crosa Giacomo, Gallo Liviana, Ramazzina Ugo, Gallo Claudio, Chiecchio Ivana, Alberto Franco, Pira Guido, Biolatto Lucia, Saglicco Claudio, D'Apice Massimo, Bosticco Giovanni, Rat Floriano, Vidotto Giancarlo, Filotti Elisabetta, Carlone Vincenzina, Galliano Cristina, Parodi Andrea, Tamietti Alberto, Piccione Doris, Rosso Roberta, Davite Valeria, Miseferi Anna, Doglio Fabio, Semeraro Piero, Sovero Flavia, Gai Gianpiero, Cugno Roberto, Raviolo Marina, Barillà Angelo, Joly Rosella, Achino Roberto, Sasserino Domenico, Bonetto Daniela, Sabbione Antonio, Penna Sergio, Ferrari Mauro, Rosso Luigi, Da Ros Vittorino, Petromilli Aldo, Traversa Marilena, Di Bella Filippo, Valente Angela, Pastorino Luciano, Ferraris Sandro, Icardi Massimo, Buratti Claudio, Didoli Wilma, Catalano Rosa, Forza Walter, De Cesare Franco, Agostinelli Alessandro, Rubinetti Sergio, Trincherò Antonella,

Pugliese Roberto, Arossa Lucio, Banzino Rosanna, Marsero Marisa, Dotta Maurizio, Morra Lucia, Zampillo Antonio, Dalla Porta Massimo, Franzino Maurizio, Cavaglià Armando, Ferrero Piero, Bocchio Paolo, Uscello Chiara, Cupipò Pantaleone, Tonetti Antonella, Vanzino Clara, De Nadai Lorenzo, Solia Giuseppe, Barosso Rosanna, Serra Lucia, Feletto Marina, Dagna Fabrizio, De Mattia Walter, Rigoli Felice, Paniate Vera, Abrate Margherita, Conti Sergio, Speretta Luigino, Labate Paolo, Castelli Raffaella, Lo Giudice Alberto, Boscolo Fabrizio, Binello Franca, Spina Sergio, Livigni Eugenio, Cora Daniela, Italiano Francesca, Ronco Gianfranco, Cristofaro Giuseppe, Cecon Carmen, Ferrero Pierluigi, Giallorenzo Antonio, Mantica Giorgio, Massa Simonetta, Trucco Piero, Brazic Giovanni, Vincenzi Adriano, Fiorentino Alberto, Merlo Piero, Geraci Giuseppina, Prato Roberto, Chiaramello Caterina, Novelli Pier Mauro, Baravalle Sandra, Graziano Maria Luisa, Pignatiello Antonia, Daidone Vincenza, Masetto Arturo, Melli Mauro, Dellavalle Maria, Luongo Nina, Albano Angela, Cola Martino Giorgio, Lupo Maria Assunta, Busato Alessandra, Raviolo Walter, Cappa Rosella, Bergero Floriana, Andreone Luciano, Bertolino Marina, Golzio Massimo, De Gruttola Paolo, Rosso Teresa, Berri Daniela, Busano Laura, Dotta Nadia, Cavallero Stefano, Volpi Gloria, Tonelli Rosalba, Rosso Liliana, Colombatti Laura, Berra Roberto, Conti Mario, Lerda Roberto, Ugoste Fabio, Cavalli Davide, Gramaglia Franca, Anelli Francesco, Vittone Pierangela; contumaci;

e contro Borello Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. L. Sanfelici, intervenuto in causa.

Premesso:

che i lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed addetti al Centro contabile di Moncalieri, con ricorso depositato in data 4 giugno 1992 chiedevano al pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, di condannare l'Istituto suddetto ad adottare i provvedimenti e le misure idonee a sottrarli al c.d. «fumo passivo» negli ambienti in cui lavoravano, con il risarcimento dei relativi danni patiti previa affermazione della illiceità, per contrasto con l'art. 32 Costituzione e l'art. 2087 Codice civile, della condotta aziendale che imponeva la prestazione dell'attività lavorativa negli stessi ambienti in cui operavano altri dipendenti fumatori;

che, a sostegno di tali domande, venivano illustrate le varie e gravi conseguenze, ormai concordemente accertate in sede scientifica, della prolungata esposizione al fumo passivo e veniva invocato il diritto soggettivo alla salubrità ambientale del posto di lavoro, giudizialmente tutelabile a livello individuale;

che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino si costituiva chiedendo la reizione delle domande dei ricorrenti, da un lato, osservando che la pretesa di ottenere la imposizione del divieto di fumare nei luoghi di lavoro o di approntare locali riservati ai fumatori non trovava sostegno nel diritto positivo (non esistendo alcuna norma di legge che preveda il divieto di fumo negli ambienti di lavoro in quanto tali) e, d'altro lato, assumendo di avere da tempo seriamente affrontato il problema del fumo passivo negli ambienti di lavoro apprestando un efficiente sistema di ricambio dell'aria tale da impedire concentrazioni nocive di inquinanti da fumo e da prevenire in tal modo la verifica dei gravi pregiudizi lamentati dai ricorrenti;

che veniva espletata una consulenza tecnica diretta ad accertare se la salute dei ricorrenti fosse esposta o meno a rischio in relazione al fumo passivo, tenuto conto della specifica situazione ambientale caratterizzata dalla presenza di impianti di ventilazione e aspirazione dell'aria;

che in corso di causa i ricorrenti rinunciavano alla domanda risarcitoria e, su invito del pretore, precisavano i provvedimenti giudizialmente invocati chiedendo ordinarsi al datore di lavoro di elevare il divieto di fumo in tutti i locali ove essi operavano e di predisporre appositi «fumeurs» tali da evitare la trasmissione degli effetti inquinanti del fumo;

che il pretore, con sentenza in data 10 dicembre 1992-8 febbraio 1993, ordinava all'Istituto Bancario San Paolo di vietare il fumo in tutti i locali in cui i ricorrenti prestano la loro opera nonché in quelli di comune frequentazione (bar, mensa, servizio postale e sportello bancario interno) a conclusione di un ampio iter argomentativo incentrato soprattutto sulla affermazione della ampia portata del disposto di cui all'art. 2087 c.c., che impone l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare in via di prevenzione l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, e sull'esame delle risultanze della C.T.U., evidenzianti la sussistenza, a carico dei ricorrenti, di un apprezzabile rischio per la salute in conseguenza della aspirazione del fumo passivo, nonostante la presenza degli apparati di ventilazione e ricambio dell'aria;

che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con ricorso a questo Tribunale, depositato il 28 luglio 1993, impugnava la decisione pretorile chiedendo, in parziale riforma della stessa, la reiezione della domanda di elevazione del divieto di fumare nei luoghi ove i ricorrenti svolgono la loro attività lavorativa (ed accettando, invece, la posizione di tale divieto nei locali di comune frequentazione);

che l'appellante, in sintesi, affermava che la Corte costituzionale nella sentenza 7 maggio 1991 n. 202, ricordata dal pretore, aveva osservato che la scelta dei mezzi idonei per una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. «passivo» era riservata alla discrezionalità del legislatore, ricordando peraltro che la lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) poteva fondare da sola una richiesta di risarcimento dei danni *ex art.* 2043 c.c.;

che pertanto nel caso di specie, in difetto di una domanda risarcitoria da parte dei ricorrenti (che vi avevano rinunciato in corso di causa) non poteva essere richiesto né emesso un provvedimento di elevazione del divieto di fumo nei locali in cui i ricorrenti operavano, non potendo il giudice sostituirsi al legislatore nel porre una statuizione in via di prevenzione, frutto di una scelta fra le varie possibili, dovendo invece statuire su lamentate violazioni di diritti nei casi concreti in relazione ad una domanda risarcitoria;

che comunque il richiamo dell'art. 2087 c.c. a sostegno della statuizione impugnata era improprio sia perché la pretesa inosservanza di tale norma poteva essere fatta valere dal dipendente solo previo accertamento della verificazione di un danno causalmente connesso con il rischio ambientale specifico, sia perché l'Istituto aveva predisposto tutte le misure ritenute idonee dall'esperienza e dalla tecnica per l'aerazione dei locali con particolare riguardo al problema del fumo di sigarette nei locali di lavoro;

che quella dell'aerazione e ricambio dell'aria appariva la misura più adatta a rimuovere eventuali fattori inquinanti nei luoghi di lavoro, privilegiata anche dal nostro ordinamento giuridico (v. art. 9 d.P.R. n. 303/1956);

che, infine, l'esposizione al fumo passivo, ancorché certamente suscettibile di rischi per la salute, aveva un rilievo inferiore ad altri rischi da inquinamento nell'attuale generale contesto ambientale, nel quale appariva utopistica la pretesa di raggiungere il rischio zero, in generale mai preteso anche ai fini antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali negli ambienti di lavoro;

che gli appellati, costituendosi in questo grado con memoria difensiva depositata il 17 giugno 1995, chiedevano la reiezione del gravame, ribadendo le tesi già espone in primo grado ed accolte dal pretore e, con appello incidentale, chiedevano la rifusione delle spese dolendosi della compensazione delle stesse;

che questo Tribunale all'udienza di discussione del 28 giugno 1995 disponeva una nuova C.T.U., affidata al dott. Giuseppe Oberto, diretta ad accertare se in relazione alla specifica situazione ambientale esistente presso il Centro contabile di Moncalieri dell'Istituto appellante risultassero o meno adottate le misure necessarie secondo l'esperienza e la tecnica per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori appellati in riferimento alla loro esposizione al c.d. fumo passivo;

che il C.T.U. rispondeva al quesito formulato, a seguito di approfondita e documentata indagine, affermando, fra l'altro, che l'impianto di ventilazione e condizionamento d'aria funzionante nei luoghi di lavoro di cui sopra riduceva notevolmente ma non annullava il rischio cancerogeno dovuto al fumo passivo;

che, all'udienza del 7 febbraio 1992, i difensori delle parti discutevano nuovamente la causa ed il Tribunale pronunciava la presente ordinanza.

RITENUTO

Dalle risultanze sostanzialmente univoche delle consulenze tecniche effettuate nel primo e nel secondo grado del presente giudizio con impegno ed approfondimento particolarmente elevati e con l'incontestabile supporto scientifico derivante dalla consultazione dei più qualificati e recenti studi in materia di fumo passivo (inalazione involontaria di fumo di sigarette, sigari, pipe, fumati da altri) emerge che lo stesso è fonte di concreto pregiudizio per la salute delle persone che vi sono esposte e, soprattutto, che non vi è una soglia minima di rischio (e cioè un limite di concentrazione del fumo nell'ambiente al di sotto del quale tale rischio possa ritenersi annullato o comunque irrilevante) in conseguenza della presenza di componenti cancerogeni, in relazione ai quali è ormai scientificamente accertato che non sussiste una soglia in base al modello lineare dose-risposta (ad ogni dose corrisponde una data probabilità dell'effetto, ma mai una probabilità zero).

Conseguentemente, non sussistendo una dose-effetto, un valore limite di soglia per i cancerogeni da fumo passivo, anche un abbattimento notevole delle loro concentrazioni non può annullare del tutto e assolutamente il rischio di produrre una malattia tumorale, pur certamente influenzandone la incidenza, cioè la frequenza, ossia il numero dei casi di malattia (così testualmente si afferma a pag. 14 della C.T.U. espletata in questo grado di giudizio).

Esaminando ora specificamente le più rilevanti affermazioni fatte dal C.T.U. nominato dal Tribunale, dott. Giuseppe Oberto, di incontestabile e specifica qualificazione (per essere specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, in malattie polmonari, in malattie del lavoro e già Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'Unità Sanitaria Locale di Torino) a seguito di un'indagine notevolmente accurata, attendibile e persuasiva, occorre qui evidenziare, in sintesi, quanto segue:

il fumo di tabacco ambientale (ETS-Environmental Tobacco Smoke) rappresenta una miscela aereo diffusa di composti chimici concentrati e totalmente biodisponibili, ad elevata potenzialità tossica, mutagena, cancerogena, genotossica;

i costituenti del fumo passivo possono in particolare ricondursi, in ordine alla loro azione, in tre gruppi:

- 1) agenti irritanti (acroleina, formaldeide, ammoniaca, ossido di azoto, particolato);
- 2) agenti tossici (monossido di carbonio, benzene, cianuro e nicotina);
- 3) agenti cancerogeni, tra cui gli idrocarburi policiclici aromatici, le amine aromatiche, le mitrosamine;

gli effetti dannosi irritativi e tossici determinati dai componenti la fase gassosa dell'ETS si verificano a soglie di concentrazioni di inquinanti indicati da regolamentazioni (CEE) ovvero dalle comunità scientifiche (TLV) mentre gli effetti cancerogeni di alcune sostanze per lo più contenute nella fase corpuscolata o particellata dell'ETS sono stocastici, ossia di probabilità e quindi privi di soglia;

per quanto attiene alla specifica situazione in esame l'impianto di ventilazione e condizionamento esistente nei locali del Centro Contabile di Moncalieri, ove gli appellati prestano la loro attività lavorativa, è indubbiamente efficiente e tale da consentire un ricambio dell'aria ampiamente superiore a quello previsto dalla legislazione vigente (D.M. 18 maggio 1976) al fine di ottenere l'esenzione dal divieto di fumare per alcuni locali aperti al pubblico, come del resto riconosciuto da una commissione tecnica mista attivata in adempimento di una norma contrattuale;

tale impianto di condizionamento riduce sicuramente al di sotto delle soglie di attività (TVL) i componenti irritativi e tossici del fumo da tabacco ambientale e abbassa altresì la concentrazione di particolato del suddetto fumo conseguentemente limitando il rischio cancerogeno senza peraltro annullarlo.

Afferma quindi il C.T.U. che «il rischio relativo di ammalarsi di tumore polmonare per i dipendenti esposti all'ETS (fumo da tabacco ambientale) in locali del Centro Contabile di Moncalieri dotati di impianto di ventilazione e condizionamento sia molto vicino all'unità (cioè come eguale al rischio dei non fumatori non esposti all'ETS) ma non si identifica nell'unità: quindi questo rischio connesso con l'esposizione all'ETS nei locali di lavoro appare modesto, certamente inferiore al rischio del non fumatore esposto a ETS in ambiente domestico (— non dotato di adeguati impianti di ventilazione — la precisazione è dell'estensore della presente ordinanza) ma pur sempre sussistente».

Infatti, in presenza di ETS in ambiente confinato pur dotato di condizionamento d'aria il particolato non può essere eliminato completamente; ora, poiché i cancerogeni attivi dell'ETS sono contenuti nella fase particolata e poiché è prevalente opinione scientifica che amine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici contenuti nella fase particolata di ETS non hanno dose soglia, deve concludersi che «l'esposizione all'ETS anche in ambiente confinato dotato di validi sistemi di aerazione e condizionamento d'aria non annulla in modo totale e assoluto il rischio di tumore polmonare», pur riducendo «in modo sensibile la frequenza di comparsa del tumore stesso», e che «l'annullamento totale e sicuro del rischio di danno da ETS non può che ottenersi che con la non produzione ambientale di ETS». (v. pag. 59, 60, 40 della relazione di C.T.U. dott. Oberto).

Tali conclusioni sono perfettamente coincidenti con quelle cui era pervenuto il C.T.U. nominato in prime cure (dott. Paolo Pitotto, specialista in Medicina del Lavoro) il quale aveva affermato che, per effetto dei composti cancerogeni presenti nel fumo da tabacco, «il rischio zero viene raggiunto solo in totale assenza di fumo» si che «risulta necessario vietare il fumo nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute dei dipendenti». (v. pagg. 63 e 64 relazione di C.T.U. di primo grado).

La dannosità del fumo passivo, con specifico riferimento agli ambienti di lavoro, è, d'altra parte, chiaramente affermata anche dal Ministero della Sanità nella nota 15 gennaio 1990, in atti, in cui si legge che: «Il Ministero della Sanità ... intende promuovere una serie di iniziative aventi per oggetto la salubrità degli ambienti di Lavoro, il cui inquinamento deve essere considerato con particolare preoccupazione a causa della permanenza protratta e concentrata nel tempo che ivi viene attuata», che «da numerosi dati a livello di ricerca clinica, rilevazioni epidemiologiche, indagini statistiche ... emerge ... la certezza del danno grave apportato alla salute dal fumo di tabacco, ivi compreso quello malato passivamente».

Dopo avere ricordato che «al di là della sua intrinseca nocività nei confronti della salute umana» il fumo nell'ambiente di lavoro comporta anche conseguenze a livello infortunistico e di igiene del lavoro, la nota ministeriale evidenzia inoltre che «anche ove non esista rischio di esposizione ad altre sostanze inquinanti il danno, anche grave, prodotto dalla inalazione del fumo passivo è un fatto inequivocabile accertato dalla ricerca clinica ed epidemiologica», che «nella legislazione italiana non esiste alcuna norma di legge che impone *tout-court* il divieto di fumo negli ambienti di lavoro in quanto tali; il divieto è previsto solo nei luoghi di lavoro a rischio di esplosione e incendio, per i quali è fatto obbligo di affissione dell'apposito cartello avvisatore», e conclusivamente auspica che vengano sollecitamente adottate «misure atte a limitare il danno prodotto alla salute dal fumo di tabacco nei luoghi di lavoro» ... nello spirito di una fattiva collaborazione fra le parti sociali, nell'interesse della intera collettività.

Anche nella recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 6 ottobre 1995 n. 10508, in tema di divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, si evidenzia «l'esigenza di tutela di salute della collettività» che sta alla base di questa disciplina (L. 10 aprile 1962 n.165) la quale individua «l'uso del tabacco come fonte possibile di danno per la salute dell'individuo fumatore ed indirettamente di danno per la salute collettiva (comprendendo tra i soggetti tutelati anche i non fumatori)», si che tale disciplina legislativa «appare come diretto adempimento dell'impegno costituzionale di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32, primo comma, Cost.)».

Può altresì ricordarsi che fra le avvertenze che devono comparire sui pacchetti di sigarette, *ex art. 3* decreto ministeriale 31 luglio 1990 come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1991, figura anche la seguente: «Il fumo nuoce alle persone che vi circondano».

Sul presupposto, dunque, dell'accertata nocività della esposizione al fumo passivo e dell'assenza di una soglia di rischio, deve prendersi atto, per quanto attiene alla fattispecie in esame, che la presenza di un pur efficiente impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria non vale a proteggere in modo pienamente soddisfacente i lavoratori appellati dai rischi alla salute conseguenti alla inalazione del fumo passivo dovuto alla forzata coesistenza con numerosi colleghi fumatori (circostanza, quest'ultima, pacifica in causa e comunque accertata in sede di sopralluogo effettuato dal C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado).

Ne consegue che, nonostante la spontanea adozione da parte del datore di lavoro di un impianto di depurazione dell'aria che poteva apparire idoneo, secondo l'esperienza e la tecnica, a tutelare adeguatamente, ai fini di cui si tratta, l'integrità fisica dei prestatori di lavoro (risultando assicurato uno standard di ricambio d'aria largamente superiore a quello previsto dalla vigente normativa per l'esenzione dal divieto di fumare negli ambienti considerati dall'art. 1, lett. *b*), legge 11 novembre 1975, n. 584, di cui si tratterà più avanti) residua comunque un pregiudizio per la salute degli stessi, che può definirsi grave (attesa la natura cancerogena dei fattori inquinanti presenti nel fumo passivo e non eliminati) anche se il rischio di contrarre una patologia tumorale o di altro genere in conseguenza di tale situazione ambientale non è certo elevato.

Il primario e fondamentale diritto alla tutela della salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione, non può quindi ritenersi pienamente realizzato nella situazione emersa in causa, perché tale tutela, attesa la rilevanza del bene protetto, deve essere la più ampia possibile e non può ammettere condizionamenti o limitazioni di sorta.

L'unico strumento che appare idoneo — alla luce delle risultanze medico-legali sopra illustrate — ad assicurare una piena tutela dei lavoratori in relazione al danno da fumo passivo ed a consentire nei loro confronti la doverosa, completa attuazione del diritto costituzionale alla salute ed alla salubrità dell'ambiente di lavoro, è dunque l'imposizione del divieto di fumo nei luoghi di lavoro (fatta salva eventualmente la possibilità per il datore di lavoro, sensibile alle esigenze dei dipendenti fumatori, di separare fisicamente gli stessi dai colleghi non fumatori, adottando particolari soluzioni tecnico-organizzative).

Un siffatto divieto, peraltro, non risulta posto dalla vigente normativa, che non si è mai preoccupata di includere i luoghi di lavoro in quanto tali nell'elenco delle aree per cui è prevista la proibizione del fumo. Va, anzitutto, in proposito ricordata la legge 11 novembre 1975 n. 584 che disciplina il «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabilendo tale divieto (v. art. 1 lett. a) nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole, negli autoveicoli pubblici per trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nelle sale d'attesa delle stazioni, nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori, ecc., nonché nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle sale di spettacolo cinematografico o teatrale, sale da ballo, sale corse, sale di riunione delle accademie, musei, biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d'arte (v. art. 1, lett b), prevedendo inoltre la possibilità (v. art. 3) per il conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1 lett. b di ottenere l'esenzione dal divieto installando un impianto di condizionamento o di ventilazione dell'aria corrispondenti a caratteristiche determinate dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di unificazione), indicate dal d.m. 18 maggio 1976.

Per quanto concerne gli ambienti di lavoro è stato da tempo previsto il divieto di fumare non già in via generale, ma solo in riferimento a situazioni particolari, caratterizzate da lavorazioni comportanti pericoli di incendio o esposizione a determinate sostanze, quali amianto e piombo. (v. artt. 34 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 75 d.P.R. 20 marzo 1956 n. 320; 40 d.P.R. 20 maggio 1956 n. 321; 12, 26, 28, d.lg. 15 agosto 1992 n. 277, nonché varie disposizioni del d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128).

Sono stati presentati alcuni disegni di legge da parte di Ministri della Sanità, relativi alla introduzione del divieto di fumo anche nei luoghi di lavoro chiusi, pubblici e privati, che non hanno avuto seguito.

La settorialità e la marginalità del divieto di fumare nei luoghi di lavoro risulta confermata dal recente intervento normativo di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, che ha dato attuazione ad alcune direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In tale decreto che, come si ricava dall'art. 1, «prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il Lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici», sono contenute norme concernenti la salubrità dell'aria negli ambienti di lavoro.

Anzitutto va richiamata la nuova formulazione data dall'art. 33 agli artt. 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.

L'art. 9, nel nuovo testo, stabilisce:

«(Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)

1. — Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.

2. — Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

3. — Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

4. — Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente».

Il nuovo art. 14, relativo ai locali di riposo, stabilisce, ai c. 4 e 5: «Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo».

Vi è poi l'art. 64, lett. b, che, nel prevedere misure per la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni presenti per ragioni produttive, recita: «Il datore di lavoro limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare».

Il divieto è ribadito dal c. 2 dell'art. 65 («Misure igieniche»): «È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lett. b)».

Dalla lettura coordinata delle citate norme del Decreto Legislativo n. 626/1994 si ricava chiaramente, ad avviso di questo Tribunale, che per i luoghi di lavoro in quanto tali non è stato posto alcun divieto di fumare, che solo per lavorazioni comportanti esposizione ad agenti cancerogeni sussiste tale divieto (evidentemente per evitare di aggravare l'entità del rischio) e, infine, che per i soli locali di riposo è prevista l'adozione di «misure adeguate» (non meglio specificate) per proteggere i non fumatori dagli «inconvenienti del fumo».

Per quanto riguarda la generalità dei luoghi di lavoro, può al più ritenersi che il fumo possa essere considerato «sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori», e, in quanto tale, debba essere «eliminato rapidamente» affinché i lavoratori «dispongano di aria salubre in quantità sufficiente» (v. citato nuovo testo art. 9 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303).

Dunque, anche con il recente intervento normativo la protezione dei luoghi di lavoro dalla nocività del fumo passivo appare carente ed insoddisfacente in rapporto alla esigenza di una piena tutela del diritto alla salute nei termini sopra indicati.

Occorre a questo punto chiedersi se, nell'assenza di un precetto normativo di divieto di fumo nei luoghi di lavoro chiusi, possa essere il Giudice ad imporre tale divieto una volta accertata, nella specifica situazione al suo esame, la nocività lamentata dai soggetti che hanno richiesto l'intervento giudiziale.

Alla questione, secondo questo tribunale, non può darsi risposta affermativa, non potendo il Giudice attuare un intervento sostanzialmente normativo consistente nella creazione di regole ed obblighi non posti dall'ordinamento positivo cui egli è soggetto.

Il pretore ha giustificato la statuizione adottata (condanna all'imposizione del divieto di fumo) invocando l'ampia portata della norma di cui all'art. 2087 dal codice civile, che impone ai datori di lavoro di adottare tutti gli accorgimenti e le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, e ricordando che la stessa, secondo le più recenti tendenze giurisprudenziali, ha un contenuto aperto destinato a modificarsi nel tempo con il progredire della tecnica e dell'esperienza, consente la tutela anche in ipotesi in cui la situazione di pericolo o di danno provenga da terzi o sia il riflesso nell'ambiente lavorativo di fattori ad esso esterni, ed è direttamente precettiva sul piano della prevenzione, costituendo la fonte di diritti soggettivi individuali (si che dalla stessa sorge non solo il diritto, azionabile a posteriori, al ristoro dei danni eventualmente derivati, ma anche quello, azionabile a priori, ad ottenere la rimozione della situazione di fatto contraria a diritto e connotata quantomeno da pericolosità). L'art. 2087 c.c. consentirebbe dunque di ottenere, sull'accertato presupposto dell'esistenza di fattori nocivi provenienti da terzi e presenti nell'ambiente lavorativo, «l'ordine giudiziale di cessazione della situazione dannosa o pericolosa per la sicurezza e la salute individuale». Questo collegio, in proposito, osserva che effettivamente la giurisprudenza ha negli ultimi anni evidenziato la rilevante valenza della norma citata, sia sotto il profilo della sua riconosciuta funzione preventiva (suggerita altresì dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori - legge n. 300/1970) che impone l'apprestamento dei mezzi idonei al fine della «sicurezza», nel più ampio senso, dei lavoratori, legittimando un'azione individuale a tutela del diritto alla integrità fisica quale diritto assoluto costituzionalmente garantito (con la conseguenza — lo si osserva incidentalmente — che, contrariamente a quanto sostiene la difesa di parte appellante, risulta ammissibile la domanda fatta valere dai lavoratori in causa pur dopo la rinuncia alla iniziale pretesa risarcitoria), sia sotto il profilo della natura di «norma aperta» dell'art. 2087 c.c. che consentirebbe di supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, con funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima (v. Cass. 6 settembre 1988 n. 5048).

Osserva peraltro questo tribunale come una lettura dell'art. 2087 c.c. di ampiezza tale da ricavarne la legittimazione di un ordine giudiziale inibitorio del fumo nei luoghi di lavoro, già alquanto dubbia in passato, sia divenuta non praticabile dopo l'emanazione del ricordato decreto legislativo n. 426/1994.

Infatti, mentre prima di tale intervento normativo poteva forse ritenersi che, nella totale assenza di una disciplina riguardante il fumo negli ambienti di lavoro (la legge 11 novembre 1975 n. 584 pone il divieto in luoghi diversi, tassativamente indicati), l'inibizione del fumo in tali ambienti potesse fondarsi sull'art. 2087 c.c. quale norma residuale apprestante in favore dei lavoratori particolari diritti di sicurezza e protezione, occorre prendere atto che il legislatore è ora intervenuto dettando una completa, specifica normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, senza affatto prevedere, come sopra s'è visto, un generale divieto di fumo in tali luoghi.

Non pare, del resto, possa disconoscersi la rilevanza nel presente giudizio della normativa citata, pur sopravvenuta durante il grado d'appello, posto che la stessa si pone quantomeno quale doverosa chiave di lettura interpretativa della portata dell'art. 2087 con riferimento alla questione dibattuta in causa; sarebbe infatti operazione incongrua e non corretta quella tendente ad interpretare la citata norma, sia pur con riferimento ad una fattispecie sorta precedentemente all'emanazione del d.lgs. n. 426/1994, in modo confliggente con quella che oggi risulta essere la esplicitata volontà del legislatore.

Del resto, la situazione dedotta in causa non è oggi esaurita nè, a maggior ragione, lo era prima di questo intervento normativo ed infatti gli appellati chiedono, con la reiezione dell'appello avverso, la conferma del provvedimento inibitorio del fumo a valere, logicamente, soprattutto per il futuro.

Ritiene, dunque, questo collegio che alla imposizione del divieto di fumo nei luoghi di lavoro chiusi, necessaria al fine di consentire la piena attuazione del diritto alla salute, possa pervenirsi solo attraverso un intervento del giudice delle leggi che dichiari la incostituzionalità della vigente normativa, per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, in quanto non prevede il divieto di fumare nei luoghi suddetti.

La normativa di cui in questa sede si intende denunciare d'ufficio la incostituzionalità, attesa la rilevanza (non potendosi pervenire all'accoglimento della domanda se non attraverso la invocata declaratoria di incostituzionalità) e la non manifesta infondatezza (per le ragioni già illustrate) della questione, è costituita dall'art. 1 lett. a L. 11 novembre 1975 n. 584 (che pone il divieto incondizionato di fumare in taluni ambienti, diversi dai luoghi di lavoro) e dal combinato disposto degli artt. 9 e 14 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (nel testo sostituito dall'art. 33 c.6 e 10 d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626), 64 lett. b e 65 c.2 d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il cui contenuto è stato sopra illustrato.

Già si è detto del contrasto di tale normativa con l'art. 32 Cost. che tutela il bene della salute umana come diritto primario e fondamentale, comprendente il diritto alla salubrità dell'ambiente di lavoro, che certo deve prevalere rispetto all'esigenza meramente voluttuaria dei lavoratori fumatori.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 Cost. deve evidenziarsi, soprattutto con riferimento all'art. 1 legge 11 novembre 1975 n. 584, la irragionevole e discriminatoria differenziazione fra luoghi diversi caratterizzati dalla stessa necessità di protezione.

L'omissione dall'ambito di operatività del divieto dei luoghi di lavoro chiusi non appare, infatti, in alcun modo giustificata dalla diversità delle ipotesi disciplinate; anzi, può apparire maggiore l'esigenza di protezione dei cittadini lavoratori nei luoghi in cui trascorrono normalmente un consistente periodo della loro giornata e della loro vita, nella esplicazione di una attività tutelata dalla Repubblica che è costituzionalmente «fondata sul lavoro» (v. artt. 1 e 35 Cost.), rispetto alla esigenza di tutela dei fruitori di servizi pubblici e sociali, o di varie istituzioni ricreative (v. elencazione di cui all'art. 1 legge n. 584/1975) i quali vengono a trovarsi nei locali tutelati dal fumo in circostanze più o meno occasionali e comunque, mediamente, di durata limitata nel tempo.

La citata normativa del 1975 ha già costituito oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale (7 maggio 1991 n. 202) che ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione posta dal giudice conciliatore di Roma affermando, fra l'altro, che la sentenza richiesta alla Corte «postula una scelta, fra le varie possibili, riservata alla discrezionalità del legislatore, alla cui attenzione, però, deve essere posta la necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.)» e aggiungendo che «la dedotta lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) può fondare da sola il richiesto risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. L'art. 32 Cost., in collegamento con l'art. 2043 c.c. pone il divieto generale e primario di ledere la salute ... costituzionalmente garantito ... e pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato. (vedasi in tal senso anche C. cost. 14 luglio 1986 n. 184).

Tali affermazioni, mentre ribadiscono con l'autorevolezza dell'organo da cui provengono la necessità di una incisiva e completa protezione della salute dai danni del fumo passivo, non sono tali da precludere o sconsigliare la riproposizione della questione di legittimità costituzionale.

Infatti, successivamente a questa decisione della Corte costituzionale che auspicava un adeguato intervento legislativo nella materia perché fosse compiuta la scelta fra le varie possibili, rientrando nella discrezionalità del legislatore, quest'ultimo — come s'è detto — è intervenuto con il d.lgs. n. 426/1994 a disciplinare specificamente la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'intervento legislativo, per quanto concerne la questione controversa in giudizio, si è realizzato con precetti tali da far dubitare della loro conformità alla Costituzione in quanto non idonei alla realizzazione di quella incisiva e completa tutela dai danni del fumo passivo che il monito della Corte costituzionale indicava come necessaria.

In proposito si è sopra evidenziata, alla luce delle specifiche norme del citato decreto, la mancata imposizione del divieto di fumo per la generalità dei luoghi di lavoro, stante la previsione di misure anti-fumo solo in via del tutto marginale, in relazione a particolari ambienti e situazioni di lavoro.

Nella fattispecie in esame, d'altro canto, neppure potrebbe realizzarsi in favore dei lavoratori attuali appellati quella tutela, fondata sugli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., suggerita nella citata decisione della Corte costituzionale, posto che, come s'è detto, non viene qui svolta una domanda di risarcimento di danni, bensì un'azione in via preventiva per l'adozione di misure atte a evitare la verificazione di un danno, sul presupposto della accertata nocività per la salute della situazione attualmente in essere.

In conclusione il Tribunale ritiene che appare rilevante ai fini della decisione della presente causa e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, della legge 11 novembre 1975 n. 584 e del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (nel testo sostituito dall'art. 33, comma sesto e decimo del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626), 64, lett. b, e 65, comma secondo, del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, in quanto non prevedono il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in camera di consiglio in Torino il 7 febbraio 1996.

Il presidente: GAMBA

AVVERTENZA

Su richiesta della cancelleria della Corte costituzionale, si è proceduto alla ripubblicazione della presente ordinanza, che sostituisce quella di pari numero (440/1996), già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 21 del 22 maggio 1996 e per errore non riprodotta integralmente in tale «Gazzetta», in quanto il relativo testo è stato a suo tempo inviato incompleto.

96C1137

N. 684

Ordinanza emessa il 13 maggio 1996 dal collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione sul ricorso proposto da Campagna Luigi

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Accertamenti e contestazioni di competenza di detto organo - Mancata previsione dell'attribuzione a soggetto pubblico distinto dal collegio - Violazione del principio dell'imparzialità del giudice per la coincidenza tra l'organo titolare dell'azione e l'organo giudicante.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Procedimento davanti allo stesso - Audizione personale delle parti - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Procedimento davanti allo stesso - Mancata previsione della partecipazione del soggetto pubblico di cui alla prima questione ovvero, nell'ipotesi di mancato accoglimento della stessa, del «medesimo collegio configurato come autorità amministrativa o di un suo rappresentante» - Incidenza sui principi di imparzialità del giudice e di difesa in giudizio.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Decisioni favorevoli al candidato - Mancata previsione dell'impugnabilità da parte di soggetto pubblico distinto dal collegio - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di imparzialità del giudice.

Elezioni - Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione - Procedimento davanti allo stesso - Mancata previsione delle facoltà del ricorrente di deposito di memorie - Richiesta di copia degli atti del procedimento e di audizione personale - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, artt. 13, terzo comma, 14, primo, terzo e quinto comma 15, ottavo comma).

(Cost., artt. 24, 101 e 102).

IL COLLEGIO CENTRALE DI GARANZIA ELETTORALE

Ha adottato la seguente ordinanza.

F A T T O

Con ricorso, depositato nella Cancelleria di questa Corte il 7 marzo 1996, il sig. Luigi Campagna, candidato alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, ha impugnato la decisione 10 gennaio 1996 del Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, notificatagli il 23 febbraio 1996, con la quale gli è stata inflitta una sanzione amministrativa di L. 50.000.000 per la violazione dell'art. 7, comma sesto, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma quarto, lett. a) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, per aver omesso di depositare la dichiarazione concernente le spese sostenute durante la campagna elettorale, nonché l'annesso rendiconto.

In tale ricorso il sig. Campagna deduce che, non avendo sostenuto spese, né ricevuto contributi per la propria campagna elettorale, non era tenuto a presentare la dichiarazione e il rendiconto di cui all'art. 7, comma sesto, legge n. 515/1993, ma ha in ogni caso presentato, a seguito dell'atto di contestazione del Collegio regionale, notificatogli in data 9 novembre 1995, una dichiarazione con la quale attestava «di non aver ricevuto contributi e di non aver sostenuto spese di propaganda elettorale».

Egli assume pertanto che il termine previsto dall'art. 5, quinto comma, legge n. 43/1995 per l'adempimento del suddetto obbligo non potrebbe considerarsi perentorio, in quanto l'art. 15, comma ottavo, legge n. 515/1993 prevede che il Collegio regionale di garanzia elettorale diffidi i candidati, che non abbiano presentato nei termini la dichiarazione, a depositarla nei successivi quindici giorni; onde il termine perentorio per l'adempimento sarebbe quello assegnato con la diffida.

Egli lamenta, inoltre, la mancata notificazione della diffida ed in subordine deduce l'incostituzionalità dell'art. 15, comma ottavo, legge n. 515/1993, ove dovesse ritenersi che esso sia applicabile ai soli candidati eletti.

Il ricorrente invoca inoltre l'errore scusabile, in quanto l'inosservanza del precetto di cui all'art. 5, comma -quarto, lett. a), legge n. 43/1995 sarebbe dovuta all'oscurità del testo legislativo.

Egli denuncia, infine, l'incostituzionalità degli artt. 13, 14 e 15 legge n. 515/1993 per violazione degli artt. 24, 101, 102, 106 e 108 della Costituzione.

DIRITTO

1. — Il ricorrente solleva alcune questioni di legittimità costituzionale della legge che disciplina le campagne elettorali, la composizione ed i poteri del Collegio regionale e del Collegio centrale di garanzia elettorale il cui esame è pregiudiziale a quello delle altre censure.

2. — Come ricorda il ricorrente, con decisione 7 settembre 1995 (ric. Lauro) questo Collegio ha ritenuto la propria natura giurisdizionale, interpretando le disposizioni della legge n. 515/1993 che ne disciplinano la configurazione e ne governano l'attività.

In particolare esso ha ritenuto che anche a prescindere dalla natura propriamente giurisdizionale di questo Collegio, al fine della proposizione di questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte può essere sufficiente, secondo l'insegnamento di questa, la dimostrazione che l'organo decidente:

- a) sia costituito in modo da assicurare l'indipendenza;
- b) eserciti funzioni volte all'applicazione obiettiva del diritto;
- c) emetta pronunce definitive.

In ordine al primo requisito va detto che, secondo gli artt. 13 e 14, comma quinto, della legge n. 515/1993, il Collegio è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione o da un suo delegato, scelto tra i presidenti di sezione della Corte, e composto da altri sei membri tre dei quali scelti dal primo presidente fra i magistrati ordinari e tre tra coloro che corrispondano ai requisiti professionali e d'indipendenza previsti nella legge medesima (art. 13, primo comma).

Ne discende che tanto la componente «togata» quanto quella «laica» presentano elevate garanzie d'indipendenza e d'imparzialità. Inoltre, sempre sotto il profilo soggettivo, non è senza importanza notare che questo Collegio giudica nel pieno rispetto del principio, vellevole per tutti gli organi giurisdizionali, ordinari e speciali, dell'«immutabilità del collegio-giudicante». In mancanza di esplicite indicazioni legislative, infatti, si deve ritenere fissa ed invariabile, nel numero di componenti previsti dall'art. 14, legge n. 515/1993, la struttura del Collegio in sede di giudizio sui ricorsi proposti *ex art. 14*, comma quinto, legge n. 515/1993.

Invero le prescrizioni dettate dal legislatore all'art. 13, quanto ai requisiti dei componenti del Collegio ed in particolare di quelli estranei alla magistratura, nonché la preposizione alla sua presidenza del primo presidente della Corte di cassazione o di un suo delegato, soddisfano le condizioni d'indipendenza e d'imparzialità del giudice ribadite dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento ai caratteri del giudice *a quo*, nelle sentenze nn. 83/1966 e 93/1965.

Quanto al secondo requisito, riguardante la natura delle funzioni del Collegio, va rilevato che esse si svolgono secondo il modello processuale tipico della giurisdizione, essendo dirette, su ricorso degli interessati avverso le decisioni del Collegio regionale, all'accertamento obiettivo del diritto, nei limiti dell'impugnazione. In altre parole, questo Collegio è chiamato a decidere sulla legittimità delle decisioni adottate dai Collegi regionali di garanzia, mediante l'obiettiva applicazione, in posizione *super partes*, della legge al caso concreto.

Va aggiunto che, proprio facendo leva sul requisito dell'esistenza di un potere decisorio, a prescindere dalla natura giurisdizionale della funzione svolta, la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti in sede di controllo a sollevare questioni di legittimità costituzionale (sent. 226/1976), sottolineando che l'attività di controllo è effettuata dalla Corte dei conti in vista dell'applicazione obiettiva del diritto e non del perseguimento di specifici interessi pubblici.

Il terzo requisito riguarda la definitività delle pronunce del Collegio, intesa come insuscettibilità di gravame in altra sede giurisdizionale.

Secondo l'art. 15, comma settimo, legge n. 515/1993, «l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto ...».

I provvedimenti di questo Collegio, oltre ad essere espressione di un potere decisorio giurisdizionale, come dianzi esposto, da un lato, sono dotati del requisito della definitività propria delle sentenze, dall'altro incidono sullo stato giuridico dei ricorrenti, in quanto implicano conseguenze, non solo d'ordine economico, ma anche l'ineleggibilità o la decadenza dell'eletto.

Rispetto al profilo della definitività giova formulare alcune considerazioni.

La definitività di cui qui è questione, non va intesa in senso amministrativistico (cfr. sent. Corte cost. n. 17/1971), ma come definitività, propria dei provvedimenti giurisdizionali a carattere decisorio, non più modificabili da parte dell'organo che li ha emessi né in altra estranea sede, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale a proposito delle deliberazioni della Corte dei conti nella citata sentenza n. 226/1976.

Del resto non si vede davanti a quale organo la pronuncia di questo Collegio potrebbe essere impugnata. A parte l'incoerenza cui darebbe luogo la sua sottoposizione al giudizio pretorile, ove venisse qualificata come provvedimento amministrativo di applicazione di una sanzione pecuniaria, è certo che la sua possibilità di determinare, sia pure attraverso la mediazione della deliberazione della Camera di appartenenza, la decadenza del parlamentare impedisce quella qualificazione. Anzi, proprio la possibile incidenza della pronuncia di questo Collegio sullo *status* del parlamentare eletto o comunque sull'eleggibilità del candidato lascia propendere per la qualificazione in termine propriamente giurisdizionale dell'attività svolta.

In conclusione, la legittimazione di questo Collegio a sollevare questioni di legittimità costituzionale può essere affermata in considerazione delle azioni svolte, del carattere decisorio e definitivo delle sue pronunce e della posizione d'indipendenza-imparzialità dei suoi componenti. Ciò risponde all'esigenza, sottostante alle pronunce della Corte in questa materia, di evitare «zone franche» nel sindacato di costituzionalità delle leggi, quali si produrrebbero, ove un organo preposto in via esclusiva all'applicazione del diritto non potesse rivolgersi al giudice delle leggi in caso di dubbio sulla costituzionalità delle norme legislative che esso è chiamato ad applicare.

Esigenza, questa, che è stata alla base sia ripetutamente affermata possibilità di sollevare questioni in sede di volontaria giurisdizione, sia della possibilità di sollevarle in sede di controllo da parte della Corte dei conti. Per converso questa possibilità è stata negata sia per gli organi giurisdizionali che, come il giudice istruttore civile, non svolgono attività propriamente decisoria, sia per gli organi amministrativi di controllo, i cui atti, a differenza delle deliberazioni della Corte dei conti, sono suscettibili d'impugnazione in sede giurisdizionale, proprio perché in entrambi i casi, è data, in un momento successivo dinanzi al collegio nel primo e dinanzi al giudice amministrativo nel secondo, la possibilità d'investire la Corte della questione di legittimità costituzionale della norma applicata.

3. — Le conclusioni allora raggiunte meritano, ad avviso del Collegio di essere confermate sia relativamente alla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, sia relativamente alla configurazione del Collegio centrale di garanzia elettorale come sezione specializzata della Corte di cassazione adottata nella decisione 30 novembre 1995, ric. Ferri.

4. — La questione relativa all'art. 15, comma ottavo, della legge n. 515/1993 è peraltro manifestamente infondata.

Il ricorrente invero denuncia la violazione del principio di eguaglianza da parte della predetta disposizione legislativa in quanto essa non prevede che il Collegio regionale di garanzia elettorale invii, oltre che agli eletti, anche ai candidati non eletti la diffida a depositare entro quindici giorni la dichiarazione di cui all'art. 7, comma sesto, della medesima legge. Tale diversità di disciplina, come questo Collegio ha più volte dichiarato, non riguarda, però, l'applicazione della sanzione amministrativa per l'omessa presentazione nei termini di legge della dichiarazione delle spese elettorali e del rendiconto, ma soltanto l'ulteriore sanzione, prevista per i soli eletti, della decadenza dalla carica in caso di mancata presentazione della dichiarazione medesima nell'ulteriore termine stabilito nella diffida, ferma l'applicazione anche per costoro, come per i non eletti, della sanzione pecuniaria, (cfr. decc. 18 febbraio 1995 ricc. Ricucci, Console, Vincenzo).

5. — Pure manifestamente infondata è la questione, prospettata con il quarto motivo, relativamente all'art. 15, comma quinto, della l. 515/1993, sempre con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Secondo il ricorrente la mancata presentazione della dichiarazione e del rendiconto, secondo le prescrizioni della legge n. 515/1993, estese alle elezioni regionali dalla legge n. 43/1995, integrerebbe un illecito «formale» «d'intensità particolarmente tenue» per il quale dovrebbe ritenersi sproporzionata ed abnorme una sanzione amministrativa, quale quella di cui all'ar. 15, comma quinto, non inferiore a L. 50.000.000.

Va però detto che, come questo Collegio ha più volte sottolineato, la prescrizione della presentazione della dichiarazione e del rendiconto non attiene ad un mero adempimento «formale», ma riguarda la regolarità e la trasparenza delle operazioni connesse con la campagna elettorale e si riverbera quindi sulla regolarità e la trasparenza della competizione elettorale (cfr. decisione 12 giugno, ric. Chiavetta).

Sicché il rapporto tra l'infrazione e la sanzione, che pure attiene alla discrezionalità delle scelte legislative, appare tutt'altro che irragionevole, tenuto conto dei valori costituzionali in giuoco.

6. — Più delicate sono le questioni prospettate con il quinto motivo di ricorso, che riguardano la composizione del Collegio regionale di garanzia elettorale e di questo Collegio, le garanzie d'indipendenza dei loro componenti e il diritto di difesa delle parti.

Esse appaiono sicuramente rilevanti, in quanto relativi alle norme che disciplinano la cognizione ed i poteri di questo Collegio e dell'organo che ha emesso la decisione oggetto d'impugnazione.

7. — In ordine logico vanno per prime esaminate le questioni che riguardano la composizione di questo Collegio, attinenti come sono alla regolarità della sua costituzione.

Assume il ricorrente (quinto motivo *sub c e d*) che l'istituzione del Collegio come sezione specializzata della Corte di cassazione violerebbe gli artt. 102 e 108 Cost. per la mancata determinazione dei requisiti d'idoneità e d'indipendenza degli estranei alla magistratura che lo compongono.

Ritiene il Collegio che tale questione sia manifestamente infondata.

Anzitutto la legge assicura — contrariamente a quanto suppone il ricorrente — la prevalenza della componente togata e professionale su quella laica; inoltre sono previsti dall'art. 13 (richiamato dall'art. 14 per la composizione del Collegio centrale) requisiti d'idoneità sufficientemente rigorosi da assicurare l'indipendenza dei componenti laici del collegio stesso. Tale l'appartenenza al ruolo dei professori universitari in materie giuridiche amministrative od economiche, tale l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti. Detti requisiti, soprattutto se collegati con il controllo sulla regolarità delle spese elettorali e dei rendiconti, chiariscono anche le ragioni dell'istituzione di sezioni specializzate.

Inoltre la legge pone una serie rigida d'incompatibilità nei confronti dei componenti laici e togati dal Collegio (divieto di nomina per i parlamentari nazionali ed europei, per i consiglieri regionali provinciali e comunali e per i componenti delle rispettive giunte, per coloro che siano stati candidati alle predette cariche nei cinque anni precedenti, per coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti politici o li abbiano ricoperti nei cinque anni precedenti), onde assicurarne l'imparzialità nei confronti dei partecipanti alle competizioni elettorali e ad evitare l'identificazione tra controllore e controllato.

Né apparirebbe ragionevole, pretendere, nei confronti dei componenti laici, che essi sospendano la loro attività professionale, ciò non essendo previsto da alcuna norma né richiesto ai fini d'imparzialità (fuori del caso, per quale sono applicabili le regole sull'astensione e sulla ricsuzione, in cui i predetti professionisti abbiano prestato la loro attività a favore dei candidati interessati).

8. — Pure manifestamente infondata è la questione relativa all'art. 14, comma quinto della legge n. 515/1993 (prospettata nel quinto motivo *sub e*) e in riferimento all'art. 106, comma terzo Cost. per il fatto che i membri laici non sono nominati dal C.S.M..

La norma costituzionale richiamata riguarda, infatti, la ben diversa fattispecie della nomina di avvocati e professori universitari nel ruolo dei consiglieri di cassazione e non riguarda la partecipazione occasionale dei laici all'amministrazione della giustizia (cfr. decisione 30 novembre 1995 su ricorso Ferri nella quale questo Collegio ha avuto modo di affermare che l'intervento del C.S.M. la nomina dei componenti laici delle sezioni specializzate è stabilito con legge ordinaria (art. 10, legge n. 24 marzo 1958 n. 195) suscettibile di deroga o modifica da parte di legge successiva e, inoltre, che i membri laici di sezione specializzate, la cui composizione è stata sottoposta al sindacato della Corte costituzionale (sezione specializzata costituita *ex art.* 63, comma terzo, legge 3 febbraio 1963 n. 69 — Ordinamento della professione di giornalista), non sono nominate dal C.S.M. senza che vi sia stato alcun rilievo in proposito; onde ai fini del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 102 e 108 Cost. ciò che rileva è che siano legislativamente predeterminati i requisiti d'idoneità ed indipendenza costituzionalmente richiesti).

9. — Le considerazioni che precedono rendono altresì manifestamente infondate le medesime questioni con riferimento alla composizione dei Collegi regionali.

10. — Quanto all'attività svolta dai Collegi regionali, deduce il ricorrente (quinto motivo *sub e*) che, concentrandosi in detti Collegi la funzione d'impulso e quella di decisione, farebbe loro difetto l'indipendenza sotto un profilo personale «che attiene precipuamente alla posizione del giudicante nel processo e che lo vuole del tutto estraneo alla *res iudicanda*».

Al riguardo va premesso che nella decisione 5 settembre 1995 questo Collegio non ha affermato, né aveva ragione di farlo, la natura giurisdizionale dei collegi regionali, limitandosi a ritenere il proprio carattere giurisdizionale e quindi la propria legittimazione e promuovere questioni di costituzionalità.

Nel caso presente, di fronte ad una specifica eccezione del ricorrente, il problema deve essere affrontato ai fini della deliberazione della non manifesta infondatezza della questione.

In questa prospettiva, se la composizione del Collegio regionale di garanzia elettorale appare, come si è già detto, rispondente alle condizioni d'idoneità e d'indipendenza prescritte per una sezione specializzata (di Corte d'appello o di Tribunale), non c'è dubbio che l'attribuzione ad esso delle funzioni d'iniziativa, di controllo sulla regolarità della documentazione presentata, di contestazione degli illeciti perpetrati ed insieme di giurisdizione sui medesimi, desti perplessità, soprattutto con riferimento al principio d'imparzialità del giudice, che impone la distinzione anche personale tra colui che promuove l'azione e colui che deve giudicare.

E l'anomalia si accentua se si riflette che, pur essendo consentita all'interessato la presentazione di memorie e documenti, il contraddittorio davanti al Collegio regionale è necessariamente limitato, anche per la mancanza di una parte pubblica con la quale il medesimo possa confrontarsi.

Inoltre il procedimento dinanzi al Collegio regionale, che pur può mettere capo a sanzioni pecuniarie di notevole importo ed all'ineleggibilità e alla decadenza dalla carica, non prevede, in contrasto con i principi che governano l'attività giurisdizionale, l'audizione personale delle parti.

11. — Da tutte queste considerazioni discende la conclusione che, a voler mantenere ferma la premessa secondo anche il Collegio regionale è organo giurisdizionale, dubbi di costituzionalità colpiscono le norme che ne disciplinano il funzionamento.

In particolare l'art. 14 e l'art. 15, comma ottavo della legge n. 515/1993 appaiono difficilmente conciliabili con il principio d'imparzialità del giudice, nella parte in cui non prevedono l'istituzione presso il Collegio di un organo pubblico cui vengano attribuiti i poteri di iniziativa e di contestazione delle infrazioni ascritte ai candidati. Inoltre la mancata previsione della facoltà dell'interessato di comparire e di essere ascoltato non appare compatibile con l'art. 24 della Costituzione.

12. — Questi problemi potrebbero invero trovare soluzione, ove l'attività del Collegio regionale venisse ritenuta di carattere amministrativo, onde l'impugnativa delle sue deliberazioni dinanzi a questo Collegio rappresenterebbe il solo rimedio giurisdizionale contro i provvedimenti di applicazione delle sanzioni previste dalla legge (in sostituzione quindi dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Una siffatta ricostruzione, se consentirebbe di superare i dubbi di costituzionalità relativi al procedimento dinanzi al collegio regionale, ne porrebbe in luce altri — qui peraltro non rilevati — relativamente all'impugnazione delle decisioni di questo Collegio. Premessa, infatti, la configurazione precedentemente effettuata, di sezione specializzata della Corte di cassazione, renderebbe dubbio il controllo di legittimità della Corte suprema sulle sue decisioni.

13. — Inoltre, quale che debba essere la configurazione, amministrativa o giurisdizionale, del collegio regionale, è certo che l'impugnazione delle sue decisioni dinanzi a questo Collegio può avvenire solo ad istanza dell'interessato e non certo ad opera dell'organo preposto all'applicazione della legge, sia esso un organo requirente o la competente Amministrazione dello Stato (ad es. quella finanziaria interessata ad incassare l'importo delle sanzioni amministrative). Anzi, contrariamente a quanto è previsto dall'art. 23 della legge n. 689/1981, non è nemmeno ammesso che dinanzi a questo Collegio, oltre al ricorrente, possa far sentire la proprie ragioni l'autorità i cui atti sono impugnati.

Ne deriva allora un difetto evidente nei meccanismi previsti dalla legge per l'attuazione dei suoi precetti, in quanto, per un verso, non è previsto alcun rimedio contro le decisioni del Collegio regionale che benevolmente assolvessero il candidato da ogni responsabilità, e, per altro verso, in caso d'impugnazione di decisioni ritenute dal candidato troppo severe, non esiste alcun organismo pubblico che possa dinanzi al Collegio centrale sostenere le ragioni di quello regionale.

14. — Infine, quanto al procedimento dinanzi a questo Collegio, oltre ai rilievi ora sviluppati, valgono quelli formulati dal ricorrente in ordine ad un'eccessiva semplificazione del contraddittorio, alla mancata comparizione della parte o del suo difensore, alla contrazione dei termini di decisione, all'indisponibilità per il ricorrente del materiale probatorio acquisito.

Detta semplificazione mal si concilia, in termini di ragionevolezza del sacrificio imposto a carico di un diritto inviolabile come quello di difesa, con le gravi sanzioni pecuniarie, suscettibili di provocare l'ineleggibilità o la decadenza del candidato, che la legge ricollega alla violazione dei suoi precetti. Sicché, anche sotto questo profilo, non appare manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale.

15. — In conclusione va sollevata questione di legittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993 n. 515

a) 13, comma terzo; 14, comma primo, comma terzo e comma quarto e 15, comma ottavo, nella parte in cui non prevedono che agli accertamenti e alle contestazioni di competenza del Collegio regionale di garanzia elettorale provveda un soggetto pubblico distinto dal Collegio stesso, in riferimento agli artt. 101, 102 Cost.;

b) 14, comma quarto, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di essere sentite dinanzi al Collegio regionale di garanzia elettorale, in riferimento all'art. 24 Cost.;

c) 14, comma quinto, nella parte in cui non contempla nel procedimento dinanzi al Collegio centrale di garanzia elettorale la partecipazione del soggetto pubblico di cui *sub a)* o, nell'ipotesi di rieiezione della questione di cui *sub a)*, dello stesso Collegio regionale configurato come autorità amministrativa o di un suo rappresentante, in riferimento agli artt. 101, 102 e 24 Cost.;

d) 14, comma quinto, nella parte in cui non prevede l'impugnazione da parte del soggetto pubblico di cui *sub a)* o dell'Amministrazione legittimata delle decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale favorevoli al candidato, in relazione agli artt. 24, 101 e 102 Cost.;

e) 14, comma quinto, nella parte in cui non prevede che il ricorrente dinanzi al Collegio centrale di garanzia elettorale, possa depositare memorie, possa chiedere copia degli atti del procedimento e possa essere sentito, in riferimento all'art. 24 Cost.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 1/1948 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché risolva le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma terzo; 14, comma primo, terzo, quarto e quinto e 15, comma ottavo della legge 10 dicembre 1993 n. 515, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria della Corte al ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 13 maggio 1996

Il presidente: IANNOTTA

N. 685

Ordinanza emessa il 23 giugno e 11 luglio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 1996) dalla Corte dei conti sezione giur. per la Regione Lombardia nel giudizio di responsabilità proposto dal procuratore regionale nei confronti di Lama Benedetto ed altro.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Ipotesi di concorso di azioni colpose - Divieto per il giudice di utilizzare il principio della solidarietà passiva - Conseguente impossibilità di pronuncia di condanna per l'intero di un condebitore solidale, con esclusione di ogni potere discrezionale nella riduzione dell'addebito - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista in tema di responsabilità civile, in particolare per i pubblici dipendenti e l'amministrazione - Lesione del principio di buona andamento della p.a.

(D.-L. 28 giugno 1995, n. 248, art. 9).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 28, 97, primo e secondo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 206/R del registro di segreteria.

Visto l'atto di citazione del procuratore regionale del 9 febbraio 1995 nei confronti di Lama Benedetto e Villardita Giuseppe;

Udito nella pubblica udienza del 23 giugno 1995 il consigliere relatore dott. N. Vincenzo Scurti;

Uditi il p.m. nella persona del v. procuratore generale dott. A. Lener e l'avv. Giuseppe Centola per Villardita;

Visti gli atti tutti e i documenti di causa;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con nota del 29 ottobre 1991 l'ANAS Compartimento regionale di Milano informava la procura generale della Corte dei conti di aver dovuto risarcire al sig. Olgati Sergio i danni subiti dall'autovettura di questi in data 11 aprile 1987 sulla strada statale «Vigevanese» bivio di Vermezzo in conseguenza del cattivo stato del manto stradale (l'ANAS era stata condannata dal giudice conciliatore di Milano con sentenza del 23 gennaio 1990).

Con successiva nota del 31 ottobre 1991 l'ANAS informava la procura generale della Corte dei conti di aver dovuto risarcire la signora Coppo Emanuela dei danni subiti dall'autovettura lo stesso giorno e nello stesso tratto di strada (l'ANAS era stata condannata dal pretore di Milano con sentenza del 13 febbraio 1990).

In sede istruttoria la procura accertava (anche sulla base del rapporto dei carabinieri di Abbiategrasso) che effettivamente quel tratto di strada presentava delle insidie (consistenti in tre grosse buche al margine destro) non visibili dai conducenti e che andavano opportunamente segnalate dall'ANAS; nessun concorso di colpa (peraltro non ritenuto dai giudici che avevano condannato l'ANAS) era da ravvisare nei confronti dei conducenti che avevano subito il danno.

Il p.m. presso questa Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità personale di coloro che avrebbero dovuto provvedere alla manutenzione della strada e intanto evidenziare lo stato di pericolo con apposita segnaletica.

Vengono convenuti a giudizio il capo nucleo e il capo cantoniere nelle persone di Lama Benedetto e Villardita Giuseppe.

Il procuratore chiede la condanna dei convenuti in solido — ai sensi degli artt. 82, legge 2440/1923 e 52 t.u. n. 1214/1934 — al pagamento di una somma pari al danno sofferto dall'ANAS (come specificata nella citazione) in conseguenza dei risarcimenti dovuti ai conducenti delle autovetture.

Al riguardo il Collegio rileva che il d.-l. n. 248 del 28 giugno 1995 dispone all'art. 9 «È interdetto al giudice della Corte dei conti l'utilizzo del principio della solidarietà passiva. Nei casi di concorso di azioni colpose, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità condanna ciascuna per la parte che vi ha preso». Applicando questa norma, la Corte né può pronunciare condanna in solido, né può far uso del potere riduttivo; la preclusione è contenuta nell'imperativo «condanna ciascuna nella parte che vi ha preso» con esclusione di ogni discrezionalità nella riduzione dell'addebito.

Per entrambi gli aspetti la norma di cui all'art. 9 d.-l. n. 248 del 28 giugno 1995 appare in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, 24, 28, 97 della Costituzione.

Il principio della solidarietà passiva già previsto dagli artt. 82 e 83 della legge di contabilità del 1923 e dell'art. 52 t.u. sulla Corte dei conti del 1934 è divenuto principio generale con l'introduzione del c.c. del 1942; gli artt. 1292-1294 prevedono la presunzione di solidarietà «se dalla legge e dal titolo non risulta diversamente».

L'art. 2055 c.c. prevede che «se il danno è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate.».

Tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale (artt. 1292-1294 c.c.) quanto in quella di responsabilità aquiliana (art. 2055) il creditore, nel sistema del diritto privato, può chiedere la condanna di uno solo di condebitori solidali all'intero e può, anzi, agire nei confronti di uno solo di essi.

La stessa pronuncia, di condanna all'intero di un condebitore solidale, non può essere resa dalla Corte dei conti, e pertanto una analoga pretesa non può essere avanzata dal procuratore generale che pur agisce (art. 24 Cost.) per conto dell'ente pubblico danneggiato e nell'interesse dell'ordinamento giuridico; il principio del *favor creditoris* continuerebbe pertanto a valere se danneggiato è un soggetto privato, non potrebbe tuttavia valere se danneggiato è lo Stato o altro ente pubblico.

La violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento e irragionevolezza (art. 3 Cost.) emerge in maniera eclatante, nell'ipotesi di responsabilità *ex art.* 28 della Costituzione e nell'ipotesi di danno derivante da reato commesso da funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

La norma citata assume sul piano costituzionale il principio della responsabilità diretta (oltre che dello Stato e degli enti pubblici) dei funzionari e dei dipendenti: di tal che il terzo danneggiato convenendo in giudizio l'ente ottiene l'integrale ristoro del danno.

Per contro l'ente esercitando l'azione di rivalsa *ex artt.* 23 t.u. n. 3/1957 trova dei limiti al diritto all'integrale ristoro del danno subito posto che i funzionari e i dipendenti responsabili del danno (e che in sede civile, se il danneggiato li avesse convenuti, avrebbero potuto essere condannati in solido) non possono invece, in sede di giudizio di responsabilità amministrativa essere condannati in solido per il divieto, posto dall'art. 9 d.-l. n. 248/1995, al giudice della Corte dei conti. Trattasi di un limite irrazionale posto all'azione del p.m. e al giudice dell'equilibrio economico finanziario: limite che anche in relazione all'attuale situazione della finanza pubblica, contrasta in definitiva con i principi di cui all'art. 97 Cost..

L'interdizione dell'utilizzo del principio della solidarietà passiva appare invero aberrante ed irrazionale nell'ipotesi in cui il fatto che ha determinato il danno erariale consista in un reato (peculato, furto), e nel giudizio innanzi alla Corte dei conti siano convenuti oltre al responsabile del reato anche coloro i quali avendo omesso l'adempimento dei propri doveri (di controllo, di vigilanza) hanno determinato il danno erariale pur rimanendo estranei al reato).

Accanto al comportamento commissivo di un soggetto (peculatore) si aggiunge l'attività superficiale di altri soggetti (aventi l'obbligo del controllo). Dalla unicità del fatto dannoso (*eadem causa obligandi*) non può non conseguire una responsabilità solidale dei convenuti. Il peculatore infatti non può che essere condannato all'intera somma sottratta (sarebbe immorale una condanna parziaria, in tal caso il peculatore trarrebbe un ingiusto vantaggio dal concorso di altri soggetti, rimasti tuttavia estranei al reato, per effetto della attribuzione a quest'ultimi di una quota di danno) e per gli altri convenuti responsabili non potrebbe che pronunciarsi (seppure in via sussidiaria) una condanna in solido con il peculatore nell'ipotesi di insolvenza di questi e come sovente avviene.

Ritiene in definitiva il collegio che la parziarietà delle obbligazioni comporti una diminuzione delle garanzie patrimoniali dell'erario in caso di insolvenza del debitore. La parziarietà (che comporta una minore salvaguardia di chi ha subito il danno rispetto a chi lo ha prodotto) ora imposta dall'art. 9 d.-l. n. 248/1995 mal si concilia con la natura di obbligazione patrimoniale, e non di sanzione, derivante dalla responsabilità amministrativa.

Peraltro una delle finalità della giurisdizione contabile è quella di promuovere, attraverso il perseguimento delle responsabilità, la correttezza e il buon andamento della amministrazione (art. 97 Cost.) ed il principio della solidarietà passiva (interdetto dalla norma impugnata) è del tutto coerente con il dettato costituzionale (art. 97 Cost.). Nel caso di deliberazioni collegiali (fatti di gestione), la eventuale responsabilità dei componenti non può che essere solidale tanto per l'unicità dell'atto (*eadem causa obligandi*) quanto perché non è possibile graduare la colpa di ognuno; né il giudice potrebbe, attraverso una condanna parziaria, pronunciare sul rapporto interno tra coobbligati in solido definibile in sede civile tramite l'azione di regresso (che rientra nella disponibilità dei convenuti).

Quanto alla possibile abrogazione delle norme di cui all'art. 52, secondo comma t.u. n. 1214/1934 e dell'art. 83 r.d. n. 2440/1923 che il testo dell'art. 9 d.-l. n. 248/1995 sembra contenere, ritiene il collegio che detta norma si pone in contrasto con i principi sanciti dalle norme costituzionali prima indicate.

Già l'art. 67 della legge di contabilità 17 febbraio 1884 n. 2016 (che riproduceva il disposto di leggi anteriori: art. 20 della legge 23 marzo 1853 n. 1483, art. 18, legge 13 novembre 1859 n. 3747, art. 47, legge 3 novembre 1861 n. 302 e art. 61, legge 22 aprile 1869 n. 5026) disponeva che fossero sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti gli «ufficiali pubblici» e prevedeva che la Corte poteva porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Il c.d. potere riduttivo è il mezzo attraverso il quale il giudice adegua la risarcibilità del danno al grado di colpa.

V'è la necessità giuridica di far rimanere a carico dell'ente le conseguenze pregiudizievoli conseguenti a fatti organizzativi (rischio di impresa della p.a.).

L'art. 9 ult. p. del decreto-legge sopra citato «condanna ciascuna per la parte che vi ha preso» sembra escludere ogni potere discrezionale di riduzione dell'addebito in contrasto con i principi di cui all'art. 97, primo e secondo comma Cost.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, d.-l. 28 giugno 1995 n. 248.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio in corso e solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, d.-l. 28 giugno 1995 n. 248 per i profili sopra esposti in relazione agli artt. 3, 24 primo comma, 28 e 97 primo e secondo comma della Costituzione.

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 giugno e 11 luglio 1995.

Il presidente: LAZZARO

N. 686

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1996 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Franceschinelli Elio*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Il Tribunale, rilevato che nel proc. pen. n. 592/1994 r.g. trib. due dei componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzioni ex artt. 309 e 310 c.p.p., hanno emesso in data 8 novembre 1994, l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato Franceschinelli Elio in ordine ai reati a costui ascritti;

Preso atto che in data 15 settembre 1995 risulta depositata sentenza n. 432 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma secondo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 24 secondo comma e 25 Cost.;

Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34 secondo comma nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riesame ex art. 309 c.p.p. comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento, e la si era risolta ritenendola non fondata, purtuttavia affermava che i nuovi principi enucleati in seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva alla nuova analisi della medesima questione;

Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: ciò evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilità della persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare;

Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, può estendersi anche al giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identità dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari, ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravità;

Considerato che quindi tale questione, sollevabile d'ufficio, non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualità di componente del Tribunale del riesame ex artt. 309 e 310 cit. sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità dello stesso giudice;

Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilità di tutti i componenti il Collegio a partecipare al giudizio, per la quale sussiste l'obbligo di astensione del giudice ex art. 36 primo comma lett. g) c.p.p.;

Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti del predetto imputato.

P. Q. M.

Il tribunale letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, si è pronunciato in sede di ricorso ex artt. 309 e 310 c.p.p. sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 24 secondo comma e 25 Cost.;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del processo n. 592/1994 r.g. trib.; manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 23 ult. comma legge n. 87/1953

Foggia, addì 23 aprile 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

96C0992

N. 687

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1996 dal pretore di La Spezia
sul ricorso proposto da Baroncelli Anna Maria contro l'Inps ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Ricongiunzione di periodi assicurativi - Esclusione dell'accREDITAMENTO all'I.N.P.S. dei contributi in caso di omesso versamento degli stessi da parte del datore di lavoro - Deteriore trattamento dei pensionati che abbiano chiesto la ricongiunzione rispetto agli altri pensionati.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 2, secondo comma, e 6, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nella causa iscritta al n. 1024/1994 r.g., promossa da Baroncelli Anna Maria rappresentata e difesa dall'avv. N. Stanziola contro I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. M. Marina e contro I.N.P.D.A.P. (chiamato in causa) rappresentato e difeso dall'avv. G. La Mattina.

Il pretore sciogliendo la formulata riserva, osserva: la ricorrente, ex dipendente dell'A.I.A.S., ente morale privato disciolto a seguito della legge n. 833 del 1978, transitata alla U.S.L., ha richiesto in causa che l'I.N.P.S. sia condannato all'accREDITAMENTO alla C.P.D.E.L., oggi I.N.P.D.A.P. ex decreto legislativo n. 479 del 1994, della contribuzione afferente il pregresso rapporto di lavoro, al fine di ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui agli artt. 2 e 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, richiamato quest'ultimo dall'art. 74 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, sullo «stato giuridico del personale delle U.S.L.».

Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. riferiva che l'A.I.A.S. non aveva versato i contributi per i propri dipendenti relativi al periodo dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1979, data dello scioglimento, e che vano era stato ogni successivo tentativo di recupero. Rilevava quindi che nel caso non poteva darsi luogo all'accreditamento, atteso che il principio di automaticità delle prestazioni opera solo *ex art. 27 del r.d.l. 14 dicembre 1939 n. 636*, come modificato dagli artt. 40 della legge n. 153 del 1969 e 23-*ter* del d.-l. n. 267 del 1972, conv. nella legge n. 485 dello stesso anno, in relazione alle prestazioni erogate dallo stesso istituto.

La posizione dell'I.N.P.S., avallata da un parere emesso in data 23 maggio 1988 dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di previdenza, appare fondata.

Pacificamente infatti si ritiene che il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato dall'art. 2116 c.c., trovi applicazione non in via generale, ma solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, (v. da ultimo Cass., sez. lav., 7 aprile 1992, n. 423, *Informazione prev.*, 1992, 787). Del resto, il recente decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, recante «attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro», ha condizionato la valutazione a fini previdenziali della contribuzione omessa e prescritta alla ricorrenza di alcune precise condizioni.

Ciò significa che nel nostro ordinamento, presupposto indefettibile per la valutazione della contribuzione previdenziale ne è l'effettivo versamento, salvo che non sia diversamente disposto.

Consegue a quanto detto che l'interpretazione del disposto di cui agli artt. 2 e 6 della legge n. 29 del 1979 non possa essere che quella prospettata dalla difesa dell'istituto convenuto, nel senso che si possa procedere al trasferimento dei contributi solo qualora gli stessi siano stati effettivamente versati, non essendovi esplicita previsione di senso contrario.

La questione di illegittimità costituzionale di tali norme appare quindi sicuramente rilevante, impedendo l'attuale formulazione l'accoglimento della proposta domanda.

La stessa appare altresì non manifestamente infondata.

È vero infatti che la valutazione fittizia per il diritto alla prestazione pensionistica del periodo di contribuzione omessa prevista dall'art. 27 regio decreto-legge n. 636 cit. e succ. mod. è cosa diversa dall'effettivo trasferimento dei contributi non versati. Alle due fattispecie sono tuttavia sottesi i medesimi elementi costitutivi, ovvero l'esistenza di un rapporto assicurativo con l'I.N.P.S. e l'esistenza in capo a questo ente del diritto attuale a riscuotere contributi non prescritti. Se il legislatore, nella ricorrenza di tale presupposto, ha consentito che la contribuzione fosse valutata ai fini delle prestazioni, non sussistono ad avviso di questo giudice ragionevoli giustificazioni per escludere che analogamente l'I.N.P.S. debba accreditare tale contribuzione all'ente presso il quale venga operata la ricongiunzione del periodo assicurativo.

L'attuale regime pare quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., addossandosi il rischio di non copertura assicurativa all'assicurato per il solo fatto della ricongiunzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979 n. 29, nella parte in cui non consentono che l'I.N.P.S. trasferisca anche i contributi non versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale.

Sospende il giudizio in corso.

Dispone che gli atti vengano trasmessi, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e a quello della Camera dei Deputati.

La Spezia, addì 23 aprile 1996

Il pretore: GHINDY

N. 688

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Pe' Maria contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5246/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Pe' Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recentissimo decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo della questione di legittimità che segue.

Prima deve però essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto) trae necessità dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due precedenti rimessioni decise in data 1° aprile 1966 da altro pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., visto che l'unico residuo atto di giurisdizione — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — previsto dall'art. 3 del d.-l. n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente, quanto vanamente) dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento («rimborso» è l'atecnico termine usato nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto legge però non è minimamente idonea a perseguire i suoi fini, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente: questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 81, quarto comma, Costituzione.

* Il primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivente dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, ammessa e scritta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così palesemente scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del d.-l. n. 166/1996.

Né può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza, peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dall'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitatosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante: è più che chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare al vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuita dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella presente controversia).

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Costituzione.

Sospende il giudizio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 16 aprile 1996

Il pretore: PIPPONZI

N. 689

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Donna Pasqua contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5234/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Donna Pasqua, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C0995

N. 690

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Cavalli Domenico contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5232/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Cavalli Domenico, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in

persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C0996

N. 691

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Mazzolini Emilia contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5244/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Mazzolini Emilia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C0997

N. 692

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Mossetti Maria contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5242/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Mossetti Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C0998

N. 693

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Grazioli Maria contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5240/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Grazioli Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona

del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C0999

N. 694

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Fenocchio Angelina contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale' - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5238/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Fenocchio Angelina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1000

N. 695

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Fantuzzi Aida contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5236/1995; in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Fantuzzi Aida, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1001

N. 696

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Caprara Stella contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5230/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Caprara Stella, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1002

N. 697

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Colombini Maddalena contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5228/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Colombini Maddalena, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale,

in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1003

N. 698

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Cavagnini Albertina contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5226/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Cavagnini Albertina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1004

N. 699

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Bertana Ines contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 3400/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bertana Ines, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1005

N. 700

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Scandella Domenica contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 3387/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Scandella Domenica, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona

del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1006

N. 701

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Viviani Lidia contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5190/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Viviani Lidia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1007

N. 702

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Beschi Attilia contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5214/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Beschi Attilia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzone, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1008

N. 703

Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Manetti Caterina contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 5158/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Manetti Caterina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del

presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 Costituzione;

nell'udienza del 16 aprile 1996.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1009

N. 704

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Caldara Agnese contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art.1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4154/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Caldara Agnese, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1010

N. 705

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Trementini Teresa contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4150/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Trementini Teresa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Salvo, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1011

N. 706

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da
Fiorani Luigi ed altra contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4152/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Fiorani Luigi e Emilia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale li rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in per-

sona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1012

N. 707

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Bonini Wilma contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4142/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bonini Wilma, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Salvo, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti: .

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1013

N. 708

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Faliselli Giovanni contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4144/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Faliselli Giovanni, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Salvo, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1014

N. 709

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Ferrari Emma contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4218/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Ferrari Emma, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presi-

dente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1015

N. 710

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da David Paola contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4214/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: David Paola, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1016

N. 711

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Baronchelli Adele contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa R.G. n. 4190/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Baronchelli Adele, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1017

N. 712

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Busi Maria contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4192/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Busi Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente

pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1018

N. 713

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Cattaneo Maria contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensiohi I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa R.G. n. 4210/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Cattaneo Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1019

N. 714

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Benedetti Giacomina contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa R.G. n. 4194/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Benedetti Giacomina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1020

N. 715

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Franzoni Rosa contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

LA PRETURA

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa R.G. n. 4222/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Franzoni Rosa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente

pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1021

N. 716

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Antonini Margherita contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4220/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Antonini Margherita, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1022

N. 717

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Fratamico Maria Nicola contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4228/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Fratamico Maria Nicola, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.n.p.s. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1023

N. 718

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Ronchi Angelo contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4260/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Ronchi Angelo, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del pre-

sidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1024

N. 719

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Massari Luigia contro Inps*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

LA PRETURA

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio.

Nella causa r.g. n. 4140/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Massari Luigia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Salvo, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente; contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il pretore di Brescia in funzione di giudice del lavoro, visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1996).

96C1025

N. 720

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Vezzoli Amabile contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale, dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e delle relative attribuzioni, nonché di copertura finanziaria - Abuso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Violazione del diritto al lavoro, dei principi di ugaglianza, della tutela del lavoro e della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Giudizio di legittimità costituzionale - Sentenze di illegittimità costituzionale - Conseguente adempimento mediante decreto-legge del Governo - Violazione delle attribuzioni al riguardo conferite alle camere.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 77, 81, quarto comma, e 136, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio.

Nella causa R.G. n. 4280/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Vezzoli Amabile, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale, emessa in data 10 giugno 1994;
- l'art. 23 e l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 1, 3, 4, 24, 25, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 101, 102, 104, 111, 134, 136 e 137 Costituzione;

Brevi note sulle deduzioni e conclusioni formulate dalle parti in causa.

1) Dopo aver ricordato nell'atto introduttivo del giudizio, depositato in cancelleria in data 12 settembre 1995, «che l'art. 22 della legge n. 903/1965 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 495/1993 nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire», nelle sue conclusioni l'attrice ha chiesto a questo pretore, di dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il ricalcolo della pensione superstiti della quale è titolare sulla base dell'importo del trattamento effettivamente goduto o spettante al dante causa, comprensivo anche dell'integrazione al minimo. Per l'effetto condannare l'Istituto della ricostituzione di tale pensione nonché alla corresponsione degli arretrati. Con rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nonché con vittoria della spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

2) L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio con ampia memoria difensiva depositata il 13 marzo 1996, ha espresso le seguenti, riportate testualmente, conclusioni: respingere il ricorso «in via preliminare per carenza dei requisiti fattuali di cui alle premesse».

«Nel merito: respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni». «In via subordinata respingere la domanda per carenza d'interesse in quanto il ricorrente gode di pensione di reversibilità per un importo integrato al minimo o superiore». «Respingere la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità rapportata al trattamento minimo del dante causa in quanto riferita a periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia». «Con vittoria di spese, competenze ed onorari».

3) L'istituto resistente ha, inoltre, pur senza addurre argomenti di supporto, senza assumere conclusioni specifiche e senza sollevare formale questione di legittimità costituzionale, sostenuto che l'interpretazione dell'art. 22 legge n. 903/1965 nei termini additivi voluti dalla sentenza n. 495/1993 sarebbe, comunque, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Nelle more del giudizio è stato modificato il quadro normativo di riferimento e tale nuova situazione deve essere valutata in via prioritaria.

Il Governo ha emanato il decreto legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento del «rimborso» delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due decisioni del giudice delle leggi sopra indicate.

Si deve tuttavia prendere atto della deludente realtà costituita da un provvedimento provvisorio del Governo del tutto idoneo a raggiungere lo scopo, poiché, invece di conseguire l'auspicata soluzione finale delle ricordate problematiche, suscita nuovi, numerosi e gravissimi dubbi di legittimità costituzionale, concernenti lo stesso ricorso allo strumento del decreto-legge, nonché il merito delle scelte adottate.

Sono numerose, infatti, le questioni di legittimità costituzionale che devono essere rilevate d'ufficio.

1. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 77 della Costituzione.

L'art. 77 della nostra Costituzione, testualmente, dispone: «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione delle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Il divieto di carattere generale sancito dalla Costituzione all'emissione di decreti aventi forza di legge del Governo in assenza (come nella fattispecie in esame) di delega delle Camere, trova eccezione, regolata dal secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza; sono, dunque, tre i requisiti da valutare per determinare se il decreto-legge emanato senza delegazione delle Camere rispetti il preciso ed inequivoco dettato costituzionale: 1) l'esistenza di un caso straordinario; 2) che richieda un necessario intervento governativo; 3) di tale urgenza da escludere i tempi del normale *iter* parlamentare.

Tutti tali requisiti devono sussistere, reali e verificabili.

Il decreto in esame non rispetta nessuno dei tre suddetti ineludibili presupposti.

1) Il caso straordinario.

Il d.-l. n. 166/1996, art. 1, non risponde ad alcun caso di straordinarietà: la situazione alla quale vorrebbe porre rimedio risale a due anni e tre mesi fa, per quanto concernente la sentenza n. 495 del dicembre 1993, e ad un anno e nove mesi addietro, con riferimento alla n. 240 del giugno 1994, mentre l'attuale Governo (ma non si dimentichi che è il secondo ad essere coinvolto dalle problematiche derivanti dalle due sentenze della Corte) è in carica da oltre un anno: il caso non ha alcun carattere di straordinarietà intesa nel senso previsto dall'art. 77, secondo comma, Costituzione e può solo parlarsi di incapacità o assenza di volontà del Governo (ma soprattutto del Parlamento) a trovare una soluzione giuridica e costituzionalmente ineccepibile ad un contenzioso che incombe sull'amministrazione della giustizia da lustri, sempre irrisolto, ma non nuovo, né straordinario, bensì noto ed ordinario.

2) La necessità.

Nel caso in discussione la necessità di un provvedimento provvisorio del Governo avente forza di legge è negata alla radice dalla semplice considerazione (ulteriore, rispetto a quella precedente) dall'ovvia insufficienza — ma anche della irragionevolezza (con violazione, dunque, anche dell'art. 3 della Costituzione) — di un atto provvisorio che incide, forse inconsapevolmente, ma direttamente e senza però offrire una definitiva soluzione, sulla complessa problematica giuridica relativa alla legittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge colpite dalle decisioni «legislative» della Corte costituzionale «additive» e «manipolatrici»: appare davvero incongruo ritenere necessario un decreto-legge, emesso per di più da un Governo al termine del suo mandato, per risolvere una problematica complessa ed estremamente articolata che tocca questioni essenziali della vita democratica della nostra Repubblica, già portata all'esame della Consulta da questo pretore con le numerose ordinanze di rimessione già ricordate, una sola delle quali (con il n. 41), peraltro, risulta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 1996, pag. 98.

Non può inoltre tacersi che anche sotto un altro profilo non è possibile riscontrare il requisito della necessità a giustificazione dell'art. 1 del decreto-legge in esame: non esiste, infatti, la certezza del diritto a quei crediti da soddisfare «in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994».

Si deve osservare, infatti, che il decreto non opera una recezione nel vigente diritto positivo scritto del contenuto delle suddette sentenze, né espressamente, né implicitamente, ma si limita a ricercare (senza successo, come si vedrà più avanti, trattando del merito del provvedimento) i mezzi di finanziamento per «il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994», senza minimamente curarsi del fatto si applicano le leggi e non le sentenze da qualunque organo emesse.

Nel decreto-legge, in realtà si pretende di soddisfare dei crediti la cui esistenza non è certa, poiché la problematica attinente l'efficacia di quelle sentenze della Corte costituzionale è stata rimessa al controllo di legittimità dello stesso Giudice delle leggi e, dunque, non si ha neppure certezza in ordine alla validità delle stesse decisioni e ai loro effetti sulle disposizioni di legge ritenute incostituzionali, ma senza produrre l'effetto della caducazione come previsto dall'art. 136 della Costituzione.

3) L'urgenza.

Quanto all'urgenza (smentita già dai tempi evidenziati al primo punto) può dirsi agevolmente che non si ravvisa alcuna ragione di tanta improvvisa sollecitudine: ben sarebbe stato gradito ai titolari di legittime aspettative, legate alle due, più volte citate, sentenze della Corte costituzionale, anche un organico e ponderato disegno di legge d'iniziativa del Governo ai sensi dell'art. 71 della Costituzione, essendo sicuramente corretta e costituzionalmente legittima sempre una tale soluzione anche se le camere sono sciolte.

Ma non basta: appare più che chiara l'assenza di una reale urgenza in questo caso specifico, se solo si consideri che nel primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 viene previsto un pagamento in sei annualità e per di più mediante emissione di titoli di Stato, soluzione del tutto incompatibile con il fine di regolare un caso di straordinaria necessità ed urgenza, che impone razionalmente una risposta efficiente, pronta ed immediata e non un piano di estinzione del debito diluito in ben sei anni.

L'urgenza, invero, non deve essere solo un astratto presupposto per consentire al governo di adottare provvedimenti provvisori, ma deve trovare riscontro oggettivo, sia esterno come causa idonea e legittimare l'emissione dell'atto avente forza di legge, sia interno come risposta efficiente per dare soluzione efficace ed immediata al caso di straordinaria necessità sul quale si interviene.

Tutto ciò che si è qui esposto vale per far risaltare la totale inesistenza dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione e per dimostrare già con riferimento a tale solo profilo l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

2. — **Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 per violazione dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione.**

L'art. 136, secondo comma, dispone: «La decisione è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»: la norma è speciale rispetto agli artt. 70 e seguenti della sezione II (Formazione delle leggi) della Costituzione che disciplinano la normale attività legislativa e, logicamente, non consente in nessun caso di ritenere attribuito al Governo il potere di adottare i provvedimenti provvisori previsti nel secondo comma dell'art. 77, essendo sancita solo e soltanto la possibilità di regolare con legge nelle forme costituzionali gli eventuali problemi derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge ed essendo individuato nelle sole Camere il potere dello Stato competente in via esclusiva a stabilire se ricorrano le condizioni di necessità per intervenire, come chiaramente sancito dal secondo comma dell'art. 136.

Dunque, solo a seguito di specifica delega delle Camere con riferimento all'attività legislativa di cui all'art. 136, secondo comma, può essere ritenuto legittimo un atto del Governo avente forza di legge.

Poiché, nel caso presente le Camere non hanno delegato il Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione e poiché non è previsto, anzi è escluso come sopra chiarito, il potere del Governo di adottare i provvedimenti provvisori di cui all'art. 77, secondo comma, per l'ipotesi formulata nell'art. 136, secondo comma, è del tutto palese la sussistenza della violazione di quest'ultima disposizione della Costituzione con conseguente e necessario rilievo d'ufficio, per l'ennesima volta, della questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166.

È vero, peraltro, che l'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 testualmente prevede che «Qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri», ma tale disposizione non contrasta con quanto sopra affermato ed, anzi, ne conferma l'esattezza, giacché non consente di ritenere attribuito al Governo (una siffatta interpretazione sarebbe, comunque, contraria all'art. 136, secondo comma, della Costituzione) il potere di emanare decreti-legge, bensì gli impone di dare notizia al Parlamento della nuova situazione verificatasi e di assumere le conseguenti iniziative, da intendersi in relazione alle sentenze della Corte costituzionale limitate alla presentazione di disegni di legge ai sensi dell'art. 71 della Costituzione.

3. — **Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, e 3, del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 24, primo comma, e 25 primo comma della Costituzione.**

In primo luogo deve essere messo in piena luce che mai si era verificato nella legislazione italiana, pur tormentata da un eccessivamente anomalo ricorso della decretazione d'urgenza del Governo, un caso si palesemente evidente di violazione delle attribuzioni del Parlamento e dell'Autorità giudiziaria.

Il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166/1996 per imporre una specifica soluzione delle numerosissime controversie pendenti in primo e secondo grado dinanzi ai giudici del lavoro di tutta Italia e dinanzi alla Corte di cassazione, soluzione che non si presenta però con i connotati della norma di legge, ma piuttosto con quelli tipici della sentenza del giudice ordinario, giacché risponde alle domande formulate dai tanti ricorrenti con accoglimento di molte di esse, ma non di tutte (poi se ne parlerà più chiaramente), giungendo addirittura a dichiarare l'estinzione dei processi e a compensare tra le parti le spese di causa: una vera sentenza collettiva.

Inoltre, con specifico riferimento al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, non può farsi a meno di notare come dispone che (si riporta testualmente) «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge aventi a oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.», a fronte di una soluzione inidonea a definire in senso positivo o negativo per tutti coloro che hanno una controversia in corso in sede giudiziaria — in via solo esemplificativa e non esaustiva, infatti, non si comprende

perché gli accertamenti reddituali debbano essere spostati in sede amministrativa, quando di certo costituiscono uno degli elementi da valutare per accogliere o respingere i ricorsi giudiziari, come non è chiaro se realmente si è voluto escludere il diritto degli eredi con la previsione degli aventi diritto di cui al secondo comma, mentre è certo che, esclusi o meno, agli eredi non può essere precluso di coltivare le azioni già proposte o proponende in sede giurisdizionale — viola, sia l'art. 24, primo comma, della Costituzione poiché vieta agli interessati «di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», sia l'art. 25, primo comma, poiché, eliminando la giurisdizione, distoglie gli odierni ed i potenziali ricorrenti dal giudice naturale preconstituito per legge».

4. — **Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1966 per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.**

Il primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1988.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, riconosciuta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo palesemente si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del d.-l. n. 166/1996.

Né può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa.

Se dovesse passare indenne all'esame del Giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

5. — **Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.**

Inoltre, deve essere posto in luce che gli equilibrismi finanziari già criticati nella precedente questione, non possono essere ritenuti legittimi, non solo perché violano nella sostanza l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ma anche perché essi sono privi di ragionevolezza e, dunque, vulnerano l'art. 3.

Sempre con riferimento al principio di ragionevolezza, non si può evitare di mettere in risalto alcune autenticità presenti nell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1966, n. 166, che sono indice di grave lacunosità ed imprecisione, tale da rendere dal punto di vista giuridico di difficile applicabilità molte delle norme in esso poste, per assenza di una corretta terminologia e di una piena coerenza interna tra le varie disposizioni.

Si parla reiteratamente di «rimborsi» nel primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, ma nulla deve essere rimborsato.

Si individua la categoria dei «superstiti» nel secondo comma dello stesso articolo, ma non è chiaro se tale riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi, anche se, nei giorni immediatamente successivi all'annuncio del decreto da parte del Governo e alla presentazione del suo contenuto, questa è stata l'opinione comune.

Si parla nel decreto di attuazione e di applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e 240/1994, però non detta alcuna norma di legge idonea a recepire i contenuti delle due sentenze, mentre contemporaneamente si tenta, come si è ipotizzato, di escludere i diritti degli eredi, in contraddizione insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali nulla del genere viene affermato.

Di irragionevolezza insanabile il decreto-legge n. 166/1996 è «intriso» in ogni sua parte e non può che condurre alla violazione del principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

6. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 1, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Per ultima nella sequenza qui prescelta, ma non certo ultima in termini di importanza, viene rilevata la questione di costituzionalità dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996 che impone la compensazione delle spese del giudizio nelle cause in corso in spregio del primo comma dell'art. 1 della Costituzione («L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»), dell'art. 4 («La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»), dell'art. 35 («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»), dell'art. 36 («Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...»), norme fondamentali tutte della nostra Carta costituzionale dirette a riconoscere e tutelare il lavoro in sé, senza distinzioni tra le molteplici espressioni dell'attività lavorativa umana, la quale ha pari dignità nella Costituzione, qualunque sia la sua natura ed in qualunque regime si attui e realizzi.

Il lavoro subordinato, autonomo, professionale, artistico, intellettuale, manuale, imprenditoriale e qualunque altra sua forma ipotizzabile trova tutela paritaria e piena nella nostra Costituzione, giacché «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art. 1, primo comma) e «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma) e «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro».

L'affermazione della compensazione *ex lege* delle spese processuali, in fattispecie, come quella presente — del tutto normale e generale nelle controversie aventi ad oggetto domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali —, nelle quali i difensori dei ricorrenti hanno anticipato le spese e non riscosso onorari, nell'ambito di notori accordi con i patronati che prevedono lo svolgimento gratuito dell'attività professionale nei confronti dei clienti inviati dagli stessi patronati, costituisce negazione illegittima dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione a tutela del lavoro, poiché determina il danno dei difensori la perdita certa, sia delle spese già affrontate, sia del corrispettivo (pur se solo potenziale, essendo legato all'esito favorevole dei processi e alla liquidazione del giudice) delle prestazioni professionali rese in favore dei ricorrenti, ai quali non potranno essere richieste, stante la preclusione originaria della quale si è detto.

Considerazioni sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza in causa delle questioni di legittimità costituzionale rilevate a carico del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996.

Le questioni in discorso non sono manifestamente infondate e sono tutte rilevanti, poiché il presente giudizio non può «essere definito indipendentemente» dalla loro risoluzione: è più che chiaro che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 166/1996 in uno o più dei profili sopra evidenziati (escluso soltanto il sesto, per il suo carattere particolare) avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa Autorità giudiziaria competente la funzione attribuita dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente.

Pertanto anche la sesta questione risponde in pieno, anche se limitatamente alla decisione sulle spese processuali, al disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

In dipendenza delle questioni di legittimità costituzionale rimesse all'esame della Corte costituzionale, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso; ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, tuttora vigente.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

Con riferimento al decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166:

- 1) dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 77 della Costituzione;*
- 2) dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione;*
- 3) dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.-l. n. 166/1996, per violazione degli artt. 24, primo comma, e 25, primo comma della Costituzione;*
- 4) dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1966, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;*
- 5) dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*
- 6) dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996, per violazione degli artt. 1, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 36 primo comma, della Costituzione.*

Sospende il giudizio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, 23 aprile 1996

Il pretore: PIPPONZI

96C1026

N. 862

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari c/o Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pannella Marco ed altri

Processo penale - Interrogatorio dell'arrestato o del fermato - Lamentata omessa previsione di divieto di interrogatorio da parte del pubblico ministero primo di quello del giudice, come disposto nel caso di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare - Disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 294, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il g.i.p. presso il tribunale di Roma dott.ssa Augusta Iannini;

Premesso

che con verbale del 27 agosto 1995 la p.g. procedeva all'arresto in flagranza del reato di cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui alla tab. II e IV di cui all'art. 14 legge stupefacenti dell'on. Giacinto Marco Pannella ed altri;

che l'arrestato veniva interrogato dal p.m. prima dell'udienza di convalida dell'arresto da parte del g.i.p., in evidente applicazione dell'art. 388 c.p.p. e poi successivamente liberato ex art. 121 disp. att. c.p.p.;

che alla udienza di convalida, nel richiamare l'interrogatorio del p.m., al g.i.p. procedente veniva proposta eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 294 comma 6 c.p.p. così come novellato, per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione nella parte in cui non prevede, alla lettera e) dopo le parole «l'interrogatorio della persona», le parole «arrestata o fermato»;

che detta eccezione appare fondata in quanto:

1) l'interrogatorio del p.m. indicato nell'art. 294, sesto comma, ha natura «investigativa» così come quello previsto dall'art. 388 c.p.p. che, non avendo il requisito dell'obbligatorietà, non può essere funzionale a valutazioni sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e sull'esercizio del potere di liberazione di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p., prerogativa che il p.m. può esercitare indipendentemente dall'interrogatorio dell'arrestato in flagranza o del fermato;

2) le esigenze investigative immediate sono soddisfatte dall'art. 350, quinto comma, c.p.p., tant'è che il legislatore ha ritenuto di dover imporre al g.i.p., a richiesta del p.m., un termine assai più ridotto (48 ore, invece di cinque giorni) per procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare in carcere, con ciò intendendo soddisfare proprio le esigenze investigative del p.m.;

che il sistema nel suo complesso appare contraddittorio in quanto l'arrestato in flagranza di reato può essere sottoposto ad interrogatorio «investigativo» del p.m., e quindi di una parte sia pure pubblica, (con utilizzazione dell'atto in dibattimento) prima ancora che il g.i.p. abbia proceduto alla valutazione sulla legittimità dell'avvenuto arresto, mentre l'indagato sottoposto a misura cautelare personale con provvedimento giurisdizionale emesso dopo aver valutato non solo gli elementi portati dal p.m. ma anche tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali memorie difensive già depositate (ex art. 291, primo comma c.p.p.) nonché gli elementi forniti dal difensore (ex art. 38, comma 2-bis disp. att.), usufruisce del trattamento di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., sesto comma al quale è invece sottratto il soggetto che viene limitato della libertà personale con atto di polizia;

3) l'omessa previsione nell'art. 294 sesto comma c.p.p. della parola «o arrestato» viola l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni uguali identificabili genericamente nella limitazione della libertà personale, subiscono una diversa regolamentazione o, peggio, vengono irragionevolmente trattate con minori garanzie processuali nei confronti di soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale per atto non giurisdizionale;

Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione in quanto il giudice della convalida forma il proprio convincimento sulla scorta degli atti contenuti nel relativo fascicolo, tra i quali spicca per la sua funzione di documentazione della prima dichiarazione dell'arrestato, proprio il verbale di interrogatorio previsto dall'art. 388 c.p.p.;

Che, per quanto esposto in motivazione, l'omessa previsione della parola «o arrestato», dopo le parole «l'interrogatorio della persona», viola i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospende il giudizio in corso nei confronti di Pannella Marco, Vigeveno Paolo, Pinto Domenico, Bernardini Rita, Pezzuto Vittorio, Della Vedova Benedetto tutti proponenti la medesima eccezione;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, 18 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: IANNINI

N. 869

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice designato della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana nel giudizio di responsabilità proposto dal procuratore regionale nei confronti di Gorgone Francesco Paolo ed altri.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Potere di deferimento del procuratore generale alle sezioni riunite per la risoluzione delle questioni di massima - Disparità di trattamento rispetto ai poteri spettanti alla parte privata, con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e di quello di indipendenza del giudice.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità (nella specie: procedimento di sequestro conservativo) - Giudice designato a confermare, modificare o revocare il decreto di sequestro - Individuazione del giudice designato, alla stregua del diritto vivente, nel giudice singolo anziché nella sezione giurisdizionale regionale - Contrasto con il principio di buon andamento degli uffici giudiziari.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, artt. 1, settimo comma, e 5, terzo comma, lett. a) convocata con modificazione). (Cost., artt. 3, 24, 25, primo comma, 101, secondo comma, e 97).

IL GIUDICE DESIGNATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il giudice designato nel giudizio di conferma, modifica o revoca del decreto di sequestro conservativo n. 307 del 13 luglio 1995, emesso dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, su istanza del procuratore regionale, nei confronti dei signori Gorgone Francesco Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mistretta, presso il cui studio in Palermo, presso il cui studio in Palermo, via della Libertà n. 171, è elettivamente domiciliato, Migliaccio Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, è elettivamente domiciliato, Cartaino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Agrifoglio, presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini n. 34, è elettivamente domiciliato, Ardizzone Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Scardina, presso il cui studio in Palermo, via Rodi n. 1, è elettivamente domiciliato e D'Acquisto Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mazzei, presso il cui studio in Palermo, via G. D'Annunzio n. 29, è elettivamente domiciliato;

Uditi all'udienza del 23 febbraio 1996 il vice procuratore generale dott. Pino Zingale e gli avv. Iganzio Scardina, Francesco Mistretta, Sergio Agrifoglio e Salvatore Raimondi.

FATTO

Nel corso dei procedimenti di conferma, modifica o revoca dei decreti di sequestro conservativo n. 311 del 19 luglio 1995, 312 del 19 luglio 1995 e 307 del 13 luglio 1995, emessi dal presidente della sezione giurisdizionale siciliana della Corte dei conti nei confronti, rispettivamente dei signori Palillo Giovanni, Alaimo Bernardo e Garbo Domenico, Gorgone Francesco Paolo, Migliaccio Stefano, Cartaino Giuseppe, Ardizzone Vincenzo e D'Acquisto Mario, il procuratore regionale ha depositato copia di altrettante istanze con le quali il procuratore generale della Corte dei conti ha chiesto alle sezioni riunite, sotto la specie della risoluzione di una medesima questione di massima attinente a tutti e tre i procedimenti, la revoca delle parti di detti decreti con le quali «si rinvia alla sede collegiale», invece che ad un giudice singolo, il compito di decidere, chiedendo la sospensione dei procedimenti ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

La sezione siciliana, che già in precedenti occasioni aveva manifestato un orientamento difforme da quello espresso in materia dalle sezioni riunite — respingendo specifiche eccezioni sollevate dal procuratore regionale — ritenute insussistenti le condizioni per l'applicazione del predetto art. 295 c.p.c., ha affermato la competenza dell'organo collegiale ed ha definito i giudizi sottoposti al suo esame, modificando, in un caso, e revocando, negli altri due, i decreti presidenziali di sequestro, rispettivamente, con ordinanze nn. 546, 502 e 514 del 6 ottobre 1995.

Le sezioni riunite della Corte dei conti, senza acquisire i fascicoli dei giudizi di primo grado, riunite le cause ai sensi dell'art. 274 c.p.c., con sentenza n. 24/QM del 29 novembre 1995-10 gennaio 1996, pubblicata il 16 gennaio 1996 e pervenuta alla segreteria della sezione siciliana il successivo 6 febbraio, hanno dichiarato che il procuratore

generale è titolare, al pari delle sezioni giurisdizionali centrali e regionali, del potere di deferire alle sezioni riunite la risoluzione dei conflitti di competenza e di questioni di massima; che il deferimento alle sezioni riunite della risoluzione di tali conflitti e questioni determina la sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., dei giudizi in relazione ai quali è stato promosso il deferimento; che il giudice designato all'adozione, in contraddittorio, dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti contenuti nel decreto sul sequestro conservativo, di cui al comma terzo lett. a) dell'art. 5 d.-l. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994, è il giudice singolo.

Le predette sezioni hanno contestualmente annullato i provvedimenti presidenziali nella parte in cui disponevano la designazione dell'organo collegiale ed ogni altro atto a questo conseguenziale, ordinando la trasmissione del fascicolo processuale non al primo giudice ma al procuratore generale per l'adozione di ogni conseguente iniziativa. Il che ha comportato, in travolgimento delle ordinanze adottate *medio-tempore* dalla sezione giurisdizionale siciliana e la necessità della rinnovazione dei procedimenti, da eseguirsi in conformità delle massime di diritto pronunciate dalle sezioni riunite.

Il procuratore regionale, pertanto, con istanza depositata il 17 gennaio 1996, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 24/QM, ha chiesto al presidente della sezione siciliana la fissazione di una udienza innanzi al giudice competente per l'esame del decreto n. 307 del 13 luglio 1995, precedentemente confermato dalla sezione con la succitata ordinanza n. 546 del 6 ottobre 1995.

In esecuzione della sentenza 24/QM il presidente ha, pertanto, fissato l'udienza dinanzi al giudice singolo, designato per la conferma, modifica o revoca del decreto n. 307 predetto.

All'udienza, il p.m. ha chiesto la conferma del sequestro conservativo, rimettendo al giudice le valutazioni in ordine al superamento del termine di cui all'art. 5, terzo comma, lett. a), de d.-l. n. 453 del 1993. I difensori hanno chiesto la nullità o la revoca del sequestro per il superamento del termine predetto e per l'insussistenza del *fumus boni iuris*. L'avv. Raimondi, ha chiesto, in subordine il dissequestro delle somme depositate nei conti correnti bancari intestati al dott. Migliaccio, ammontanti a circa 40.000.000 di lire, dovendo il suo assistito fare fronte alle spese di cura della gravissima malattia che lo affligge, allegando la relativa documentazione sanitaria. Il p.m. ha espresso il suo assenso alla revoca parziale del sequestro, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela del diritto alla salute.

DIRITTO

1. — Nel sistema normativo vigente prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella legge n. 19 del 1994, la disciplina relativa alla rimessione alle sezioni riunite della Corte dei conti della risoluzione dei contrasti giurisprudenziali insorti su di un punto di diritto o di una questione di massima «di particolare importanza» era posta dalle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 161. In base a tali disposizioni: una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, qualora rilevasse che il punto di diritto sottoposto al suo esame aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali, poteva, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio, rimettere il giudizio alle sezioni riunite (primo comma); il presidente della Corte dei conti prima della discussione, su istanza delle parti o d'ufficio, poteva rimettere alle sezioni riunite i giudizi che rendessero necessaria la risoluzione di questioni di massima «di particolare importanza» (secondo comma). Per i giudizi per i quali era ammesso l'appello alle sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle sezioni medesime era subordinato al consenso delle parti (terzo comma).

La giurisprudenza delle sezioni riunite, sulla scorta di tali disposizioni (mai sospettate d'incostituzionalità), aveva enucleato i seguenti principi: la rimessione alle sezioni riunite di un giudizio pendente davanti al giudice di primo grado per la decisione di una questione di massima spettava soltanto al presidente della Corte dei conti e non anche alle sezioni giurisdizionali alle quali invece spettava, in via esclusiva, il deferimento dei contrasti giurisprudenziali (sez. riun. nn. 32/C e 34/C del 1976, n. 44/C del 1979, n. 81/C del 1989 n. 85/C del 1990); la rimessione era inammissibile se proposta dopo lo svolgimento della relazione della causa da parte del magistrato designato e senza il consenso delle parti, nei casi in cui fosse previsto l'appello (16/C del 1967, n. 81/C del 1989, n. 92/C del 1991), dal momento che tale consenso, atteso il valore vincolante della pronuncia delle sezioni riunite sulla questione di massima sia per il giudice di primo grado che per quello dell'appello, si configura va come una rinuncia all'impugnazione, né poteva essere riproposta; la pronuncia delle sezioni riunite era limitata a porre il punto di diritto e non riguardava il merito della causa (n. 60/C del 1984, n. 65/C del 1985), così che le parti nel relativo processo non potevano proporre, sia pure incidentalmente, nuove questioni o richiedere provvedimenti che solo il giudice investito dell'esame del caso concreto era legittimato a pronunciare (sez. riun. n. 29/C del 1974

e n. 65/C del 1985), né prospettare eccezioni di incostituzionalità, anche queste ritenute pacificamente di stretta competenza del giudice di merito (sez. riun. n. 71/C del 1988 e n. 83/C del 1989); il giudice del merito era tenuto solamente ad applicare il punto di diritto alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 384 c.p.c. e dell'art. 143 delle relative disposizioni di attuazione dal momento che il giudizio delle sezioni riunite si configurava come una *revisio per saltum*, con la conseguenza che le questioni di massima non potevano avere carattere astratto, ma dovevano concernere, in un rapporto di pregiudizialità e connessione, l'ambito di cognizione di giudizi pendenti, nei quali le pronunce delle sezioni riunite erano destinate a produrre direttamente effetto (sez. riun. n. 29/C del 1974).

Con l'entrata in vigore del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif., nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, la disciplina recata dall'art. 4 della legge n. 161 del 1953 risulta completamente e radicalmente mutata. Ai sensi dell'art. 1, primo comma, di detto decreto-legge, infatti, sono state, innanzitutto, istituite le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. A tutte le sezioni giurisdizionali regionali è stata attribuita la competenza a decidere in primo grado su tutte le materie attribuite alla giurisdizione contabile (terzo comma).

La funzione di giudice di appello avverso le predette decisioni, prima svolta dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella particolare composizione prevista dall'art. 2 della legge n. 161 del 1953, è stata attribuita alle sezioni giurisdizionali centrali di nuova istituzione (quinto comma). Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono soltanto «sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale» (settimo comma). Quest'ultima disposizione non prevede più, tra l'altro, l'ipotesi del deferimento della causa alle sezioni riunite per la soluzione dei contrasti giurisprudenziali

Sembrava logico ritenere che la disposizione di cui all'art. 1, settimo comma, del d.-l. n. 453/1993, letta nel contesto delle altre norme modificative delle attribuzioni giurisdizionali delle sezioni della Corte dei conti, avesse comportato l'abrogazione implicita dell'art. 4 della legge n. 161 del 1953. Secondo le comuni regole ermeneutiche, infatti, alla completa modificazione soggettiva ed oggettiva del contenuto della normativa previgente non può che conseguire un effetto abrogativo e non certo semplicemente modificativo. La circostanza che la normativa sopravvenuta abbia, a dir poco, un contenuto insufficiente a porre la nuova disciplina processuale — con grave violazione del principio di certezza del diritto, particolarmente rilevante in tema di forme processuali — impegna l'interprete in un eccezionale sforzo ermeneutico diretto ad individuare le nuove regole del processo, da condurre, però, entro l'alveo segnato dai principi generali e dalle norme dell'ordinamento processualistico civile per effetto dell'art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933, e, soprattutto, dai principi costituzionali in materia, ma non toglie nulla al fatto dell'ormai avvenuta abrogazione della norma tiva precedente.

Le sezioni riunite della Corte dei conti, con giurisprudenza univoca almeno nelle principali affermazioni di diritto, hanno, invece, ritenuto che l'effetto recato dall'art. 1, settimo comma, del d.-l. n. 453 del 1993, per quanto concerne il deferimento delle questioni di massima, è consistito semplicemente nella sostituzione del procuratore generale al presidente della Corte dei conti, restando ferma, per il resto, la disciplina prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 161 del 1953 e, dunque, anche i principi giurisprudenziali sopra tratteggiati (sezioni riunite nn. 1/QM, 8/QM del 1994, 12/QM, 16/QM, 18/QM, 23/QM e 24/QM del 1995). Anzi, nella predetta giurisprudenza sembra cogliersi la tendenza ad estendere l'ambito del potere riconosciuto in materia al procuratore generale anche oltre i tradizionali limiti che valevano in passato a rendere eccezionale l'esercizio del potere del presidente della Corte dei conti di proporre una questione di massima «di particolare importanza», facendo rientrare, per esempio, tra le questioni proponibili anche il contrasto di giurisprudenza, prima tenuto nettamente distinto. Prova ne sia che il numero delle questioni di massima deferite dal procuratore generale alle sezioni riunite, nell'arco di poco più di due anni dall'entrata in vigore del d.-l. n. 453 del 1993, non ha paragone con quello delle analoghe questioni sollevate dal presidente della Corte dei conti nel medesimo periodo di tempo.

Conseguentemente, secondo detta giurisprudenza, il procuratore generale ha oggi il potere di rimettere direttamente alle sezioni riunite una questione di massima (non più di particolare importanza), prima attribuito al presidente della Corte dei conti, e, quindi, non solo di provocare l'immediata sospensione del processo di primo grado, ma anche di concorrere in maniera determinante alla formazione della decisione di merito. Non è chiaro, invero, se il consenso previsto dal terzo comma dell'art. 4 predetto sia ancora necessario per i giudizi appellabili, anche se la giurisprudenza sopra richiamata tende a dare al quesito risposta positiva con argomentazioni differenti (sezioni riunite n. 19/QM del 1995, in particolare, giustifica il mantenimento del consenso con riferimento all'art. 25 della Costituzione). Ancor meno chiaro è se detto consenso sia necessario per i giudizi non appellabili, e particolarmente per i procedimenti di sequestro conservativo per i quali, sebbene la questione sia stata prospettata più volte (anche recentemente) dal procuratore generale nel senso negativo, non ha ancora avuto, a quel che si sa, una pre-

cisa risposta. Quel che sembra certo è che la rimessione alle sezioni riunite da parte del procuratore generale può ora avvenire in ogni stato e grado di processo, poiché la normativa sopravvenuta non stabilisce più un preciso momento di esercizio del relativo potere.

La sentenza n. 24Q/M, dalla quale origina il presente procedimento si muove, dunque, almeno in parte, nel solco della precedente giurisprudenza delle sezioni riunite quando afferma esplicitamente o implicitamente: che il procuratore generale può rimettere direttamente la questione di massima alle sezioni riunite senza il «filtro» dell'organo giudicante, «nell'esercizio di quella funzione sovraordinata di coordinamento giuridico nei confronti dei procuratori regionali di cui è titolare», apparendo «quanto meno non rispondente a principi di razionalità che il potere discrezionale del massimo organo requirente debba passare al vaglio del Collegio giudicante — nella fattispecie di una sezione giurisdizionale ove opera un procuratore regionale — dinanzi al quale pende il giudizio che presenta il punto di diritto controverso», anche se non spiega, però, come mai la funzione di coordinamento giuridico nei confronti dei procuratori regionali si eserciti attraverso la proposizione della questione di massima, che ha, semmai, lo scopo di conseguire l'uniformità della giurisdizione, né perché mai debba ritenersi irrazionale che la richiesta di risoluzione della questione di massima da parte del procuratore generale, proprio perché massimo organo requirente, sia sottoposto al vaglio del giudice; che le parti private del giudizio di primo grado possono o meno partecipare al giudizio dinanzi le sezioni riunite, ma che, anche se vi partecipano, non hanno alcuna possibilità di incidere sull'oggetto del giudizio e neppure di eccepire di vizi di legittimità costituzionale attinenti alle norme processuali e sostanziali; che la richiesta del procuratore generale può concernere il contrasto giurisprudenziale potenziale o anche la semplice difformità interpretativa, sussistente anche nel caso in cui il giudice di primo grado non si sia uniformato al precedente delle sezioni riunite; che la decisione delle sezioni riunite è vincolante per i giudici di merito; che il procuratore generale ha praticamente un'illimitata possibilità di proporre questioni di massima (in specie ha proposto ben tre questioni di massima di analogo contenuto in relazione ad altrettanti procedimenti di sequestro conservativo contemporaneamente pendenti innanzi la sezione siciliana), in conformità ad una giurisprudenza precedente formatasi in tema di contrasti giurisprudenziali (e non di questione di massima) sollevati dalle sezioni giurisdizionali ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge n. 153 del 1961 e, forse, anche alla tesi, in verità un pò ardita, dello stesso procuratore generale, secondo cui i contrasti giurisprudenziali sarebbero ricompresi nell'endiadi «questioni di massima»; che nei procedimenti di sequestro conservativo non sussiste l'esigenza di tutela dell'interesse sostanziale delle parti ad un doppio grado di giudizio, poiché la questione di massima «afferisce ad un momento processuale e ordinatorio e mira, anzi, a permettere una *revisio prioris instantiae*», finendo in tal modo per introdurre, come minimo, una sorta di appello ai provvedimenti ordinatori per i quali la legge non prevede, data la loro natura, l'impugnazione; che la rituale notifica del deferimento della questione di massima e del decreto di fissazione d'udienza alle parti private, che non abbiano manifestato alcuna volontà contraria, costituisce consenso implicito, arrivando a sostenere che anche il mero silenzio della parte possa colorarsi di un preciso significato; che la rimessione della causa alle sezioni riunite per la soluzione della questione di massima determina la sospensione del processo di primo grado *ex art. 295 c.p.c.*, quasi si tratti di un giudizio incidentale, mentre, in realtà, se è vero, come la stessa giurisprudenza delle sezioni riunite afferma, che con detta rimessione si realizza un effetto devolutivo totale o parziale della causa ci si trova in presenza di un vero e proprio spostamento della competenza.

La sentenza sembra uscire da quel solco soltanto quando, infine, annulla il decreto presidenziale di sequestro conservativo nella parte relativa alla designazione dell'organo collegiale e gli atti conseguenziali, perché, a parte la peculiarità dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento ordinatorio del processo, che non sembra trovare fondamento in alcuna disposizione normativa, ciò contrasta con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale le sezioni riunite dovrebbero limitarsi a stabilire il punto di diritto; ma, probabilmente, anche la nuova natura delle decisioni delle sezioni riunite sulle questioni di massima si iscrive nell'alveo dell'evoluzione giurisprudenziale determinata dall'entrata in vigore del d.-l. n. 453 del 1993.

2. — Sulla questione relativa alla competenza collegiale o del giudice designato nei giudizi di conferma, modifica o revoca dei decreti presidenziali di sequestro conservativo, la sezione siciliana, considerato che il processo contabile non conosce la figura del giudice istruttore, sulla quale s'incentra la disciplina di riforma prevista dall'art. 669-*sexies*, secondo comma, *ul. parte*, del c.p.c., ha sempre ritenuto che per giudice designato, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 453 del 1993, debba intendersi l'organo collegiale, perché, in sostanza, tale articolo non modifica la struttura formale del processo contabile, restando impregiudicato il problema se avverso l'ordinanza collegiale sia ammesso ed eventualmente in quale sede il reclamo. L'orientamento della sezione siciliana non è stato ispirato da un intento di sterile ribellione alle precedenti contrarie decisioni delle sezioni riunite, ma dalla convinzione che la soluzione interpretativa scelta — che, peraltro, relativamente al giudice che operi in primo grado sempre e solo in veste collegiale trova assoluta concordia nell'ambito della dottrina processualistica civile — fosse più aderente alle regole del processo contabile e al principio costituzionale del buon andamento.

Le sezioni riunite, invece, con giurisprudenza costante, alla quale fa esplicito riferimento la stessa sentenza n. 24/QM, ha sempre affermato la competenza del giudice singolo, sulla base dell'interpretazione letterale della disposizione in questione e della considerazione che dall'interpretazione accolta dalla sezione siciliana deriverebbe l'impossibilità della proposizione del reclamo.

3. — Dall'*excursus* giurisprudenziale che precede può desumersi con certezza l'esistenza di un diritto vivente che, proprio facendo punto sulla disposizione contenuta nell'art. 1, settimo comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, conv., con modif., nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, è nel senso di ammettere la generale potestà del procuratore generale della Corte dei conti — soggetto non solo estraneo all'apparato giudicante della Corte dei conti, ma posto al vertice dell'ufficio che esercita l'azione di responsabilità amministrativa e contabile — e non anche delle altre parti processuali, di spostare ad altro giudice il potere-dovere di decidere sul punto o di un punto di diritto rilevante per la definizione del giudizio di merito, con effetti vincolanti per il giudice naturale precostituito per legge, anticipandone — diversamente da quanto accade nel sistema della giustizia ordinaria e amministrativa — ogni o la probabile manifestazione di volontà. Una tale situazione non ha corrispondenza in alcun altro sistema processuale e sicuramente non sarebbe proponibile, per esempio, nel processo penale) che per gli aspetti strutturali può si avvicina al procedimento giurisdizionale di responsabilità amministrativa e contabile.

3.1. — Dato quanto precede, l'art. 1, settimo comma, del d.-l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella legge n. 19 del 1994, appare, in primo luogo, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Dalla giurisprudenza costituzionale sembra trarsi che l'art. 24 Cost., alla stregua del principio di uguaglianza, esclude che l'esercizio dell'azione possa essere condizionato da ingiustificati limiti soggettivi ed anzi garantisce l'effettiva eguaglianza tra le parti processuali, attraverso il divieto di agevolazioni e di privilegi tecnico-processuali attribuiti senza plausibile giustificazione alla parte pubblica in danno della controparte privata. La parità formale delle parti suppone, infatti, una rapporto di proporzione fra i poteri di azione e difesa, che si esplica nel riconoscimento di identiche possibilità tecnico-processuali di fare valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice. La protezione costituzionale tende all'eliminazione di qualsiasi disparità di forze nella distribuzione dei mezzi di tutela e alla prevenzione del rischio di un esito precostituito del processo.

Ora, non sussiste nella specie alcuna proporzione tra i poteri del procuratore generale, che è posto al vertice dell'ufficio che esercita l'azione di responsabilità amministrativa, e quelli attribuiti alla parte privata. Emerge dal diritto vivente sopra richiamato che la parte privata, al contrario del procuratore generale, non ha alcuna possibilità di deferire la questione di massima alle sezioni riunite; l'accettazione della rimessione della causa alle sezioni riunite ad opera del procuratore generale per la soluzione di una questione di massima — dalla quale dipende la decisione finale e che, comunque, incide fin dalla sua proposizione sulla sua situazione processuale e sostanziale — non richiede un suo consenso esplicito, potendo questo essere desunto perfino dalla mancata costituzione nel giudizio innanzi le sezioni riunite; la sua presenza nel procedimento davanti le sezioni riunite si riduce ad un fatto meramente formale, non potendo proporre nuove questioni, eccezioni di merito e neppure eccepire l'incostituzionalità delle norme processuali sulle quali, per esempio, si fonda la competenza in specie delle sezioni riunite, e di quelle sostanziali, dalle quali viene poi tratto il punto di diritto destinato ad incidere sui suoi interessi in maniera definitiva, attesa l'efficacia vincolante dello stesso per tutti i giudici, di primo grado e d'appello, di merito.

Per di più, attraverso la richiesta alle sezioni riunite di risoluzione della questione di massima, il procuratore generale può perfino preconstituire in suo favore la decisione finale, dal momento che (come ammette il diritto vivente e come è chiaramente avvenuto nella fattispecie decisa con la sentenza n. 24/QM) ha la facoltà di riproporre all'infinito anche una questione già risolta al solo fine di prevenire un potenziale contrasto giurisprudenziale o la semplice difformità interpretativa, e può, dunque, ottenere, conoscendo sia l'orientamento delle sezioni riunite che quello delle sezioni regionali e d'appello, una soluzione della causa collimante con le sue aspettative. Di contro, la parte privata, particolarmente nei procedimenti cautelari, non può fare altro, in sostanza, che assistere passivamente agli eventi, subendo le conseguenze di decisioni che incidono direttamente (è il caso della sentenza 24/QM che, annullando i provvedimenti collegiali di conferma e di revoca dei sequestri, ha ripristinato i precedenti decreti presidenziali) o indirettamente sui suoi interessi sostanziali e processuali (per esempio, il superamento del termine di cui all'art. 5, terzo comma, lett. a, del d.-l. n. 453 del 1993, che rimarrebbe sospeso per tutto il periodo di durata del giudizio innanzi le sezioni riunite), e ciò anche quando l'orientamento delle sezioni riunite, diverso da quello seguito dai giudici di merito, fosse a lei favorevole.

3.2. — L'art. 1, comma 7 del d.-l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella legge n. 19 del 1991, appare, altresì, in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.

Dalla giurisprudenza costituzionale è possibile desumere, sinteticamente, i seguenti principi fondamentali in ordine all'art. 25, primo comma, Cost.

Il giudice naturale è di norma il giudice preconstituito per legge, la cui competenza cioè è previamente determinata rispetto a fattispecie astratte da verificarsi nel futuro e non già verificate. L'art. 25, primo comma, Cost., tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibile arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Tale principio non è violato allorché la legge preveda la possibilità di spostamento della competenza da un giudice a uno diverso, purché anch'esso preconstituito, a condizione che il relativo potere di spostamento sia configurato con riguardo a fattispecie preventivamente descritte dalla legge stessa e con delimitazioni sufficienti ad escludere un'illimitata discrezionalità, che detto spostamento di competenza sia necessario per assicurare altri principi, come quello dell'indipendenza e dell'imparzialità o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse, e che il relativo provvedimento sia controllabile.

Quando la rimessione della questione di massima alle sezioni riunite avviene ad opera del procuratore generale si realizza, invero, una oggettiva e ingiustificata sottrazione della competenza in violazione dell'art. 25, comma primo, cost.

Per un verso, infatti, i presupposti della rimessione (sussistenza di una questione di massima) appaiono generici e assolutamente discrezionali essendo dipendenti da valutazioni soggettive, variabili a seconda della sola capacità e della sensibilità dell'interprete, e, dunque, non sono né oggettivi, né sufficientemente delimitati. Per altro verso, la rimessione della questione di massima alle sezioni riunite, ancor prima che intervenga una qualsiasi decisione del giudice di primo grado, incide direttamente sulla valutazione del merito della causa e, dunque, attiene all'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione; una tale attività, tanto più se esercitata da una parte processuale, non solo non ha nulla a che vedere con l'esigenza di assicurare il rispetto dei principi costituzionali sopraricordati, ma anzi si pone in evidente contrasto con essi; vi è, infatti, il pericolo concreto, come si dirà anche in seguito, che la rimessione possa costituire lo strumento per una parte del processo di predeterminare le condizioni per una sentenza ad essa favorevole ed imporre al giudice decisioni non condivise. L'ordinamento, infine, non prevede alcun sindacato dell'atto e del giudizio attributivi della competenza alle sezioni riunite e, pertanto, non ha predisposto alcun rimedio all'uso eventualmente distorto o abnorme del potere di rimessione.

3.3. — L'art. 1, settimo comma del d.-l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella legge n. 19 del 1994, è, inoltre, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost.

La Corte costituzionale ha molte volte affermato che l'art. 101 della Costituzione garantisce la libertà e l'indipendenza del giudice, nel senso di vincolare la sua attività alla legge e solo alla legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interventi ed interferenze al di fuori di essa, che possano incidere sulla formazione del suo libero convincimento, anche se non esclude che il giudice possa essere assoggettato alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume, quando ciò sia conforme al precetto costituzionale ovvero alle regole del procedimento di formazione graduale della pronuncia giurisdizionale (sent. n. 50 del 1970 e n. 234 del 1976).

Quel che, dunque, la legge non può fare è introdurre vincoli che abbiano oggettivamente il solo o principale effetto di ridurre il giudice a mero esecutore della decisione assunta da altri, precludendo perfino la più piccola espressione della sua volontà sulla decisione di questioni dalle quali dipende la soluzione della causa, perché è proprio questo l'effetto che il precetto costituzionale vuole impedire, soprattutto quando dipenda, come nella specie, dall'attività discrezionale di un soggetto che non solo non è partecipe dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma è anzi parte processuale.

Secondo il diritto vivente, il procuratore generale della Corte dei conti ha la possibilità di anticipare, fin dall'inizio del processo, la decisione dei giudici di merito (di primo e secondo grado) su punti di diritto, non solo formali ma anche sostanziali; e di guidare la causa verso una determinata soluzione, indipendentemente dalla loro volontà. Da qui l'evidente *vulnus* del principio di indipendenza del giudice.

Per altro aspetto, il deferimento della questione di massima da parte del procuratore generale può rappresentare un mezzo per imporre ai giudici di merito l'uniformità alle precedenti decisioni delle sezioni riunite. A dimostrazione di ciò non potrebbe portarsi esempio migliore di quello offerto dalla stessa sentenza 24/QM del 1995, che è a fondamento del presente procedimento.

In base all'art. 101, comma secondo, Cost., però, i giudici non possono mai essere vincolati dalle precedenti decisioni giurisprudenziali, a meno che queste non ineriscano alla controversia oggetto di giudizio e siano previste dalla legge quale momento necessario dell'ordinario e ordinato processo di formazione della cosa giudicata; processo che non può ovviamente comportare una vera e propria esclusione del giudice di merito dal giudizio.

D'altra parte, lo scopo dell'uniforme applicazione del diritto non si persegue attraverso forme più o meno larvate di imposizione del precedente, ma si attua attraverso la sua forza persuasiva, scaturente non dall'autorità ma dalla autorevolezza della fonte da cui promana.

4. — La giurisprudenza delle sezioni riunite è assolutamente pacifica nell'affermare che l'espressione «giudice designato», di cui al comma terzo, lett. a) dell'art. 5 del d.-l. n. 453 del 1993, individua nel giudice singolo il soggetto appositamente incaricato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale di adottare l'ordinanza di cui al seguente comma quattro (sez. riun. n. 6/QM del 1994, 15/QM e 24/QM del 1995). In questo stesso senso è, come si legge nella sentenza n. 24/QM, anche la giurisprudenza di tutte le altre sezioni regionali. Ne deriva che in questi termini può ritenersi formato il diritto vivente.

L'art. 5, comma terzo, lett. a), del d.-l. n. 453 del 1993 contrasta, ad avviso del remittente, con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Secondo la giurisprudenza costituzionale l'art. 97 Cost. si riferisce anche all'organizzazione degli uffici giudiziari, ai quali non è estranea l'esigenza del buon andamento, cosicché spetta alla Corte costituzionale accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del potere discrezionale riservato al Parlamento (sent. n. 86 del 1982)

Nella specie, il procedimento di sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità amministrativa e contabile presenta rilevanti profili di irrazionalità, che incidono sull'esercizio concreto della funzione giurisdizionale, pregiudicandone l'efficienza.

La norma denunciata, come interpretata dal diritto vivente, infatti, fa sì che la verifica in contraddittorio della legittimità formale e sostanziale del decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n. 453 del 1993, debba essere condotta da un giudice singolo che, di regola, è un magistrato diverso dal presidente medesimo. Avviene così che non solo il procedimento di sequestro conservativo viene a perdere il suo carattere uniforme, in difformità della *ratio* insita nell'analoga disciplina recata dalla normativa di riforma della giustizia civile alla quale la disposizione in questione si ispira, ma anche che l'attività più rilevante e impegnativa, di verifica in contraddittorio delle ragioni delle parti, viene ad essere svolta da un giudice con qualifica e funzioni inferiori a quelli del presidente della sezione giurisdizionale che ha adottato il decreto positivo o negativo di sequestro, e non viceversa. A ciò si aggiunga che detto presidente, pur essendo posto al vertice della sezione giurisdizionale regionale, non può mai fare parte del collegio giudicante quando questo sia chiamato a pronunciare sul reclamo, in virtù dell'incompatibilità disposta dall'art. 669-terdecies, secondo comma, c.p.c.; con la conseguenza che la sezione, proprio nella fase più delicata e importante dell'«impugnazione» dell'ordinanza emessa dal giudice singolo, è costretta a decidere senza l'apporto del suo componente più qualificato ed esperto e non può mai giudicare nella sua ordinaria composizione.

5. — Le questioni di legittimità costituzionale sopra prospettate sono rilevanti. Qualora, infatti, le norme denunciate venissero dichiarate incostituzionali verrebbero meno l'efficacia vincolante della sentenza n. 24/QM e, con essa, non solo la competenza, ma anche la stessa *potestas iudicandi* del giudice singolo.

P. Q. M.

Il giudice designato nel giudizio di conferma, modifica o revoca del decreto di sequestro indicato in epigrafe; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma settimo, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convenuto, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sulle questioni di massima a richiesta del procuratore generale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione; dell'art. 5, comma terzo, lett. a), del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convenuto, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che il giudice designato è il giudice singolo e non la sezione giurisdizionale regionale, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1996.

Il giudice: COZZO

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato della Corte costituzionale relativo all'ordinanza n. 480 emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice conciliatore di Robbio nel procedimento civile vertente tra il Tubettificio Robbiese S.r.l. e la Edyl System S.n.c. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 22 del 29 maggio 1996.

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine: a pag. 107, quarto comma, dove è scritto: «... ed agli interessi delle parti *incontroversi*...», leggasi: «... ed interessi delle parti *in controversia*...»; a pag. 108, primo comma, sesto rigo, dove è scritto: «come terzi *interessanti*», leggasi: «come terzi *interessati*»; a pag. 108, primo comma, ottavo rigo, dove è scritto: «... e domanda *riconvenzionale* di pagamento...», leggasi: «... e domanda *riconvenzionale* di pagamento...»; a pag. 108, primo comma, nono rigo, dove è scritto: «... *sostitutivo* dal preventivo...», leggasi «... *costituito* dal preventivo...».

96C1090

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 418.000
---	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 260.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 9 0 9 6 *

L. 9.800